SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

321ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente CALEFFI
del Vice Presidente SPATARO
e del Presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 16659

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari » **(1326)** (*Procedura urgentissima*) **e approvazione col seguente nuovo titolo:** « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per la assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari »:

BRUSASCA 16698
CALEFFI 16709
DEL NERO, *relatore* . . . . . 16686 e *passim*
DINDO 16711
FABIANI . . . . . *Pag.* 16691, 16706
FILETTI 16694, 16708, 16709
MARULLO 16709
MEZZA Maria Vittoria, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 16708
NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 16700, 16706, 16707
PALUMBO . . . . . 16707 e *passim*
PENNACCHIO 16712
PREZIOSI 16696

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

CERAMI 16659
IANNELLI 16681
NENCIONI 16671
SENESE 16676

INTERROGAZIONI

Annunzio 16714

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1971

Annunzio di presentazione 16685

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Avezzano Comes per giorni 7.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Cerami. Ne ha facoltà.

C E R A M I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il procuratore generale della Corte di Cassazione, leggendo il 9 gennaio scorso dinanzi al Capo dello Stato una relazione sull'amministrazione della giustizia in Italia, ha rilevato che nel 1968 le domande di separazione personale tra i coniugi sono state 15 mila, cioè 3 mila in più rispetto all'anno precedente. La chiara constatazione del procuratore generale mette in evidenza come la crisi dell'istituto familiare vada estendendosi anche nel nostro Paese.

Quali sono le cause di questa crisi? Ritengo possano essere individuate distinguendo problemi non solo di natura sociale, ma anche di natura morale.

Occupiamoci dei problemi di carattere sociale. Non vi è dubbio che la famiglia ha risentito dei radicali mutamenti verificatisi nella società moderna che si è trasformata nel breve volgere di anni da agricola in industriale. Il processo di industrializzazione, sempre più vasto ed accentuato, ha portato all'urbanizzazione con le conseguenze di nuclei familiari in grave difficoltà di trovare un alloggio dignitoso ed economicamente sopportabile, di famiglie divise a causa del triste fenomeno dell'emigrazione degli elementi maschili, ed inoltre con un forte afflusso al lavoro femminile, che ha portato e porta la donna, in moltissimi casi la madre di famiglia costretta dalle necessità economiche e a volte anche desiderosa di portare un ulteriore contributo finanziario alla famiglia, ad abbandonare per molte ore la casa ed i propri figli. Fenomeni, quindi, di urbanesimo, di emigrazione, di lavoro extra domestico ed altri ancora che incidono in modo determinante sulla vita delle nostre famiglie a cui dobbiamo aggiungere il sorgere e il diffondersi di nuove idee riguardanti il modo di concepire la famiglia.

Da una parte c'è un settore dell'opinione pubblica e di studiosi che ha posto l'accento sulla famiglia come comunità di vita, sulla necessità che i diritti e i doveri dei coniugi siano pari, sulla dignità della donna, sulla libertà della formazione di un nucleo familiare, sulla necessità che lo Stato intervenga più incisivamente per aiutare e sostenere

anche economicamente la famiglia con borse di studio, con la gratuità dell'istruzione, anche oltre la scuola dell'obbligo, con concreti provvedimenti a favore delle famiglie numerose.

In contrapposizione con questi problemi che vengono portati avanti con giusta ansia e preoccupazione, si nota come siano state profondamente intaccate le basi della comunità familiare, cioè l'unità e l'indissolubilità del matrimonio, per il fatto che molti hanno perso, o per lo meno messo in disparte, il senso morale, facilitati in questo dalla vita moderna, impregnata di erotismo e di edonismo.

Basti pensare al gran numero di riviste, film, romanzi, nei quali troviamo, in larga misura, l'esaltazione del libero amore.

In realtà, ed eccomi alle cause di natura morale dell'attuale crisi della famiglia, troppo spesso (alla base della famiglia) c'è una concezione essenzialmente egoista dell'amore, cui si arriva non solo sotto la forte spinta della letteratura e della cinematografia, ma in particolare condizionati dalla abbondantissima produzione pornografica di cui l'Italia vanta un non invidiabile primato.

Mi pare che nel nostro Paese siano pubblicate oltre trenta riviste pornografiche, oltre una grande quantità di fotoromanzi osceni che vanno — senza alcun controllo — nelle mani di tutti, con conseguenze facilmente immaginabili. Tutto questo non può che facilitare il processo di dissoluzione, di disintegrazione della famiglia.

Dopo questa analisi, seppure sommaria, viene spontanea la domanda: ed allora, come risolvere la crisi della famiglia?

Molti propongono l'introduzione del divorzio nella legislazione del nostro Paese, convinti come sono che il grosso dei mali di cui soffre la famiglia italiana sia dovuto alla mancanza del divorzio e si battono per assicurare e dare all'Italia una conquista civile che la faccia passare dal novero dei Paesi arretrati a quello delle Nazioni evolute, dando così a centinaia di migliaia di famiglie dissestate la possibilità di ricreare su nuove basi una comunità familiare, con beneficio dei figli che, in un eventuale nuovo matrimonio dei genitori, troverebbero il padre o la madre che avevano perduto.

Certamente, in taluni casi, il divorzio, permettendo il costituirsi di una nuova famiglia, può risolvere dolorose situazioni individuali; ma il problema sociale, che interessa il bene comune della società, di cui la famiglia costituisce la cellula, di cui la famiglia costituisce il nucleo fondamentale, rimane senza soluzione adeguata.

Va detto subito, onorevoli colleghi, che la Democrazia cristiana intende difendere, senza ricorrere a mezzi ostruzionistici, l'integrità della famiglia e il suo insostituibile ruolo nella vita del nostro popolo; una concreta testimonianza, cioè, di come il partito di maggioranza relativa consideri i problemi della vita familiare in una visione sana e moderna, inquadrandoli nella dinamica della società in sviluppo senza spogliarli e privarli degli aspetti morali e dei contenuti cristiani.

Di tali convinzioni, maturate peraltro alla luce di una seria tradizione culturale, sociologica e giuridica, il Gruppo della Democrazia cristiana è ed intende restare fermissimo difensore, pur nel rispetto del Parlamento « con senso dello Stato » — come ha detto l'onorevole Rumor — « con preoccupazione di non turbare la pace religiosa, con consapevolezza dei problemi che agitano oggi la società ».

Da un punto di vista generale, valido cioè soprattutto per il matrimonio civile, occorre chiarire se sia fondata e comunque meritevole di accoglimento l'idea, la tesi, secondo cui il matrimonio è un contratto, che determina doveri e obblighi solo fra coloro che lo contraggono, ovvero se esso sia per sua natura una istituzione di altro carattere, tale da involgere anche interessi specifici dei terzi e generali dell'intera collettività.

La prima concezione non è incompatibile con il divorzio, poichè essa fa del matrimonio uno strumento limitato a dare dignità sociale alla convivenza fra uomo e donna.

Il discorso è invece diverso, molto diverso, quando il matrimonio viene riguardato nel senso della seconda delle concezioni che dianzi ho indicato.

Questa seconda è la concezione propria dell'ordinamento italiano, quale si esprime fondamentalmente negli articoli 29 e seguenti della Costituzione.

È chiaro, infatti, che, quando si fa del matrimonio il fondamento di una famiglia società naturale, società di cui fanno parte anche i figli, i quali hanno assicurati particolari diritti di ordine patrimoniale e morale verso i genitori, si fa del matrimonio una istituzione che non si esaurisce nei rapporti fra coniugi, ma che interessa anche i figli e l'intera società, che nella famiglia trova una delle componenti fondamentali, tutelata dalla stessa Costituzione.

L'impegno che i coniugi-genitori assumono è totale, cioè esclusivo, non essendo compatibile il loro adempimento rispetto a una pluralità di famiglie: la famiglia come istituzione sociale interessa in modo specifico coloro che la compongono. Ogni nuovo istituto giuridico, quale il divorzio sarebbe per il nostro ordinamento, deve collegarsi peraltro alla struttura legislativa ed a questo non pensa il disegno di legge Fortuna-Baslini che non porta alcuna seria attenzione al problema dei figli, con le implicanze e le complicazioni giuridiche, sociali, educative, scolastiche che vi si collegano, non potendosi ritenere sufficienti le norme semplicistiche contenute negli articoli 6, 8, 10 e 11.

In maniera analoga non è stato risolto il problema delle donne divorziate che intendono rimanere tali, tutelandone i diritti in relazione alla comunione dei beni e garantendone i diritti sul patrimonio familiare; nè si è pensato al problema del coniuge dissenziente. In parole povere, onorevoli colleghi, è indispensabile esaminare il problema in una visione globale ed unitaria della famiglia, prevedendo e provvedendo anche con i mezzi e gli istituti sociali idonei a garantire ed assicurare i diritti delle donne e dei figli.

Il matrimonio è, per la famiglia, e, quindi, per i figli in relazione anche agli articoli 29 e seguenti della Costituzione, qualcosa di duraturo. In questa sede è stato ricordato altre volte, ma e me piace ripetere questo concetto, che mi ha particolarmente colpito, un nostro grande, il Mazzini, il quale diceva: « La famiglia ha in sè un elemento di bene raro a trovarsi altrove: la durata. Abbiate dunque, o miei fratelli, siccome santa, la famiglia. Abbiatela come condizione inseparabile della vita e respingete ogni assalto che potesse venir mosso da uomini imbevuti di false e brutali filosofie o da incauti che, irritati nel vederla sovente nido di egoismo e di spirito di casta, credono, come il barbaro, che il rimedio al male sia nel sopprimerla ».

Nella civiltà di ogni tempo, onorevoli colleghi, il matrimonio è stato regolato dalla legge; ciò perchè l'uomo ha sempre considerato il matrimonio ordinato non solo alle soggettive esigenze dei contraenti, ma anche e fondamentalmente ad obiettive esigenze della società. La legislazione matrimoniale significa, pertanto, che gli uomini hanno sempre sentito la grandissima rilevanza sociale del matrimonio. Nel faticoso cammino dalle origini della sua esistenza, dapprima isolato, poi riunito in tribù, poi organizzato in popoli, Nazioni, Stato, l'uomo ha abbandonato il matrimonio poligamico per accettare la monogamia. E, quando, seguendo la regola dei corsi e ricorsi storici, ha abbandonato la monogamia per forme mascherate di poligamia (e la maschera più seducente è il divorzio) ha fatto dei sostanziali passi indietro nel suo cammino verso espressioni comunitarie più autenticamente umane. Naturalmente non è il divorzio « in sè » il responsabile di questi regressi, ma il clima morale che genera il divorzio e che dal divorzio è nello stesso tempo condizionato.

Nella Roma repubblicana il divorzio era considerato una grave offesa ai costumi. Nella Roma imperiale divenne una prassi, una consuetudine dei ceti dirigenti accettata, indiscussa e largamente praticata.

Domandiamoci ora: esiste una ragionevole diversità tra il divorzio in senso pieno ed il piccolo divorzio prospettato dalla proposta di legge Fortuna-Baslini? In altre parole: se « il piccolo divorzio » non fa che riconoscere le obiettive ed insanabili fratture di una vita coniugale, non lo si potrebbe considerare come non lesivo della

intrinseca perennità del vincolo matrimoniale?

Desidero sottolineare, a questo punto, che in ogni Paese in cui il divorzio è stato introdotto come piccolo o piccolissimo, le cause di divorzio sono andate sempre aumentando sino a giungere, nei casi estremi, sia al divorzio consensuale, per il quale il giudice non ha che da registrare la comune volontà dei coniugi senza richiedere un valido motivo, sia al divorzio automatico che subentra *ope legis* non appena sia trascorso un periodo di separazione di fatto dei coniugi. Le menti più illuminate dei Paesi a legislazione divorzista, non si pongono più il problema se il divorzio sia utile o meno, sono tutti d'accordo che è una legislazione dannosa e, nell'impossibilità di fare una sostanziale marcia indietro, vanno studiando i mezzi per limitarne i danni. Come è già stato ricordato, nell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dove il divorzio fu introdotto come uno dei primi contributi positivi della rivoluzione proletaria, visto l'alto, crescente numero dei matrimoni falliti e il grave danno che ne derivava alla edificazione dello Stato socialista, il divorzio viene oggi bollato come espressione di una mentalità piccolo borghese.

La Commissione legislativa per la riforma del divorzio, in un altro Paese, l'Inghilterra, deplora (1966) il fatto che si spende più pubblico denaro per registrare i casi di fallimento di matrimoni che non, come sarebbe più giusto, per prevenirli attraverso il funzionamento di consultori matrimoniali.

La carenza di intesa, di particolare carica affettiva e di impegno reciproco, che caratterizza un legame che ogni contraente sa di poter sciogliere più o meno *ad libitum*, si riflette in maniera estremamente negativa sullo sviluppo della personalità dei figli i quali, fin dalla più tenera infanzia e poi sempre nello svolgersi dei processi evolutivi, hanno assoluto bisogno del caldo ambiente familiare nel quale percepiscono e recepiscono il fluire della reciproca comprensione, della reciproca stima, dell'affetto, della dedizione e dell'amore.

Si potrebbe qui obiettare, onorevoli colleghi, che, proprio perchè i figli hanno bisogno di un sereno ambiente domestico, è disumano costringerli a vivere in famiglie esistenti solo di diritto, ma ormai inesistenti di fatto; il divorzio, consentendo a questi genitori di rifarsi una vita, offre ai figli la possibilità di trovare in nuovi ambienti familiari quelle particolarità di atmosfera affettiva di cui necessitano.

Questo ragionamento però, come tutti quelli basati esclusivamente sui sentimenti, è illusorio, ingannevole e, come tale, lontano dalla realtà. Di ciò sono consapevoli perfino i proponenti del disegno di legge, i quali, all'articolo 5, prevedono che i figli possano essere dal giudice affidati ad un educatore o collocati in istituti di rieducazione. Se ciò non avviene e il figlio è affidato a turno ad uno dei genitori, avremo in concreto alcune possibilità: vivendo ora col padre ora con la madre, il figlio sentirà separatamente i due genitori e vedrà sempre dipinto il genitore assente come il colpevole della situazione; così imparerà consciamente e consapevolmente o inconsciamente e inconsapevolmente a disprezzare, se non a odiare, sia il padre che la madre. Le conseguenze di questa situazione le lasciamo alla immaginazione! . . .

Se, ad esempio, uno o entrambi i genitori si risposano — e questa, peraltro, è provato essere la più frequente evenienza nei casi di divorzio — è assurdo ipotizzare che il nuovo genitore legale possa sostituire l'affetto del genitore naturale. E se poi dal nuovo matrimonio nascono altri figli, il problema si complica di più e in maniera talmente intuitiva che non è il caso di continuare a parlarne; ricordiamo l'esempio classico di quella coppia di attori americani i quali parlano dei giuochi che fa la prole e la moglie, rivolgendosi al marito tutta sorridente, dice: « I miei figli con i tuoi figli giuocano con i nostri figli ».

Un altro grave problema sociale è rappresentato dal costituirsi di un circolo vizioso nel quale il divorzio diviene causa ed effetto. Sapendo *a priori* che il matrimonio può essere sciolto e che sussiste la possibilità di passare a nuove « esperienze coniugali », aumenta il numero dei matrimoni in età giovanile, caratterizzati nella loro grande

maggioranza dalla « instabilità psicologica nelle cose d'amore », dalla mancanza di una visione di insieme della vita in cui il matrimonio si inquadra, dalla inclinazione eccessiva verso i beni terreni, i piaceri, e così via . . .

Negli Stati Uniti d'America, dove l'età media dei matrimoni è tra le più basse e il tasso di nuzialità più alto, circa il 25 per cento dei matrimoni giovanili finisce con il divorzio. Se due adulti, come sostengono i divorziati, riconoscono l'errore commesso nell'aver contratto matrimonio e liberamente decidono di rescindere o sciogliere il legame, ormai ridotto a brandelli, a pura formalità legale, il rispetto della libertà di coscienza esige che non ci si opponga a questo intendimento.

Su questo tema, viene impostata, quindi, una delle più insidiose argomentazioni: « Che il divorzio appaia ai cattolici come un male » dicono i divorzisti « perchè così dice la loro fede, è un loro affare privato: impegna loro come individui davanti alla loro Chiesa e a Dio, in maniera tale che una volta che sono sposati validamente non possono più divorziare per risposarsi; ma a chi non abbia questa fede, a chi quindi abbia una coscienza " laica " il matrimonio non appare come un istituto indissolubile: il divorzio appare come lecito.

Pertanto, lo Stato italiano deve consentire a costoro di seguire questa loro coscienza, giacchè negare il divorzio vuol dire opprimere la libertà dei non cattolici. Anzi, gli stessi deputati e senatori cattolici, se vogliono essere coerenti con i princìpi del Concilio Vaticano II, intorno alla libertà di coscienza, devono appoggiare una legge introduttiva del divorzio, per consentire ai non cattolici di agire secondo la loro coscienza ».

E ancora dicono molti: « Il divorzio — beninteso il divorzio per il matrimonio civile, non già per quello religioso — sarebbe qualche cosa da cui il cattolicesimo non avrebbe nulla da temere; sarebbe un banco di prova che servirebbe a separare i veri cattolici, che non divorzierebbero mai in omaggio alle loro profonde convinzioni, dai non cattolici o dai falsi cattolici. Un banco di prova, che, in questo nostro cattolicesimo, spesso formalistico, darebbe i suoi frutti di verifica e di sincerità ».

Sono questi degli argomenti che nella loro apparente corrispondenza alla mentalità superficiale di oggi, incline alla libertà individuale e alla interiorità della fede e della morale, fanno larga presa soprattutto sui giovani. Gli argomenti suddetti avrebbero una qualche consistenza se quello del divorzio fosse soltanto un problema di coscienza individuale, basato sulla libera e spontanea adesione del singolo, un atto di pura morale interna che non tocca alcun altro e riguarda soltanto chi lo compie.

Da un attento esame, però, si può osservare: anzitutto il divorzio parte per lo più dall'iniziativa di uno dei due coniugi, il quale chiede il divorzio per motivi suoi propri, calpestando le ragioni e i sentimenti dell'altro coniuge. Così il divorzio, che « può apparire esercizio di libertà per uno dei coniugi, diventa per l'altro coniuge oppressione e negazione della sua propria libertà, della sua propria personalità ». E in secondo luogo il divorzio è chiaramente « un fatto sociale » che interessa la famiglia e l'intera società: un fatto, dunque, del quale la società e la legge non possono assolutamente disinteressarsi.

Ora, se ci sono serie ragioni per negare l'istituzione del divorzio e mantenere l'indissolubilità della famiglia, lo Stato non può non tener conto di tali ragioni, perchè « esso ha il dovere di tutelare ciò che da un punto di vista razionale e di diritto naturale risulta essere un bene sociale », così come ha il dovere di impedire ciò che va contro il bene sociale a vantaggio del bene egoistico, individuale, del singolo.

Lo Stato ha grandi compiti e responsabilità derivanti da princìpi morali del diritto naturale e a questi princìpi devono essere ispirate le leggi per la garanzia e la tutela della collettività. Quindi, non solo lo Stato deve prevenire e punire azioni in qualunque modo lesive del diritto, dei beni e della persona altrui, ma anche quelle azioni che contrastano, che attentano e danneggiano, in modo particolare, il bene comune, il bene sociale, il bene della collettività.

Considerato che nella società — e questa peraltro è una legge inconfutabile — tanto più elevato è il livello culturale, tanto maggiore è la possibilità di realizzare compiutamente l'obiettivo della migliore condizione di vita, ecco lo Stato imporre l'obbligo dell'istruzione. Poichè la dignità dell'uomo e il benessere della società esigono un'equa distribuzione dei beni — per una legge economica naturale — nel reciproco rispetto dei diritti e dei doveri, ecco lo Stato regolare con leggi i rapporti di lavoro, stabilire un adeguato livello salariale minimo, eccetera. Poichè procurarsi volontariamente lesioni o mutilazioni comporta un carico negativo nei riflessi della società, lo Stato punisce chi si procura lesioni corporee volontariamente o chi tenta di farlo.

Questi pochi esempi, da me citati, convincono della necessità di non indulgere al presunto bene particolare, quando ciò contrasti con il bene comune, con il bene della società, con il bene collettivo.

Ed *a fortiori* non si può neppure indulgere a casi pietosi, perchè i casi pietosi non solo esistono nella sfera familiare, ma in tutti i campi dell'attività umana. Il coniuge tradito, il coniuge dileggiato, l'individuo derubato di tutti i suoi averi, la madre desolata per le inguaribili sofferenze del figlio, coloro che uccidono in un momento di smarrimento, non sono forse casi pietosi? Dietro ogni delitto si sappia che vi è quasi sempre una storia triste e squallida che vale a far comprendere meglio il perchè del fatto delittuoso.

Di ciò tiene conto la legge, infatti, concedendo le attenuanti, ma non cancellando il reato come non fosse mai esistito. Il detto *dura lex sed lex* deve trovare applicazione anche nella legislazione familiare. Il bene derivante alla comunità dalla stabilità del vincolo è troppo grande perchè si possa rinunciarvi per la considerazione di casi particolari, per la considerazione di casi pietosi.

Desidero a questo punto leggervi le parole di qualcuno, che abbiamo sentito già ricordare in quest'Aula; Salandra, infatti, ha scritto: « L'istituto del matrimonio, quale organizzato dal nostro codice civile sulla base della indissolubilità assoluta, non fu mai un'invenzione dei legislatori, fu un ideale trasmesso dalla coscienza del Paese per una lunga tradizione di secoli; molti sentimenti popolari si sono di poi trasformati e mutati, ma rimane salvo quello dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Di fronte a questa per noi incontestabile verità di fatto, noi non riconosciamo la necessità giuridica dell'introduzione del divorzio e non crediamo alla sua utilità sociale. L'istituto del divorzio ha in sè una fatalità logica di evoluzione alla quale non possono resistere i costumi, le leggi, i magistrati... Della riforma non riconosciamo l'opportunità, non la necessità politica o giuridica, non l'utilità sociale, non la giustificazione scientifica. La indissolubilità matrimoniale che fu ideale costante della nostra gente, noi reputiamo vanto e dovere nostro trasmettere intatta ai nostri figliuoli ».

Si sente spesso invocare il divorzio come necessaria « scelta di civiltà ». Il fatto che in Italia ed in poche altre Nazioni il divorzio non sia riconosciuto, viene preso ad indice di arretratezza di cultura e di civiltà. Rispondiamo: la civiltà non si misura solamente dal grado di benessere dei cittadini, dalla entità di sviluppo tecnologico, dalla capacità di inviare uomini nello spazio. Se così fosse, l'Italia non sarebbe stata un Paese civile, considerato che, per un coacervo di note ragioni geofisiche, politiche o storiche, è stata sino a pochi decenni orsono un Paese sostanzialmente povero.

Tutto il mondo ha sempre riconosciuto all'Italia l'appellativo di « faro della civiltà », in virtù di quei contributi di scienza, di arte e di cultura dei quali, dai tempi del diritto e dell'arte romana e del rinascimento, il nostro Paese è stato il più alto depositario ed il più largo dispensatore. Se ciò non bastasse, e se il divorzio, come si sostiene, fosse veramente indice di civiltà, dovremmo considerare più civili di noi i Paesi divorzisti del Terzo mondo, i quali, non per loro colpa, sono ancora a livelli di civiltà più vicini a quelli delle società primitive che al nostro. Nè questi Paesi hanno visto crescere la loro civiltà in virtù del divorzio.

Queste argomentazioni potrebbero sembrare polemiche; esse lo possono essere nella misura in cui lo è l'eguaglianza: divorzio-civiltà. Ma una considerazione della storia dell'umanità conferisce invece ad esse il carattere di realtà innegabile.

Soffermiamoci fugacemente, soffermiamoci solo per un attimo, a quello che dicono le statistiche ed i sondaggi di opinione: la percentuale delle separazioni legali accordate in Italia negli anni compresi tra il 1963 e il 1967 non supera il 2 per cento dei matrimoni: nell'anno 1963 su 470.200 matrimoni, 5.779 separazioni, nell'anno 1967 su 379.768 matrimoni, 6767 separazioni.

Anche accettando integralmente le opinioni dei divorzisti che le separazioni di fatto « illegali » sarebbero quattro volte tanto, si arriva ad una media di otto matrimoni falliti ogni cento contratti. Il che significa certamente, per i fautori del divorzio, che l'inscindibilità del vincolo è diventata insopportabile per la media del popolo italiano.

In un regime democratico, quando si dice « il popolo » si intende almeno la maggioranza dei cittadini elettori. È accertato e da tutti ammesso che la maggioranza del popolo italiano è contraria al divorzio.

La più seria indagine statistica al riguardo è quella condotta dal noto istituto Doxa, fatta per campione in tutta Italia. Ebbene: da dieci anni a questa parte, su cento italiani maggiorenni intervistati, la percentuale massima è quella del 1959 con 31 italiani favorevoli al divorzio, nel 1966 con 30!

Del resto è noto che i fautori del divorzio, compreso il deputato proponente, sono contrari ad un *referendum* popolare in argomento, sapendo di essere in minoranza! (Lo hanno pubblicato i quotidiani del 1967).

A conclusione di questi primi dati statistici, vorrei citare testualmente le parole di Prezzolini: « Ho abitato per più di trenta anni in America. Credo che questo Paese sia, dopo la Svezia, quello dove il divorzio è più comune e però temo che le grandi speranze che hanno i separati in Italia sarebbero seguite in molti casi da una delusione se ottenessero il divorzio; e soprattutto che la sorte dei figli, in caso di divorzio, sarebbe più disgraziata. L'esperienza degli Stati Uniti dimostra che il divorzio non è un toccasana, non è la porta della felicità ».

Per quanto riguarda, poi, il rapporto tra il divorzio e i figli illegittimi, osserviamo che la situazione dei figli illegittimi è immensamente infelice sotto tutti gli aspetti; le cause del fenomeno dei figli illegittimi sono naturalmente molteplici. Tuttavia nei Paesi divorzisti gli illegittimi sono sempre molti di più che nei Paesi senza divorzio. Infatti, cito qualche esempio, nella Svizzera su mille matrimoni abbiamo 107 divorzi e 47 figli illegittimi, mentre in Svezia su mille matrimoni abbiamo 156 divorzi e 131 illegittimi!

Questi dati dimostrano quasi sempre un notevole parallelismo tra il numero dei divorzi ed il numero dei figli illegittimi e non il rapporto inverso che sarebbe da attendersi se il divorzio costituisse un valido motivo di freno alle relazioni extramatrimoniali. È evidente, dunque, che più aumentano i divorzi, più aumentano gli illegittimi; il divorzio quindi non opera una bonifica familiare e sociale, ma risulta un fermento di corruzione nell'organismo sociale e di infelicità per la prole.

È accertato, poi, che il divorzio, una volta ammesso, aumenta sempre, talvolta dilaga. La regola vale per tutte le Nazioni. Si inizia con alcuni pochissimi casi, molto circoscritti. Poi, fatalmente, i casi si estendono. I primi anni il numero dei divorzi è basso. Poi aumenta sempre, fatalmente.

Citiamo un solo esempio significativo, quello degli Stati Uniti: nel 1890 il numero dei divorzi era di 33.461; il rapporto tra matrimoni e divorzi era di uno su 18,2; nel 1963 i divorzi erano 428.000 e il rapporto tra matrimoni e divorzi era di 1 su 3,8.

Siamo dunque giunti ad un divorzio ogni 3,8 matrimoni!

La relazione tra divorzi, delinquenza minorile, pazzia, prostituzione, infanticidio è ammessa da tutti gli studiosi. Quindicimila tra giudici, psichiatri, educatori americani interrogati su « quale fosse secondo loro la prima ragione delle trecentomila traduzioni annue in tribunale dei minorenni, di

ragazzi americani dai dieci ai diciannove anni e delle centomila incarcerazioni », risposero concordi: « Il crescente numero dei divorzi in America ».

In un documento di eccezionale valore, il rapporto Hoover, all'ONU su « Divorzio e delinquenza in America », è scritto che « il numero complessivo dei ragazzi al di sotto dei 18 anni rappresenta il 45 per cento di tutte le persone arrestate. E nella quasi totalità dei casi trattasi di figli di divorziati ». In un altro documento statistico pubblicato dalla *Juvenile Court* (il tribunale dei minorenni) di Chicago si ha questa sconcertante statistica: « . . . l'80 per cento, senza eccezioni, riguarda figli di divorziati ».

Una delle concause, e non certamente l'ultima, quindi, dell'espandersi del fenomeno della delinquenza minorile, dell'aumento delle gravi turbe dell'infanzia e dell'adolescenza (nel senso del carattere, dell'indole) è certamente la disgregazione totale della famiglia: in media il 20 per cento dei delinquenti giovanili (e con punta estrema del 58 per cento in Belgio) proviene da famiglie di divorziati e il 65 per cento dei figli dei divorziati rientra nel numero degli anormali, dei delinquenti, dei disadattati sociali, dei soggetti con gravi turbe di carattere.

Il problema dei figli, anche sotto tale profilo, è innegabilmente di estrema gravità! In un matrimonio minato dalla consapevolezza della risolubilità del vincolo il figlio rischia di essere considerato più una accidentalità e un peso per la libertà dei genitori, che non la più alta espressione dell'amore reciproco.

Esaminiamo altre considerazioni! Dicono i divorziati che la vera disgrazia dei figli è la crisi della famiglia: quando marito e moglie litigano dalla mattina alla sera oppure la loro vita in comune è soltanto un'ipocrisia, questo tipo di convivenza non dà nessun beneficio ai figlioli, è molto meglio una leale separazione. Sin qui i divorzisti potrebbero aver ragione. Ma chi ha detto che per i figlioli sia un bene che i genitori si risposino, che le famiglie si moltiplichino, che si crei una confusione di padri e madri? La soluzione migliore per i figli è certamente, in questi casi, una separazione responsabile nella quale i coniugi falliti come tali cerchino di non fallire come genitori, si sappiano sacrificare per i figli che hanno messo al mondo. La tragedia del divorzio per i figli è però un'altra e si può cogliere non soltanto sul piano psicologico ma anche su quello sociologico. Quando il vincolo matrimoniale è diventato fragile, precario, si moltiplicano a dismisura le famiglie che si sfasciano al primo litigio per un qualsiasi futile motivo.

La stampa italiana, che per anni ha mantenuto il dibattito sul divorzio nella sfera delle astrattezze filosofiche e delle curiosità giuridiche, comincia a scendere sul terreno della realtà e a raccogliere l'eco dei primi allarmi. Leggiamo così, non sulla « Palestra del Clero » ma sulla « Stampa » di Torino del 15 marzo 1970, un articolo di Nicola Adelfi, che credo sia stato già ricordato in quest'Aula. Scrive l'Adelfi: « Ho ricevuto un gruppo di lettere; sono donne a mandarle a me, divorzista. Ed hanno ragione da vendere. Udite: " se un marito ottiene il divorzio, magari dopo molti anni di matrimonio, probabilmente perchè ha voglia di ' merce più fresca ", la moglie divorziata perde il diritto all'assistenza mutualistica e alla pensione di reversibilità. Infatti mutua e pensione spettano alla moglie nuova. La " vecchia " viene così a trovarsi sul lastrico senza nessuna sua colpa. Si dirà che il coniuge le corrisponderà gli alimenti. Già: ma se è un operaio o un pensionato, quanto le potrà dare? E se un uomo ottiene due o tre divorzi e mettiamo che guadagni 200 mila lire al mese, alle due o tre ex mogli, quanto potrà corrispondere? ". Ancora una domanda: " queste povere divorziate, private anche della pensione vedovile, non andranno ad affollare i ricoveri di mendicità già così gremiti? ". E questa è la conclusione: " La legge sul divorzio è voluta dagli uomini ed è concepita a esclusivo vantaggio degli uomini " ».

Commenta a questo punto l'articolista: « Penso che la legge sul divorzio debba essere congegnata in modo da evitare, con estrema chiarezza, ogni possibile offesa alla giustizia. Il Parlamento potrà e dovrà farlo. Se non ci riuscirà prevedo che la sua vo-

lontà sarà poi annullata in sede di *referendum* popolare. Anch'io, laico e divorzista, voterò contro il divorzio ».

Le proteste femminili sono destinate, naturalmente, a moltiplicarsi se la proposta verrà approvata dal Parlamento. Leggeremo allora sui giornali italiani quello che si legge ogni giorno sui giornali dei Paesi divorzisti.

Nel quotidiano svedese « Expressen » del 1° novembre 1969, è apparso un dibattito tra il sindacato delle divorziate e il sindacato dei divorziati.

L'Unione femminile « Nike » (il sindacato delle divorziate) si sta battendo per la pensione alle donne divorziate e scrive: « Una moglie può essere stata donna di casa per venti-trenta anni. Una volta divorziata, se il marito si risposa e muore dopo qualche anno, sarà la nuova moglie ad ottenere la pensione per le vedove, mentre la prima, che non conosce un mestiere e non ha un lavoro, non ottiene nulla. Perde gli alimenti che forse aveva mentre il marito era in vita ». Sullo stesso quotidiano svedese replica il signor Moller, vice presidente del sindacato dei divorziati: « La donna usa l'uomo come un articolo da consumare e da buttare. È di moda per la donna sposare e divorziare. Essa sfrutta, senza riguardo, i bambini per raggiungere i propri scopi. È così infedele come l'uomo, ma è più furba. Si procura facilmente un altro uomo, finchè non si stufa anche di lui ».

Il signor Moller illustra gli scopi del suo sindacato: « Esso si mette personalmente in contatto con il cliente, lo avverte della situazione spaventosa che segue il divorzio, lo aiuta a risolvere il lato burocratico, a rivolgersi all'autorità, a procurarsi un avvocato e a far ricorso al momento giusto ».

Il signor Moller conclude: « L'uomo non trova nessuna abitazione e spesso finisce in una stanza ammobiliata o addirittura sotto i ponti. Beve e si droga forte per consolarsi, mentre a casa sono rimasti la ex moglie e i figli. È colpa dell'autorità se l'uomo rimane, con il divorzio, senza abitazione; sono le autorità che ci cacciano in strada ». Non sono però soltanto i figli od i coniugi le vittime del divorzio.

C'è una vittima che il lettore italiano difficilmente può immaginare: è il contribuente.

Il costo del divorzio è altissimo per lo Stato, sia per le spese della miriade dei processi fatti ogni anno, sia per gli alimenti alle donne divorziate e ai figli, che gli ex mariti non vogliono e non possono pagare.

Nel rapporto della Commissione legale britannica per la riforma del divorzio, si lamenta la somma sproporzionata di denaro pubblico spesa per sciogliere i matrimoni, in paragone della piccola somma spesa per i consultori matrimoniali. « Noi siamo impressionati dal lavoro svolto dai consultori matrimoniali nel preparare le giovani coppie al matrimonio e speriamo che saranno messi in grado di estendere il loro lavoro. Se più matrimoni saranno salvati dal fallimento crediamo che la medicina preventiva di preparazione prima del matrimonio e di aiuto durante il matrimonio sarà molto più adatta che non i tentativi di intervento dopo che il fallimento coniugale è accaduto ».

Il Governo inglese si sobbarca ogni anno una spesa di 30 milioni di sterline — 45 miliardi di lire — in sovvenzioni a mogli divorziate (« La Stampa », 23 aprile 1970).

Sono molti i mariti in Inghilterra che si rendono insolvibili, spariscono dalla circolazione, oppure, per il loro magro stipendio, non sono in grado di far fronte ai bisogni di due o più famiglie. Da questa triste realtà è nata la proposta di Colin Gibson, esperto di problemi legali e sociali della Università di Londra, per una forma di assicurazione nazionale governativa, intesa a garantire un reddito adeguato alle mogli e ai figli in caso di divorzio. Il problema non è soltanto inglese.

In Germania, il presidente della commissione per il diritto matrimoniale, Kurt Rebmann, ha dichiarato, in un'intervista recente a « Spiegel », che la pensione per le divorziate è allo studio, aggiungendo però: « Le cifre relative a questa forma di previdenza al momento risulterebbero eccessivamente costose e quindi difficilmente sostenibili da parte dello Stato: si tratterebbe di 2 miliardi di marchi ». E che dire poi, del problema

dei « fuori legge » del matrimonio? È questo un costo indiretto del divorzio che è impossibile valutare; le famiglie disgregate non legalmente ma come conseguenza di un costume matrimoniale deteriorato dopo anni di pratica divorzista! . . .

In America, in Inghilterra e in ogni Paese dove c'è il divorzio, queste famiglie fuori legge si contano a centinaia di migliaia. Uno dei coniugi, generalmente il marito, abbandona la famiglia, parte per ignota destinazione, cambia lavoro, nome e città, se ne perdono le tracce completamente! E in tal modo ecco crescere ogni anno l'immensa giungla dei fuori legge del matrimonio, vera piaga sociale per i Paesi divorzisti, ecco come si raggiungono dimensioni gigantesche, fortunatamente ancora ignote alla nostra società!

Sono precisamente questi « fuori legge del matrimonio » che i divorzisti nostrani credono di eliminare col divorzio, mentre, invece, l'esperienza di tanti Paesi del mondo ha dimostrato che il divorzio peggiora definitivamente la situazione, come fattore determinante di disgregazione familiare.

P R E S I D E N T E . La interrompo unicamente per richiamarla al suo stesso impegno riguardo all'orario.

C E R A M I . D'accordo, signor Presidente.

Si legge nella recente ricerca di Henry H. Foster jr. (« Current statistic on Marriage, Divorce and the family »): « Storicamente l'abbandono del tetto coniugale è stato sempre il divorzio dei poveri e negli Stati Uniti il numero di queste separazioni di fatto, ogni anno, è stato circa identico al numero dei divorzi ».

Il divorzio non è soltanto un guaio per i danni che direttamente porta, ma anche per i riflessi indiretti sul costume e sul comportamento della gente.

Il fenomeno dei separati di fatto, dei fuori legge del matrimonio, non è soltanto americano, ma comune a tutti i Paesi divorzisti e per nulla risolto dal divorzio, anzi, naturalmente, incrementato. Per esempio in Inghilterra.

In Italia il fenomeno ha dimensioni assai più ridotte, nell'ordine di qualche migliaio di persone e non è vero quindi, come sostengono i divorzisti, che i « fuori legge del matrimonio » sono alcuni milioni.

L'inesistenza di statistiche e perciò la falsità delle cifre, sbandierate dalla Lega italiana per il divorzio, è stata riconosciuta da una fonte non sospetta, cioè dallo stesso onorevole Fortuna, il quale ha ammesso alla Camera: « Non abbiamo quindi conoscenze specifiche sulle statistiche, ma questa assenza di statistiche non ci propone la liquidazione di questo argomento ». (Discorso del 1° aprile 1966).

Naturalmente, anche se le cifre vere sono molto più ridotte, il problema va affrontato lo stesso, ma con strumenti veramente adatti e moderni: i consultori matrimoniali, i tribunali della famiglia, il miglioramento dei processi civili di nullità matrimoniale.

Se questa disamina affrettata è vera, ed è vera, occorre vedere quali sono le cose di cui ha veramente bisogno il nostro Paese e che riteniamo siano prioritarie rispetto al divorzio.

Di lavoro, di prosperità, di libertà, di giustizia, di concordia, di pace, ha bisogno l'Italia; ma soprattutto ha bisogno di una cosa: il nostro Paese ha bisogno di famiglie sane. Da questo valore tutti gli altri valori derivano; senza di questo tutti gli altri valori saranno in pericolo.

L'obiettivo ultimo di chi è responsabile, in ogni campo, del bene del popolo italiano, deve essere la famiglia: la famiglia d'amore, la famiglia di pace, la famiglia unita, la famiglia onesta, la famiglia che lavora ed educa, la famiglia che riconosce il suo « mistero » e lo realizza, lo vive, a costo di qualsiasi sacrificio.

Di sposi fedeli e uniti, di genitori votati ai figli, di figli rispettosi, nell'amore verso i genitori, ha bisogno l'Italia!

Riaffermare il valore caratterizzante di questa stabilità fondata sulla indissolubilità del matrimonio è, dunque, a mio avviso, la prima sostanziale risposta da dare all'attuazione di una positiva politica della famiglia che voglia riconoscersi nel disegno costituzionale.

Essa deve dare concretezza all'idea-forza della famiglia quale comunità primaria della quale il diritto riconosce i valori storicamente realizzati, garantendone ed indirizzandone lo svolgimento; alla luce di questa concezione, va affrontata la riforma del diritto di famiglia i cui princìpi significativi a me sembrano essere i seguenti: il riconoscimento della concorrente e paritaria posizione dei coniugi nel trovare da sè le regole della loro convivenza; l'inesistenza di diritti dei singoli membri che possano superare i diritti autonomi del gruppo; la affermazione dell'eguaglianza e della unità della società coniugale, nei suoi riflessi sull'organizzazione della vita domestica, sulla educazione dei figli, sulla posizione patrimoniale dei singoli; il superamento di ogni concezione gerarchica della famiglia, anche in connessione alla nuova condizione che la donna ha assunto nella realtà economica, sociale, spirituale, culturale del nostro Paese; l'individuazione della peculiare funzione educativa che i genitori debbono svolgere nei confronti dei figli; l'affermazione di precise responsabilità e doveri di ciascuno, nella sua posizione all'interno della comunità; la distinzione tra il modo di disciplinare l'ordine interno della famiglia e quello di regolare l'ordine interno della famiglia verso l'esterno; il superamento, in sede di revisione degli istituti successori, dell'ormai anacronistico concetto patriarcale di famiglia, a vantaggio della comunità coniugale modernamente intesa; il riconoscimento del diritto di tutti i figli nati fuori dal matrimonio all'educazione, all'istruzione, al mantenimento da parte del genitore o dei genitori naturali, senza tuttavia cadere nell'equivoco di ritenere che il puro fatto della procreazione determini di per sè la comunità familiare; l'istituzione di un autonomo organo giurisdizionale, a composizione non esclusivamente tecnica, capace di intervenire, in particolari momenti della convivenza familiare, in termini non necessariamente contenziosi, nè con effetti di tipo direttamente sanzionatorio.

Il complesso di tali princìpi normativi non deve, però, esaurirsi in se stesso: tanto più esso contribuirà a dare un nuovo volto alla famiglia, quanto più si inserirà in una politica che persegua la sua valorizzazione accrescendone veramente i reali poteri.

Sotto questo profilo, portare avanti una politica per la famiglia, vuol dire ricercare un nuovo equilibrio tra strutture economiche e strutture civili, tra pubblici poteri e forze sociali; in questo senso l'assetto autonomistico che con l'istituzione delle Regioni ci accingiamo a dare al Paese, costituisce una occasione estremamente favorevole e propizia affinchè la famiglia possa trovare in questo più articolato assetto un ruolo partecipativo pari alla sua funzione ed al contributo che da lei la società civile può attendere.

È con questa visione aperta e globale dei problemi della famiglia, che le forze politiche devono misurarsi se vogliono dare al Paese il senso di averne colto le aspirazioni più autentiche e profonde.

Ebbene, onorevoli colleghi, come otterremo questo?

Con il divorzio? Sanzionando e premiando l'infedeltà? Favorendo l'egoismo? Dicendo agli sposi, quando sorgono i primi dissapori, quando l'egoismo del cuore e dei sensi li spinge all'infedeltà e al tradimento: « Coraggio, continuate per questa brutta via, tanto c'è sempre a vostra disposizione una soluzione, per di più lecita, riconosciuta dalla società, cioè il divorzio »?

Ma i figli?

« Che ve ne importa dei figli?

Ci sarà sempre un collegio o un orfanotrofio che li accoglierà, alla meglio o alla peggio, e assicurerà loro un pezzo di pane o un mestiere o una professione. E, se verranno su disadattati, feriti nei loro più sacri diritti, i diritti di essere amati dai loro genitori; se, forse, probabilmente, verranno su delinquenti e senza amore, a voi che ve ne importa?

Se diverranno fermento di corruzione, di sventura per tutta la società, beh! non ve la prendete tanto, la vita è fatta così, di interessi, di soddisfazioni. Gli ideali sono chimere, illusioni, basta che tu sia felice con un'altra donna, con un altro uomo ».

No! non di questo ha bisogno l'Italia!

L'Italia ha bisogno di famiglie sane, di matrimoni d'amore, di coniugi severi, di babbi e di mamme per i quali i figli sono tutto.

Ma, per avere famiglie di questo genere, occorre una gioventù sana, onesta, forte di coscienza, che creda agli ideali, che attenda una maturità prima di iniziare una relazione d'amore, che sposi con responsabilità e per vero amore. Di una gioventù che sa che l'amore vero prima che ricevere è donare, è donarsi all'altro coniuge, ai figli, con fedeltà ed anche con sacrificio, per sempre.

Di tali famiglie, di tali coniugi, di tali giovani, di tali fidanzati, ha bisogno l'Italia!

Per il bene di tutti, anche di coloro che hanno spezzato il sacro vincolo e vivono irregolarmente: sia ben chiaro, come persone noi non li giudichiamo, li consideriamo sempre fratelli, nel desiderio che la loro coscienza possa, un giorno, tornare dall'errore alla luce, dal peccato al bene, ma non si può ammettere che il loro triste caso diventi regola per gli altri italiani, per le nuove generazioni.

Tutto ciò che favorisce l'immoralità, lo egoismo, la prepotenza, la passione, l'istinto brutale, la precocità, l'irresponsabilità specialmente nell'amore e nella formazione della famiglia, dovrebbe essere non favorito ma combattuto dallo Stato, dalla scuola, dalla stampa, dagli educatori, dai genitori.

Noi tutti qui, onorevoli colleghi, sentiamo, a questo punto, come cittadini ed uomini politici, responsabili della Nazione, il dovere di muovere un umile ma accorato appello per porre fine, in Italia, alla immoralità, alla sfrenatezza dei costumi, alla speculazione sul sesso, all'espressione oscena, all'esasperazione erotica, alla corruzione perseguita in tanti modi, all'adescamento persino dei minorenni, al fine di arginare queste piaghe deleterie per una sana società qual è e vuole essere la nostra.

Credo che tutti gli italiani onesti siano concordi che occorre unirci per combattere questi mali, queste piaghe. Altro che invocare il divorzio, che tali sventure nazionali favorisce ed esaspera!

Per la famiglia sana e fedele, uniamoci tutti. Per la moralità giovanile, uniamoci tutti. Avremo lavorato per la felicità delle future generazioni e per la prosperità di tutte le Nazioni. Agli stessi sostenitori del divorzio, voglio dire; leviamo ogni preconcetto e approfondiamo il problema. Apriamo un dialogo sincero, volto alla ricerca di quello che veramente è il bene comune della Nazione.

Voi amate i vostri figli, voi non potete non volere la loro felicità e la felicità di tutti i loro compagni. Ed allora non potete non stimare e non augurare a voi, ai vostri figli, a tutti gli italiani, la famiglia fedele ed unita.

Per concludere, onorevoli colleghi, nel confermare la nostra decisa opposizione al divorzio, ci sostiene la convinzione di fare una scelta positiva della famiglia e per lo sviluppo civile del nostro Paese.

Essa si fonda non solo su una lunga e consolidata tradizione morale e giuridica, ma sulla esigenza, profondamente avvertita, di rafforzare le strutture educative della società, di alimentare in essa e per essa una tensione morale e civile senza la quale ogni progresso è apparente, illusorio e ingannevole.

Il nostro non è un « no » immotivato, che scaturisca da una posizione aprioristica o da una volontà di ostruzionismo. Al contrario la nostra è una battaglia per un « sì », un « sì » meditato e motivato alla unità e indissolubilità del matrimonio, ma anche un « sì » ad una revisione critica della legislazione sulla famiglia; un « sì » ad una sana, illuminata ed efficace politica della famiglia che abbracci tutti i problemi e gli aspetti che ad essa si connettono, da quello giuridico-istituzionale a quello sociale, economico, morale, culturale; un « sì » che scaturisca da una visione della famiglia e dei suoi problemi più moderna e più adeguata ai nuovi tempi.

Credo che non si possa costruire una società più umana, impoverendo la fonte stessa della nostra umanizzazione, che è la famiglia, e confido che questo convincimento, così come è patrimonio radicato del nostro popolo, trovi in questa Assemblea rinnovata,

decisa e ferma testimonianza. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, mi accingo a parlare contro il disegno di legge Fortuna-Baslini, con un senso di responsabile preoccupazione. Non tanto perchè in questa ormai lunga e, a mio avviso, non utile discussione si sia detto tutto e si siano approfonditi tutti gli argomenti a favore o contro il divorzio, ma perchè sento ancora quel senso di responsabilità che di fronte a questa innovazione della disciplina del diritto di famiglia mi ha pervaso all'inizio, quando sostenemmo anche da questi banchi, nelle varie pregiudiziali e sospensive, che sarebbe stato opportuna, anche per coloro che sono favorevoli all'istituto dello scioglimento del matrimonio, una profonda meditazione, che non può essere fatta in una Aula dove si discute tra il disinteresse generale. Meditazione per riflettere, attraverso l'approfondito esame del diritto di famiglia, circa l'opportunità di questo nuovo istituto che interviene dirompente nella disciplina della famiglia che è concepita in modo arcaico e risente comunque del tempo, anche se ha dei precedenti e una nobile tradizione giuridica e sociale.

Il problema dei figli, che è stato affrontato in quest'Aula, incombe sulle nostre coscienze e non si può dire che la legislazione vigente — mi riferisco al diritto positivo — sia sufficiente per quanto riguarda il problema dei figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori del matrimonio, i figli illegittimi, i figli adulterini; per cui l'istituto del divorzio interviene in un momento in cui la nostra disciplina soffre di profonde carenze. Ed ecco perchè, onorevoli colleghi, avevamo opposto le ragioni della nostra preoccupazione all'inizio della discussione ed opponiamo oggi le stesse preoccupazioni. Non è opportuno, anzi è audace in senso negativo, approfondire una discussione circa la opportunità di istituire il divorzio, ovvero creare strumenti per sciogliere il matrimonio senza un approfondito esame da parte del legislatore della riforma del diritto di famiglia al fine di creare una disciplina moderna in armonia con le moderne esigenze e con le conquiste di carattere sociale e giuridico-costituzionale.

La soluzione adottata è indubbiamente la peggiore, onorevoli colleghi, che si potesse immaginare. Mentre nell'altro ramo del Parlamento la discussione sulla proposta Fortuna-Baslini è iniziata unitamente ad un approfondito studio del diritto di famiglia, quest'ultimo si è perso per strada e la Camera ha approvato il disegno di legge in esame. Al Senato della Repubblica, dove già altri disegni di legge circa l'approfondimento del diritto di famiglia esistevano, si sta discutendo dell'istituto del divorzio, lasciandosi alle spalle il fondamento, il piedistallo su cui si poteva anche in ipotesi collocare questo istituto.

Ecco quindi, onorevoli colleghi, il rimprovero che faccio al partito di maggioranza relativa, rappresentato in quest'Aula, di non aver previsto l'involuzione in atto e di non aver condotto la battaglia in modo che si potesse discutere — avremmo potuto essere anche noi in ipotesi favorevoli all'istituzione del divorzio — di quest'ultimo unitamente ad un'approfondita discussione tendente alla modifica, al miglioramento del diritto di famiglia in ordine alle nuove conquiste sociali e costituzionali.

Onorevoli colleghi, si è parlato in quest'Aula a lungo — lasciatemi dire, con profonda considerazione delle ricerche che sono state fatte — di concetti, di princìpi generali. Si sono analizzate nel profondo statistiche che possono indicare scelte essenziali, ma a mio avviso non si è esaminato sufficientemente e meditato su un fatto che ha la sua collocazione nella Costituzione della Repubblica, un fatto che deve essere la base di ogni costruzione attuativa o innovativa: dell'istituto dello scioglimento del matrimonio e di tutti gli istituti attinenti al matrimonio.

Onorevoli colleghi, quando si parla, prescindendo dalle scelte essenziali, di opportunità del divorzio, quando si parla di esigenza del divorzio e di necessità ineluttabile della riforma; quando si portano tutti gli ar-

gomenti a favore o contro; quando si esaminano tutti i casi che il nuovo istituto può far scaturire nella vita di relazione, ci si trova necessariamente al punto di partenza. Non è possibile infatti esaminare l'istituto del divorzio senza un punto di riferimento, senza una scelta di carattere morale, senza una scelta di carattere giuridico e di carattere sociale.

Se si parte dalla morale cattolica e dai canoni della fede cattolica, non vi è dubbio che la scelta è facile ed è quella dell'indissolubilità del matrimonio. Se invece noi partiamo da un punto di vista di carattere costituzionale, non dovrebbe esservi dubbio che la nostra scelta non può che essere per l'indissolubilità del matrimonio (a parte questioni morali ecclesiali o clericali) per questioni strettamente giuridiche.

Pertanto, per il giudizio circa l'opportunità dell'approvazione dell'istituto del divorzio, comunque disciplinato, noi non possiamo non partire da una scelta che è a monte. Ora, onorevoli colleghi, io ho già avuto modo di dire che la Costituzione della Repubblica, in fatto di nozione della famiglia, ha fatto una precisa scelta: ha scelto il concetto, posto come norma precettiva, di famiglia come *societas naturalis*. Avrebbe potuto, la Carta costituzionale, proporre all'esame degli studiosi una concezione diversa, basata sul consenso, contrattualistica, societaria. La nostra scelta di carattere giuridico, non morale, avrebbe potuto essere diversa perchè laddove la famiglia si forma — e questa è la concezione — sul consenso, è evidente che si può concepire anche il modo di scioglimento, cioè il dissenso che vanifica il consenso. Ma la Carta costituzionale non pone incerte questioni, il legislatore costituzionale non ha avuto mai dubbi, e l'articolo 29 della Costituzione pone in modo preciso il concetto di famiglia come società naturale basata sul matrimonio, cioè l'atto volontario fine a se stesso si esaurisce con la costituzione del nucleo, con la costituzione della società che diventa una società naturale. Da quel momento, onorevoli colleghi, posta questa scelta — e non è dubbio che noi siamo di fronte ad una norma cogente che non è dato di modificare con una legge ordinaria — noi siamo di fronte ad una società naturale e come tale non cementata contrattualisticamente.

E che significato ha, dal punto di vista della vita di relazione, dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista della sua dinamica, del suo divenire, la società naturale? La società naturale è una società che esiste e sussiste al di fuori della sfera di disponibilità della volontà dei componenti la società stessa. Immaginatevi il rapporto tra madre e figlio, tra padre e figlio, tra i coniugi e il figlio. Il figlio fa parte della famiglia, cioè di questo nucleo di società naturale.

Potete voi immaginare che vi possa essere uno strumento che possa dissolvere il vincolo naturale che si forma e sussiste tra i genitori e i figli? Essendo vincolo naturale, non postula strumenti che possano dissolverlo, proprio perchè è naturale ed è al di fuori della disponibilità della volontà dei componenti la *societas*.

La stessa concezione di vincolo naturale che si stabilisce tra i genitori e il figlio la Carta costituzionale la stabilisce per quanto concerne i componenti originari di questa società naturale, cioè la moglie e il marito.

Onorevoli colleghi, fatta questa premessa ed andando per sintesi perchè è opportuno che, in questa lunga discussione, si vada per sintesi, qualsiasi legge ordinaria — e, nella specie, il disegno di legge in esame — diretta a porre uno strumento atto a sciogliere la società naturale è evidentemente incostituzionale, non è in armonia con la concezione, con la nozione che ci offre la Carta costituzionale, senza parlare poi di altre ragioni di incostituzionalità del disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione.

Non voglio riandare con il pensiero e con l'analisi all'articolo 7 della Costituzione della Repubblica che pone un argine a qualsiasi strumento modificativo della sussistenza del vincolo familiare che si stabilisce tra i due coniugi, e non perchè io assuma che l'articolo 7 abbia recepito nella Costituzione i Patti Lateranensi. Non ritengo, dal punto di vista di un'analisi di carattere prettamente giuridico, che la Carta costituzionale abbia « recepito » i Patti Lateranensi (non vi sto a fare un'analisi ed offrire una di-

mostrazione in merito a questa valutazione di carattere giuridico perchè posso rimandarvi a dei costituzionalisti di grande rilievo, anche cattolici, come il Mortati, che espongono ragioni che io condivido pienamente) ma non si può non ritenere che l'articolo 7 abbia posto un sistema garantista per quanto concerne il matrimonio, cioè qualsiasi modificazione del regime matrimoniale deve essere attuata attraverso un procedimento previsto dalla Carta costituzionale stessa, ossia attraverso il cosiddetto sistema di revisione costituzionale.

Basterebbe questa semplice osservazione, cioè l'impossibilità di aggredire, attraverso una legge ordinaria, una concezione della famiglia posta da una legge di carattere costituzionale — nella gerarchia delle fonti la norma costituzionale sovrasta le norme ordinarie — e basterebbe osservare il sistema garantista che è posto dalla Costituzione per affermare che ogni strumento modificativo del sistema costituzionale che sia proposto attraverso una norma di legge ordinaria è un illecito di carattere costituzionale, vale a dire urta contro l'impossibilità della norma ordinaria di aggredire la norma costituzionale.

Vi potrei parlare anche di illecito internazionale, ma mi voglio fermare a quanto scaturisce da un freddo esame della Carta costituzionale . . .

S E M A . Perchè non affronta il tema dell'illecito internazionale? (*Commenti dall'estrema destra. Richiami del Presidente*).

N E N C I O N I . Lo avrei potuto fare se non avessi preso un impegno di tempo circa la durata del mio intervento.

Devo andare per sintesi perchè l'argomento è vasto ed io mi sono impegnato a parlare per quantacinque minuti e ritengo entro il termine previsto di aver finito.

Ma, onorevoli colleghi, avendo fatto questa premessa, non abbiamo esaurito l'argomento. Si tratterebbe, infatti, in questo caso, solo di una questione di forma, cioè di procedimento legislativo. A questo punto della discussione invece si pone una questione di sostanza. Noi vogliamo pertanto farvi conoscere (come già ha fatto il senatore Filetti) il nostro pensiero in merito al divorzio a prescindere dalla concezione che la Carta costituzionale può aver proposto sia della famiglia sia del sistema garantista per quanto concerne le norme contenute nel Concordato e le norme contenute nelle leggi che lo attuano.

Ho detto all'inizio che occorre sempre ancorare una valutazione ad una scelta di carattere sociale, ad una scelta di carattere giuridico, ad una scelta di carattere morale. Ebbene, io voglio fare un'osservazione (e mi perdonerete questo solo richiamo alle statistiche che sono sempre indicative). Si è detto — ed è una realtà da un punto di vista apparente — che tutte le comunità civili hanno adottato il divorzio: sono rimaste solo l'Italia ed alcune altre comunità, ma vi è una maggioranza assoluta di comunità nazionali di alta civiltà (dobbiamo intenderci anche su questo termine) che hanno adottato l'istituto del divorzio.

Ora io debbo rilevare, onorevoli colleghi, che non possiamo non tener presente che per quanto concerne l'Italia abbiamo una situazione ben particolare. Se esaminiamo le percentuali dei matrimoni religiosi sul totale dei matrimoni contratti in Italia vediamo che i matrimoni celebrati secondo la religione cattolica in Italia nel 1951 sono stati il 97,6 per cento, nel 1952 il 97,6, nel 1953 il 97,4, nel 1954 il 97,6, nel 1955, nel 1956 e nel 1957 il 97,8 e il 97,9, nel 1958 il 98,2, nel 1959 il 98,3, nel 1960 il 98,4, nel 1961 il 98,4, nel 1962 il 98,6, nel 1963 il 98,7.

Non si può pertanto prescindere da questa che è una realtà umana, una realtà confessionale, una realtà sociale. Mentre negli altri Paesi, sia pure di alta civiltà, i matrimoni celebrati secondo il rito ecclesiale cattolico sono in percentuale assolutamente trascurabile, in Italia in tutti questi anni (e potremmo anche risalire nel tempo) la percentuale è stata quasi del 100 per cento, con una costanza di questo fenomeno collettivamente tipico, che indica una determinata scelta di carattere religioso e di carattere morale da parte dei componenti la comunità nazionale.

Attuando il metodo comparativo, nel raffronto non si può prescindere dal fatto che il 100 per cento circa della comunità nazionale nei suoi componenti per quanto concerne il matrimonio ha proposto negli anni passati questa precisa scelta di carattere religioso e morale. Pertanto non possiamo mai comparare degli elementi che sono eterogenei: dobbiamo invece comparare elementi omogenei. Ebbene, questa scelta di carattere religioso e morale ripudia attraverso se stessa l'istituto del divorzio, accettando cioè l'istituto dell'indissolubilità del matrimonio.

A questo punto si è fatto un gran gridare allo scandalo — ed è proprio questo il termine, in quanto non si è ragionato, gridando invece allo scandalo — perchè l'Italia era ancora sotto questa cappa di inciviltà, aveva ancora questa onta — di fronte a scelte precise della comunità nazionale.

Onorevoli colleghi, Émile Zola, che è passato alla storia come un profondo conoscitore dell'animo umano e dei fenomeni di carattere sociale, ha lasciato scritta una massima così incisiva, così scarna ed icastica, che credo possa far giustizia di tutti i casi clamorosi presentati sulla stampa, nei libri che hanno inondato il popolo italiano il quale per tanti anni non aveva conosciuto tale letteratura. Ebbene, Émile Zola ha scritto: « Gli avvocati del divorzio hanno vinto la loro causa raccontando una infinità di storie che provano quanto si sia infelici nei matrimoni indissolubili; lasciate applicare il divorzio e dieci anni dopo si potranno raccontare altrettante conseguenze funeste della nuova legge divorzista ». Émile Zola ha così fotografato il quadro fosco che l'onorevole Fortuna attraverso gli scritti, attraverso i suoi interventi in Parlamento e attraverso i dibattiti in televisione, ha offerto al popolo italiano. In tale pensiero di Émile Zola vi è una profonda verità. Infatti, nessuno come chi, al pari di noi da quarant'anni veste la toga di avvocato conosce i casi dolorosi del matrimonio; ma noi conosceremo ben presto gli altrettanti casi dolorosi che sopravvengono allo strumento del divorzio ed allora noi saremo nostalgici, nel profondo del nostro animo, dei tempi in cui tale strumento che dà la possibilità di sciogliere il matrimonio non vi era.

Onorevoli colleghi, questa non è letteratura e non significa voler accentuare con descrizioni apocalittiche situazioni che noi conosciamo profondamente e che voi uomini di esperienza conoscete e non potete non aver presenti proprio nella vostra coscienza e nella vostra valutazione. Ma pensate: oggi il caso doloroso è indicato come il figlio nato fuori dal matrimonio o il figlio illegittimo o il figlio adulterino; domani, attraverso lo scioglimento del matrimonio, si potranno avere figli nati da diversi nuclei familiari che saranno tutti legittimi. Dicendo questo, onorevoli colleghi, non accusate l'esistenza o l'inesistenza dello strumento del divorzio: dicendo questo voi accusate l'arretratezza del nostro codice civile, accusate la arretratezza di alcuni istituti ereditati passivamente e così recepiti nel nostro codice civile.

La norma contenuta nell'articolo 29 della Costituzione, sotto la rubrica « Rapporti etico-sociali », dice che il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare, e l'articolo 30 dice che « è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio ». E questa norma non è stata attuata, onorevoli colleghi! Siamo ancora agli antipodi di una disciplina attuativa di questo precetto costituzionale. Ecco da dove dovevamo cominciare: dalla riforma del diritto di famiglia. Ed ecco la colpa che faccio al partito di maggioranza relativa che oggi si erge contro innovazioni che ritiene lesive — d'accordo, le riteniamo lesive — dell'unità familiare.

Ma queste norme della Carta costituzionale sono restate lettera morta, mentre era, e doveva essere, esigenza prioritaria e primaria quella di attuare queste norme sì da dare uno statuto a tutti i figli, senza distinzione di particolari situazioni nelle quali sono nati senza averlo chiesto e pertanto senza loro colpa, che trovano una disciplina diversificata ed umiliante.

Ecco il primo punto. E ritenete voi che l'istituto dello scioglimento del matrimonio

possa ovviare a questa situazione, creando situazioni diversificate proprio nel rapporto concreto (non nello stato giuridico) che deve legare e lega i genitori ai figli ai fini dell'educazione, ai fini dell'amorevole presentazione alla vita di relazione?

Onorevole Fortuna e onorevole Baslini, non stiamo qui a fare della retorica veramente vuota e priva di qualsiasi significato sociologico e di qualsiasi significato morale. Se noi fossimo stati nell'alveo delle norme costituzionali che pure, per quanto concerne la famiglia, hanno segnato una via dritta e luminosa, noi avremmo dovuto essere sensibili ai gridi di dolore scaturiti da situazioni che non potevamo, come artigiani del diritto, sanare sia pure attraverso l'analisi, attraverso l'ermeneutica più disinvolta poichè mancavano gli strumenti risanatori. E qualche volta abbiamo dovuto dichiarare il nostro fallimento di fronte a dei casi che, dal punto di vista umano, richiedevano una mano che potesse risolvere la situazione. Siamo rimasti inerti e siamo tuttora inerti. Che ne è stato, onorevoli colleghi democristiani, dei disegni e delle proposte di legge diretti alla riforma, alla modernizzazione del diritto di famiglia? Si doveva proprio subire l'onta di discutere su uno strumento che è dirompente di fronte ad una costruzione che ha i pilastri lesionati, vecchi, che non possono più sostenere il peso di una società che si fa sempre più esigente e irruente? E noi, di fronte ai giovani che non hanno uno statuto, di fronte ai giovani che proclamano il fallimento o la diserzione al nostro dovere di legislatori, di uomini politici, non possiamo che riconoscere che questo rimprovero che ci viene dalla gioventù è meritato. Ma noi non lo saniamo attraverso il disegno di legge Fortuna-Baslini. Io ricordo e ricordo a voi quello che è stato detto in quest'Aula da più parti, e mancherei al mio dovere se ve lo ripetessi. Certo è che in questa materia va anzitutto rilevato quanto sgrammaticato sia dal punto di vista giuridico il disegno di legge al nostro esame. Non mi rivolgo a dei giuristi ma voglio rivolgermi a quelli che giuristi non sono perchè possono capire molto meglio: ebbene un disegno di legge di tanta importanza innovatrice comincia con una affermazione di carattere processuale. All'inizio infatti si dice: il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile. Ho parlato di sgrammaticatura, ma sono stato gentile ispirandomi ad Eufema poichè avrei dovuto usare una parola molto più pesante. Ma dunque un istituto che innova la sostanza viene trattato prima da un punto di vista processuale? Eppure, vivaddio, prima che il giudice dichiari lo scioglimento ci dovrà essere una norma rinnovatrice della disciplina del matrimonio stesso! La norma processuale potrà venire dopo a dare l'*instrumentum*, il *processus* per giungere alle conseguenze.

Ma lasciamo andare queste che, vi dico, sono sgrammaticature, anche se da esse si possono capire egualmente i concetti che si vogliono esprimere. Dicevo dunque che non voglio ripetere quanto vi è stato detto così bene nè voglio riferirmi alla reale commissione per il matrimonio ed il divorzio ed a quel famoso rapporto del 1955 pubblicato a Londra nel 1956 che vi dice come i Paesi divorzisti veramente stanno leccandosi le ferite dell'innovazione ed evidenziando tutte quelle situazioni che sono state lesive della famiglia e della salute fisica e morale dei figli.

Da parte del Guichard è stata detta una cosa veramente profonda: « Il divorzio è il sacramento dell'adulterio ». Meditate questa massima; il senatore Bargellini con la sua grande anima questa mattina diceva che è ancora peggio perchè l'adulterio è ancora amore mentre il divorzio non è neanche quello. Attraverso la massima del Guichard vi rendete conto della patologia del matrimonio; eppure in Italia, in cui il matrimonio è sorretto da una scelta al 98,7 per cento di carattere squisitamente religioso, la patologia del matrimonio ha valori, in percentuale, veramente infinitesimi, nè possiamo non considerare come in quel rapporto che vi è stato ricordato si cerca di far marcia indietro perchè alla patologia del matrimonio sovrasta la patologia del divorzio.

Vi è stato detto anche, e non lo ripeto, che l'Unione sovietica, partita dal libero amore, è giunta oggi alla difesa dell'unità familiare sotto il profilo della prima cellula politica della società.

Noi siamo contrari, onorevoli colleghi, anche per questa manovra portata avanti attraverso delle statistiche false, delle false affermazioni, in un Paese che ormai ha perso di sensibilità, per i falsi che si sono perpetrati a vantaggio di quei cinque milioni di elementi che attendono questo strumento per ritrovare la legittimità della loro esistenza e conferirla ai figli, per coloro che, vestendo la toga, sono venuti meno ad un imperativo categorico che scaturiva non certo da una volontà di sopraffazione, ma dalla fede che avevano scelto, per quegli elementi che si sono staccati dal filone cattolico per abbracciare un neo-marxismo ateo, materialistico, edonistico, che ci ha portato ad una situazione di degradazione morale, tanto che, per quanto concerne l'uso della droga e le malattie veneree, e specialmente la sifilide, l'Italia detiene il primato che aveva una volta la Francia.

Ebbene, onorevoli colleghi, tutte le comunità divorziste oggi stanno facendo macchina indietro per ripristinare un equilibrio che è venuto meno e per ovviare agli inconvenienti che il nuovo sistema ha prodotto.

Consideriamo anche questo nel momento in cui diamo il nostro voto, perchè è nostro preciso dovere. E quando, per superare tutte le difficoltà di carattere costituzionale e di ermeneutica giuridica, si ricorre al concetto di effetto civile e all'orgoglio di uno Stato per stornare da alcuni concetti che pongono il diritto canonico a legiferare in una zona che deve essere riservata allo Stato e si dice che gli effetti civili devono pur sussistere, si ponga mente al 97,8 dei matrimoni concordatari. E su quanto dice l'onorevole Fortuna — uno Stato straniero che si irradia su una zona riservata allo Stato — vorrei domandare alla vostra pratica, alla vostra coscienza e alla vostra scienza di legislatori ormai adusi a interpretare le norme, se, per quanto riguarda gli effetti civili, che sono di competenza dello Stato, si può ritenere effetto civile il divorzio che incide non tanto sugli effetti quanto sull'essenza del matrimonio.

Il divorzio non è un effetto civile del matrimonio; non riguarda l'effetto civile nè allontana gli effetti civili, ma dissolve il matrimonio nella sua essenza.

Queste le ragioni per le quali noi, onorevoli colleghi, abbiamo sostenuto e sosterremo in quest'Aula, liberi da qualsiasi irradiazione, da qualsiasi influenza ecclesiale o clericale, da qualsiasi credenza, nella nostra libera valutazione della situazione, che noi saremmo anche per i casi di scioglimento del matrimonio e vi daremmo anche i nostri voti, ma esaminiamo il diritto di famiglia, riportiamolo ai tempi che noi viviamo, creiamo degli istituti che possano parificare, dal punto di vista morale e giuridico, i figli, e allora si discuterà anche dei casi di scioglimento del matrimonio.

Prima la bomba dirompente che fa franare le strutture portanti della società; questo vogliono alcuni elementi, questo vogliono le componenti più reazionarie di questa società, ma noi, onorevoli colleghi, ci battiamo in purezza di intenti e saremmo pronti ad esaminare qualsiasi soluzione che risolva anche i casi dolorosi. Ma prima di tutto diamo degli strumenti perchè la famiglia resista e possa mostrarsi di fronte ai marosi della società e degli eventi nella sua unità e i figli possano nascere in uno statuto di carattere giuridico egualitario, senza differenze di statuto giuridico, e abbiano quella necessaria tutela perchè si possano presentare nella vita nella pienezza fisica e morale in un clima di educazione e di protezione.

Ecco, onorevoli colleghi, il problema che doveva stare a cuore a noi legislatori ed ecco perchè voteremo contro questo disegno di legge che non soddisfa nessuna delle esigenze alle quali noi siamo sensibili. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Senese. Ne ha facoltà.

S E N E S E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, qualche giorno fa ho letto con stupore su un quotidiano romano, che si definisce « democratico », un titolo a tutta pagina così concepito: « Continua al Senato la sterile battaglia di opposizione al divorzio ». Lo stupore per il titolo mi deriva

dal fatto che possa essere definita « sterile » una battaglia parlamentare quale è quella che sta conducendo la Democrazia cristiana contro il divorzio, solo perchè le forze a noi contrapposte rifiutano pregiudizialmente ogni dialogo inteso, se non altro, a modificare il testo della proposta di legge nelle sue parti che appaiono più contraddittorie e aberranti, anche a voler dare per buone le motivazioni di fondo della stessa, o solo perchè, con riferimento al voto espresso dalla Camera, la nostra posizione, allo stato attuale dei fatti, non dovrebbe prevalere.

In verità il giudizio espresso da quel quotidiano — condiviso, nella sostanza, dallo schieramento divorzista — è agli antipodi dello spirito e della pratica della democrazia.

Perchè è un dovere primario dei rappresentanti del popolo affermare in ogni circostanza — e qualunque sia la prospettiva di successo del loro impegno — i princìpi ideali e politici per i quali essi hanno avuto il consenso della parte del corpo elettorale che rappresentano. Ed in particolare quando un dibattito investa problemi di portata decisiva — ed è certamente il caso del divorzio — per l'avvenire della società.

Per questo motivo, io credo che i Gruppi parlamentari democristiani sarebbero venuti meno al loro dovere, se non avessero deciso di portare avanti la battaglia contro il divorzio al di là di ogni calcolo contingente, derivante dalla pregiudiziale presa di posizione sull'argomento da parte delle altre forze politiche.

Con la nostra battaglia, infatti, non vogliamo assolvere soltanto ad un preciso dovere di coscienza, e ad un altrettanto preciso dovere politico, ma intendiamo anche precostituire le basi per la prosecuzione di questa battaglia, al di là di quello che sarà il voto definitivo delle Camere sull'argomento. Perchè, io ne sono certo, quella sul divorzio è una battaglia che lascerà segni profondi nel corpo sociale del Paese. E credo di essere facile profeta nell'affermare che essa continuerà in molte forme nel Paese, anche nell'immediato futuro, si giunga o non ad una consultazione generale del corpo elettorale su quello che sarà stato l'operato dei due rami del Parlamento.

Questo mio giudizio politico, onorevoli colleghi, muove dal dato oggettivo che la battaglia della Democrazia cristiana è legittimata, in pari misura, sia dall'esigenza di restare fedeli ai nostri princìpi ideali e politici, sia dalla convinzione che la difesa di quegli ideali, sul piano politico e parlamentare, coincide con le specifiche istanze di cultura e di civiltà che sono proprie alla nostra società, ed al sistema politico e sociale che essa ha espresso negli ultimi 25 anni.

Si tratta, dunque, di una battaglia che è ideale e politica nello stesso tempo.

Per noi, infatti, ha pari valore il motivo che combattendola interpretiamo fedelmente le convinzioni etiche e religiose di tanta parte dell'elettorato italiano, e, sicuramente, della totalità del nostro elettorato, e l'argomento che l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione potrebbe determinare dei contraccolpi negativi nell'equilibrio generale del sistema politico e sociale, sul quale si fondano le prospettive di ordinato e costante progresso civile dell'Italia.

Non vi è, infatti, argomento più fazioso tra quelli portati, in Aula e fuori, dai sostenitori del divorzio, di quello che vuole presentarli come campioni di un ordine sociale e civile moderno e avanzato, aperto ai più concreti valori della libertà. E, di contro, vuole presentare gli oppositori al divorzio come i campioni di un ordine sociale e civile chiuso alle istanze di progresso e di libertà, che emergono dalla costante crescita della coscienza sociale e politica di strati sempre più larghi di cittadini.

Credo, infatti, che la battaglia che si combatte nel nostro Paese pro o contro il divorzio sia un aspetto essenziale della battaglia — i cui prodromi sono evidenti in tutte le società più avanzate dell'occidente — che contrappone due concezioni radicalmente opposte dell'ordine civile e sociale futuro.

Una — della quale noi siamo tra i più convinti sostenitori — considera in una visione organica ed unitaria tutti gli aspetti del vivere individuale e sociale, nella convinzione che ciò costituisca il presupposto per l'ulte-

riore progresso civile, economico e sociale dei popoli, nell'ordine e nella libertà.

L'altra — a sostegno della quale si sono schierate in Parlamento forze politiche di segno opposto, senza un minimo raccordo con la oggettiva realtà dei fatti — rifiuta ogni visione organica dei rapporti tra individui e società. E considera gli uni e l'altra come entità assolutamente autonome in via di principio, i cui rapporti altro non possono essere che di conflitto costante.

Conflitto da risolversi, volta a volta, per il prevalere meccanico delle forze in campo in una particolare congiuntura storica.

Questa concezione prevale — incosciamente o meno non importa — in quanti si fanno oggi sostenitori del divorzio. Perchè la sua introduzione nella nostra legislazione contribuirebbe a minare, o ad indebolire, la famiglia. Cioè l'istituzione che, a prescindere da ogni credo religioso, costituisce, senza alcun dubbio, il primo e vitale raccordo tra individui e società.

Le conseguenze negative di questo fatto sono per me evidenti, anche sulla base di quanto sta accadendo in altri Paesi evoluti dell'occidente e dell'oriente, che hanno introdotto, o esasperato, le norme sul divorzio nella loro legislazione.

La più grave e la più immediata è quella che l'introduzione del divorzio accresce la disorganizzazione della società in genere, consentendo, di fatto, una crescita sostanziale delle forze che mirano al dominio della società attraverso il potere di cui dispongono in campo scientifico, economico e finanziario.

Forze che tendono ad estendere il loro dominio in tutti i campi della vita sociale proprio favorendo ed utilizzando il processo di massificazione degli individui, dal momento che tale processo indebolisce costantemente la capacità degli individui di cogliere i nessi essenziali ed i punti di arrivo del moto di trasformazione della società, in quanto esaspera sistematicamente le componenti di esclusivismo e di egoismo che sono proprie alla natura umana.

In altre parole, l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione finirà per risolversi in una operazione che andrà a tutto vantaggio delle forze sociali autenticamente conservatrici e reazionarie. Di qui la palese contraddizione politica derivante dall'atteggiamento che in Parlamento, in materia di divorzio, ha accomunato, sino ad ora, partiti di autentica matrice popolare e partiti che rappresentano, in varia misura e con diverse sfumature, le istanze delle forze di conservazione sociale che operano nel nostro Paese.

Di fronte a questa contraddizione, la nostra battaglia appare ancora più necessaria e politicamente valida in una prospettiva avvenire. Di qui la posizione che ci vede attestati su una pregiudiziale di rispetto rigoroso della volontà che liberamente vorranno esprimere le Camere in materia di divorzio.

Perchè contrastarla fuori della corretta prassi parlamentare, anche se in nome di princìpi e di tesi politiche che consideriamo in tutto rispondenti agli interessi generali della società, significherebbe non solo indebolire la forza della democrazia nel nostro Paese, ma soprattutto compromettere ogni possibilità futura di continuare, con prospettive di successo, l'azione per l'affermazione delle nostre idee sul domani dell'ordine civile e sociale del nostro Paese. Questa nostra posizione che investe i problemi generali di sviluppo della società italiana — e che rappresenta la base politica essenziale della nostra decisa battaglia contro l'introduzione del divorzio nella legislazione italiana — non ci preclude lo spazio per un impegno di merito sui contenuti specifici della proposta di legge che stiamo discutendo.

Tenuto conto che se la Democrazia cristiana deve puntare al suo rigetto totale — perchè lo postulano le nostre idee sulla unità della famiglia, i nostri programmi, precise norme costituzionali — non è meno vero che dobbiamo batterci anche per eventuali soluzioni di merito meno meccaniche ed aberranti di quelle contenute nella proposta di legge approvata a Montecitorio.

Sulla gravità del fatto che il progetto di legge Fortuna-Baslini prescinde totalmente dall'indicare i motivi di merito che dovrebbero « giustificare » la concessione del divorzio, si sono soffermati — con argomenti

incisivi — molti autorevoli colleghi nel corso di questo dibattito. Per questo motivo, non intendo ancora ritornare su questo argomento.

Mi preme, invece, soffermarmi brevemente su tre altri problemi marcatamente sociali che solleverebbe, con evidenza drammatica, l'accettazione integrale da parte del Senato della proposta votata dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo problema riguarda il colpo gravissimo che l'introduzione del divorzio porterebbe all'equilibrio naturale della struttura sociale del nostro Paese, favorendo la disgregazione dei nuclei familiari. La rilevanza di questo problema è testimoniata dal ricordo che il popolo italiano porta con sè delle drammatiche vicende della guerra che ha colpito così duramente il nostro Paese.

Per quanto mi riguarda, ho memoria incancellabile di quanto è accaduto nella mia terra di Ciociaria.

Ogni struttura sociale era stata travolta. Compromesse le varie autorità civili, disperse le comunità.

In questo drammatico quadro di autentica disgregazione sociale, solo la famiglia restava un punto fermo, attorno al quale si alimentava la volontà degli uomini di resistere alla bufera, e la volontà di risorgere e riprendere il cammino della pace, della speranza e del progresso.

Così che la famiglia garantiva non soltanto la sopravvivenza fisica degli individui, ma anche quei legami di affetto e di solidarietà che sono le basi sulle quali si fonda il vivere civile.

La proposta di legge che stiamo discutendo sembra ignorare questa realtà.

Una realtà che è tanto più oggettiva e radicata nel modo di essere degli uomini e della società, in quanto la famiglia non è una semplice società giuridica o contrattuale, ma è, soprattutto, una comunità di persone basata ed alimentata dal sentimento e dall'amore.

Una realta che non può essere contestata da casi pur dolorosi, nei quali quei vincoli naturali si attenuano o vengono meno, ma per colpe individuali molto di più che per colpe sociali.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* S E N E S E). Il secondo problema riguarda la situazione nella quale verrebbero a trovarsi i nuclei familiari divisi degli emigrati, nel caso venisse approvata la proposta di legge Fortuna-Baslini.

So bene che lo schieramento divorzista ha fatto di questo argomento uno dei suoi cavalli di battaglia. Ma lo ha fatto, mi sia consentito dirlo, travisandone i termini essenziali; amplificandone certi aspetti dolorosi e tacendo la vera sostanza dei fatti.

Si afferma che le mogli rimaste sole al paese, prima per lunghi anni, poi, a volte, per sempre, potrebbero, se fosse introdotto il divorzio, regolarizzare la loro posizione; cioè sciogliere il legame con il marito lontano tale ormai solo di nome.

Di fronte a questa prospettiva la prima domanda che dobbiamo porci è se questa soluzione sia la più desiderata dalle interessate.

L'onorevole Andreotti, nel suo discorso alla Camera del 26 maggio, ricordava che una inchiesta fatta dalla televisione svedese (la quale non può essere tacciata, credo, di antidivorzismo) ha rilevato che la maggiore aspirazione delle « vedove bianche » non è quella di codificare e rendere perenne la temporanea divisione, ma quella di trovare i mezzi più adatti per eliminarla.

Io penso che si debba cercare di esaminare dal di dentro la vicenda di questa gente, non di vederla con l'ottica disumanizzata delle statistiche. Dietro ad ognuno di questi

500.000 casi, oramai tanto citati, ci sono storie di speranze, di decisioni difficili, di rassegnazione, di dolori, di rari momenti di felicità, che esigono da noi rispetto e non strumentalizzazione politica o sentimentale che sia.

Che cosa aiuta l'emigrante a sopportare i disagi dell'ambiente diverso e spesso ostile, il lavoro al quale talvolta non è sufficientemente preparato, se non la nostalgia del suo Paese, se non il pensiero che un giorno potrà riunire la sua famiglia, in Italia o all'estero?

Vogliamo aggiungere a tutte le difficoltà, che necessariamente egli deve incontrare, anche la mancanza di sicurezza, anche il dubbio, che la legge sul divorzio inevitabilmente gli prospetterà, dell'inutilità di ogni sacrificio? Perchè quando potrà raggiungere un certo grado di benessere basterà un capriccio, un momento di stanchezza o di debolezza suo o della moglie lontana, per pregiudicare anni di fatica e di speranze.

Quanto sarà più amara d'ora in poi, se passerà questa legge, la sorte degli emigrati, e delle famiglie lasciate in Patria, per i quali vacillerà anche l'unica certezza del reciproco legame, pur nel sacrificio della separazione!

Si dice che il divorzio non farà che legalizzare, dall'una parte o dall'altra, delle situazioni di fatto, nuovi legami già contratti. Ma non si crede che lo strumento del divorzio, in se stesso, incentiverà lo sfasciamento di queste famiglie, già così provate dalla separazione fisica?

Comunque non va sottaciuto che l'aspetto più grave e doloroso di tali situazioni è rappresentato dalla sorte dei figli incolpevoli, soprattutto se si considera che si tratta di appartenenti a ceti che non hanno altra fonte di redditi che nell'ambito del nucleo familiare.

Il problema degli alimenti che, come altri colleghi hanno già rilevato, è fra quelli lasciati del tutto insoluti dalla proposta Fortuna, si fa ancora più drammatico negli eventuali casi di divorzio di queste famiglie.

Il divorzio attenuerà, inoltre, anche quei legami di parentela che, creando degli obblighi di ordine morale più che giuridico, rappresentano a volte un'ancora di salvezza, non solo da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista psicologico ed affettivo, di tanti figli di emigrati.

Sarebbero certo più urgenti e più popolari leggi che agevolassero il ricongiungimento delle mogli e dei figli con il capofamiglia costretto a trovare lavoro all'estero, piuttosto che una legge come questa che, poco o nulla risolvendo dei drammi di tali famiglie, ne aumenta la insicurezza e quindi la probabilità di crisi.

Anche da questi brevi cenni sul problema delle « vedove bianche » emerge, dunque, con tutta evidenza chi siano i veri beneficiari della proposta Fortuna-Baslini: i ceti più abbienti, dal momento che si tratta di una legge che pienamente si inserisce nella logica naturale della società dei consumi, che noi vogliamo correggere e piegare alle esigenze dei ceti più umili.

Il terzo problema riguarda il contenuto del primo comma dell'articolo 3 della proposta di legge in discussione, riferito ai condannati a pene detentive, per qualsiasi motivo, a 12 anni ed oltre.

Sotto il profilo sociale, l'aspetto aberrante di questa norma è dato, a mio avviso, dal fatto che essa propone il divorzio come pena aggiuntiva.

È noto che lo stato di condannato determina, oggi, un ostacolo all'esercizio di alcuni diritti soggettivi e di alcune capacità giuridiche, ma non elimina definitivamente uno *status*, così primario ed essenziale per la persona, quale è quello di « coniuge ».

Abbiamo tolto dal nostro ordinamento la condanna a morte, ci andiamo orientando per la soppressione dell'ergastolo. Come possiamo pensare che l'effetto di una condanna penale incida così pesantemente sui diritti essenziali della persona?

È tutta l'evoluzione del concetto della pena, per giungere alla conclusione di « pena rieducazione », di « pena come periodo di riabilitazione » che « deve preparare la reintroduzione del cittadino nella società », che si andrebbe a colpire con l'approvazione della legge Fortuna-Baslini.

È lecito che la legge ignori, o capovolga, un orientamento maturato in decenni di stu-

dio e di esperienza, e riproponga, senza alcuna giustificazione, una concezione arcaica, che ammetta addirittura il ripudio unilaterale del condannato?

E nel caso di grazia o di amnistia? Il delitto potrebbe essere estinto, ma non ricostituito il focolare.

Io penso che a noi sia stato dato il mandato di fare leggi giuste, ma non impietose. E questa, per taluni aspetti, è una proposta di legge non solo impietosa, ma iniqua e discriminatoria.

Per questi motivi, e per gli altri di varia natura che sono stati accuratamente sottolineati dai colleghi, noi non possiamo tacere.

E da questa tribuna dobbiamo denunciare al Paese, senza complessi e senza riserve, le conseguenze micidiali che l'introduzione del divorzio può comportare alla vita della società ed al suo avvenire.

E, nel contrastarla, confidiamo nella maturità morale e nella capacità di giudizio del Paese.

Un giudizio in favore della battaglia che combattiamo noi abbiamo la ferma convinzione verrà espresso in un futuro che mi auguro non troppo lontano, con estrema chiarezza e con larghezza di consensi, per riparare ai danni che una composita ed innaturale coalizione avrà potuto provocare, se anche la nostra Assemblea avallasse il testo della proposta di legge Fortuna-Baslini già votato alla Camera. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo ormai alle ultime battute di una lunga, dura, civile battaglia, che da circa 25 anni ha visto i socialisti di tutte le tendenze lottare con coerenza, con tenacia per introdurre l'istituto del divorzio nel nostro diritto positivo.

La battaglia dei socialisti iniziò quando all'Assemblea costituente essi non solo votarono contro l'attuale formulazione dell'articolo 7 della Costituzione, ma impedirono, con il loro voto determinante, che nell'articolo 29 della stessa Costituzione fosse affermato il principio, così come era stato proposto, della indissolubilità del matrimonio.

La battaglia fu ripresa nel 1954 e, non a caso, da un parlamentare socialista, dal compianto onorevole Sansone, che presentò un progetto di legge, poi decaduto per la fine della legislatura e ripresentato il 12 giugno 1958, che contemplava casi di scioglimento del vincolo matrimoniale al fine di ovviare almeno alle situazioni più assurde, più dolorose create da una legislazione in contrasto con l'evoluzione del costume.

Sulla stessa linea del progetto di legge Sansone si sviluppa e si muove l'attuale disegno di legge oggi all'esame di questa Assemblea, la proposta di legge, cioè, dell'onorevole Fortuna, che si è fusa, poi, nel corso dell'attuale legislatura, con l'altro progetto presentato da un deputato liberale, l'onorevole Baslini, pur esso concernente la stessa materia. E l'adesione, onorevoli colleghi, dei liberali ha una sua logica giustificazione, se è vero, come è vero, che i vari tentativi di introdurre l'istituto del divorzio in Italia, subito dopo il raggiungimento dell'unità nazionale, furono posti in essere proprio da parlamentari di tradizione liberale come lo onorevole Morelli e l'onorevole Tommaso Villa. A questa battaglia — e lo rileviamo con disappunto — non hanno voluto associarsi i parlamentari monarchici, dimentichi che lo stesso re Vittorio Emanuele III, nel corso della XXI legislatura, e precisamente nel 1902, credette opportuno manifestare, in un passo del discorso della Corona, il suo apprezzamento per la proposta di legge introduttiva del divorzio presentata dai deputati Berenini e Borciani ed esplicitamente appoggiata dall'allora Primo Ministro Giuseppe Zanardelli.

Questa battaglia, dunque, ha visto i parlamentari laici in contrapposizione ai parlamentari della Democrazia cristiana, ai parlamentari cattolici i quali, compatti, hanno assunto una posizione rigidamente antidivorzista. Certo, che i parlamentari cattolici assumessero in linea di massima un atteggiamento favorevole al principio dell'indissolubilità del matrimonio era prevedibile, ma che gli stessi parlamentari cattolici respingessero ogni serio e costruttivo discorso,

volto a individuare un'adeguata e diversa disciplina legislativa in ordine allo scioglimento del matrimonio, ci ha lasciato perplessi, e ve ne dirò subito le ragioni, colleghi democristiani.

Tra i parlamentari cattolici vi sono infatti insigni cultori del diritto e in particolare insigni cultori del diritto canonico. Essi ben sanno che, mentre il nostro codice civile, all'articolo 149, individua nella morte di uno dei due coniugi la sola causa di scioglimento del matrimonio, il diritto canonico, invece, riconosce la possibilità di scioglimento del matrimonio per tre diverse e distinte cause. Prima causa: nel caso di matrimonio rato e non consumato, cioè quando il consenso sia stato dai coniugi validamente prestato, ma non sia stato seguito dall'unione fisica degli sposi. Seconda causa: nel caso di matrimonio tra il fedele e l'infedele, anche quando è consumato, qualora sopravvengano motivi giusti e urgenti che pongano in pericolo la fede del coniuge cattolico. Terza causa, forse più clamorosa, che va sotto il nome di privilegio paolino, nel caso cioè di matrimonio tra due infedeli, quando uno dei due coniugi si converta al cattolicesimo e l'altro coniuge si rifiuti di convertirsi e di coabitare. Questi ultimi due casi di scioglimento sono ispirati al principio *in favorem fidei* e trovano la loro base teologica nella lettera di San Paolo ai Corinti.

Ora, i cultori di dottrina canonica non possono negare che proprio in questi due ultimi casi lo scioglimento di matrimonio trova la sua ragione d'essere in uno stato di tensione tra i coniugi per motivi di carattere religioso, quello stesso stato di tensione cioè che è alla base, per distinti motivi, della separazione personale protrattasi per cinque anni e che è appunto una delle cause previste dalla legge in discussione come motivo di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Ed allora, colleghi democristiani, se financo il diritto canonico prevede la possibilità di porre fine al legame coniugale per cause sopravvenute alla contrazione del legame e per motivi ricollegabili pur sempre ad uno stato di incomunicabilità e di intollerabilità tra i coniugi, perchè mai il nostro diritto positivo non dovrebbe riconoscere come causa di scioglimento uno stato di obiettiva impossibilità di convivenza per motivi certamente diversi da quelli religiosi ma clamorosamente dimostrati attraverso un lungo periodo di separazione personale? Perchè i cittadini italiani che versano o che verseranno in tali drammatiche, tormentate situazioni non possono avere l'alternativa di svincolarsi da un precedente legame dimostratosi ormai privo di qualsiasi giustificazione affettiva, psicologica, materiale, quando anche la Chiesa cattolica, nella sua millenaria esperienza, ha riconosciuto come possibili tali ipotesi sì da disciplinarle nel suo sistema legislativo?

Coloro i quali avversano in linea di principio il divorzio sostengono che il matrimonio è per sua essenza indissolubile e motivano un tale assunto affermando che il matrimonio riposa non sull'interesse dei coniugi nè sull'interesse dei figli, ma su quello della famiglia, quale istituzione, e quindi su un interesse superiore analogo a quello dello Stato e di ogni altra istituzione di diritto pubblico. Ma, a prescindere dal fatto che simile concezione ha suscitato non poche perplessità, il considerare la famiglia come istituzione di diritto pubblico giova molto limitatamente alla tesi della indissolubilità.

Infatti la famiglia ben potrebbe essere considerata una istituzione pubblica o politica anche se fondata sul matrimonio dissolubile. Invero la dissolubilità del matrimonio potrebbe importare l'uscita di uno dei membri dalla comunità domestica, come si verifica nel caso di un figlio che ha raggiunto la maggiore età, che si sposa o che consegue l'emancipazione. Anche dopo la sua uscita la famiglia potrebbe rimanere ugualmente in vita come istituzione.

D'altra parte non va dimenticato che, proprio in ordinamenti in cui era riconosciuto certamente il più spiccato carattere pubblicistico dell'organismo familiare, era sancito il divorzio nella forma più discrezionale, con il ripudio da parte dell'uomo. Ma coloro i quali avversano il divorzio non si limitano a prospettare la tesi della naturale indissolubilità del matrimonio in quanto fonte e origine della famiglia intesa come istituzione

di diritto pubblico, ma invocano, questi nostri autorevoli studiosi, anche e soprattutto gli articoli 7 e 29 della Carta costituzionale. L'articolo 7 della Costituzione — è inutile che lo ricordi — secondo la tesi più radicale impedirebbe il divorzio anche rispetto al matrimonio meramente civile. Coloro i quali invocano l'articolo 7 affermano infatti che con tale disposizione i Patti Lateranensi sarebbero stati costituzionalizzati, per cui, argomentando al contrario rispetto a quanto sancisce il terzo comma dello stesso articolo 7 (e ricordo il contenuto di questo terzo comma: « Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale »), sostengono che ogni ulteriore modificazione dei Patti dovrebbe richiedere procedimento di revisione costituzionale.

Ora, onorevoli colleghi, seguitemi nel mio ragionamento; se una tale tesi fosse davvero fondata, non potrebbero non rilevarsi le paradossali incongruenze tra alcuni articoli del Concordato e alcuni articoli della nostra Costituzione. Infatti l'articolo 1 del Trattato, il quale così recita: « L'Italia riconosce e riafferma il principio per il quale la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato », è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione.

Ricordo all'Assemblea l'articolo 5 del Concordato: « Nessun ecclesiastico può essere assunto in un impiego o ufficio dello Stato senza il nulla osta dell'ordinario diocesano »; e l'ultimo comma dello stesso articolo dice: « In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti ». Ebbene, questo articolo 5 del Concordato è in netto contrasto con l'articolo 51 della Costituzione che sancisce il principio dell'uguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici.

Vero è che alcuni autori sostengono l'attuale validità dei menzionati articoli concordatari in quanto riconosciuti implicitamente dalla Costituzione quali deroghe basate su norme speciali ai princìpi costituzionali formulati con norme generali. Ma in proposito non può non osservarsi che le suddette norme speciali sono comprese in mere leggi ordinarie di esecuzione dei Patti Lateranensi, per cui non si vede come possano porsi in contrasto con le norme generali di carattere costituzionale. Di qui la tesi di coloro secondo i quali, pur restando fermo l'impegno dello Stato a rispettare le norme concordatarie, le disposizioni legislative menzionate risulterebbero ormai suscettibili di essere riconosciute mediante una apposita pronuncia costituzionalmente illegittime. E ciò perchè, se è vero che la Costituzione all'articolo 7 ha espressamente richiamato le norme concordatarie vigenti nel 1947, tuttavia in altri articoli, con norme formalmente costituzionali, ha chiaramente modificato o abrogato alcune statuizioni del Concordato stesso. Si è voluto mettere in evidenza, onorevoli colleghi, la cennata grave inconciliabilità tra alcune norme concordatarie e la Costituzione, al fine di dimostrare come si appalesi ormai la necessità — c'è una Commissione già insediata per lo studio di questa famosa questione — di far cessare l'indubbia situazione di incertezza giuridica che ne deriva o mediante una consensuale modificazione dei Patti Lateranensi, ovvero unilateralmente mediante l'emanazione di apposite leggi costituzionali, o semplicemente ordinarie da parte dello Stato a seconda che si riconosca o meno l'avvenuta costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi.

Ma, onorevoli colleghi, la tesi della costituzionalizzazione del Concordato non può essere invocata a nostro avviso per contrastare l'eventuale introduzione con legge ordinaria nel nostro ordinamento dell'istituto del divorzio. Infatti, anche nel caso si volesse ritenere fondato l'assunto della costituzionalizzazione, l'articolo 34 del Concordato, richiamato dall'articolo 7, non rappresenta un ostacolo alla cennata introduzione del divorzio nel diritto positivo con legge non costituzionale.

Invero è infondata l'affermazione secondo cui il riconoscimento degli effetti civili al sacramento del matrimonio e la riserva di giurisdizione in materia matrimoniale in favore della Chiesa influirebbero sul regolamento dell'indissolubilità del matrimonio,

proprio del sistema italiano, in conseguenza di un impegno assunto dallo Stato.

La verità è che l'obbligo assunto dallo Stato italiano va configurato nei limiti di un collegamento tra matrimonio canonico e matrimonio civile, intendendo però quest'ultimo, cioè il matrimonio civile, in conformità dei caratteri che gli sono propri secondo il regolamento attuato dal legislatore italiano che sotto questo riguardo — badate bene, onorevoli colleghi — non ha assunto in sede concordataria alcun peculiare obbligo, come invece è stato assunto da altri Stati in successivi concordati rispetto ai matrimoni concordatari.

Donde si deduce, onorevoli colleghi, la possibilità dell'introduzione del divorzio anche in relazione al matrimonio concordatario, il quale resta soggetto ai princìpi generali propri del sistema italiano. In tema di scioglimento del vincolo coniugale altri studiosi, altri autori del fronte antidivorzista, sul rilievo che l'indissolubilità del matrimonio sarebbe stata sancita implicitamente dalla Carta costituzionale che, all'articolo 29, nel definire la famiglia una società naturale, si sarebbe richiamata ad un ordinamento naturale, quale risulta dalla tradizione, dalla religione e dal costume degli italiani, ritengono che il divorzio potrebbe essere introdotto soltanto con legge costituzionale e non con legge ordinaria, perchè, se emanata, tale legge ordinaria contrasterebbe appunto con lo articolo 29 della Costituzione. Senonchè, a nostro avviso, la portata dell'articolo 29 della Costituzione è molto più modesta, diretto com'è questo articolo ad impedire che sia riconosciuto uno *status* alla famiglia non fondata sul matrimonio. D'altra parte non va dimenticato — come ho detto all'inizio del mio intervento appunto a proposito dell'articolo 29 — che nel progetto di Costituzione si faceva espressa menzione all'indissolubilità del vincolo matrimoniale e che una tale menzione fu soppressa dall'Assemblea costituente. Con ciò non si vuole certo dire che l'assenza dell'accennata menzione deve essere considerata una vera e propria promessa di introduzione in Italia del divorzio; si vuole solo sottolineare come il legislatore non abbia ritenuto il divorzio stesso contrario a quei princìpi fondamentali e inderogabili su cui poggia tutta la nostra struttura giuridica e che costituiscono l'ossatura del nostro ordinamento.

Del resto, onorevoli colleghi, a conferma di questa mia affermazione vi sono molteplici e varie considerazioni. Innanzitutto l'Italia è ancora tra i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja del 1902, il cui articolo 7, come è noto, dispone che il divorzio pronunciato da un tribunale competente deve essere riconosciuto ovunque. Il che vuol dire che il riconoscimento delle sentenze di divorzio pronunciate all'estero tra stranieri non incontra in Italia nessun ostacolo nei princìpi di ordine pubblico e del buon costume. E proprio perchè non contrastante con il buon costume e l'ordine pubblico il legislatore italiano, con regio decreto-legge del 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarò la nullità dei matrimoni precedentemente contratti anche con rito concordatario tra ariani e non ariani.

Lo Stato inoltre riconobbe il divorzio nelle colonie con regio decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, e successivamente con regio decreto-legge 21 agosto 1936, n. 2010. Ed aveva già riconosciuto il divorzio nella zona di Fiume, con regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 352.

Per le suesposte considerazioni si può dunque con assoluta tranquillità affermare che nell'ordinamento giuridico italiano non si rinviene nessun ostacolo, nè di ordine costituzionale nè di ordine giuridico, all'introduzione dell'istituto del divorzio. Ma contro l'introduzione del divorzio in Italia si adducono a sostegno motivi di carattere sociale, morale e religioso.

Per quanto concerne i motivi di carattere religioso, va subito affermato che non bisogna mai confondere i diritti e i doveri dei cittadini con i diritti e i doveri del credente, che non bisogna giammai confondere le leggi della Chiesa con quelle dello Stato. Del resto vi sarà chi, per mantenere fede ai princìpi religiosi, anche se verserà in una delle situazioni previste dal disegno di legge, cioè una situazione di grave disagio domestico e familiare, non ricorrerà certamente

al divorzio e non spezzerà il vincolo contratto.

Sotto il profilo sociale si sostiene che il divorzio scardinerebbe la cellula familiare ed esporrebbe i figli a gravissimi disagi morali e materiali: la verità è che il divorzio è un rimedio eccezionale per casi patologici; non è una concessione, ma è un diritto dell'uomo. Non vi è legge umana che possa costringere due esseri in disaccordo insanabile tra loro o in presenza di condizioni drammatiche a dividere lo stesso tetto o a sentirsi vincolati per sempre l'uno all'altro da un vincolo soltanto e semplicemente formale.

La separazione, anzichè sanare queste situazioni, crea squilibri, tormenti, ricatti e poggia sull'assurdo principio della fedeltà. Non è dunque il divorzio che drammatizza le situazioni, ma è la separazione personale, così come è delineata dal diritto di famiglia.

Con l'approvazione della legge introduttiva del divorzio, l'Italia si allineerà con i Paesi di più avanzata civiltà; con l'approvazione di tale legge, non si alzeranno storici steccati, non si contrapporranno i laici ai clericali, ma gli animi di tutti, cattolici e non cattolici, saranno placati e coloro che avessero intenzione, per speculazioni di ogni genere, di ricercare un qualche appiglio per creare nuovamente in Italia le condizioni per un'anacronistica atmosfera anticlericale rimarranno sicuramente isolati e delusi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mondo va innanzi per le idee, ma soprattutto per la loro evoluzione. Le leggi sono frutto di queste idee. Quando l'idea è superata, lo è anche la legge: fossilizzarsi su vecchi princìpi significa ignorare le esigenze vere del popolo. L'idea giusta può essere conculcata, avvilita e contrastata, ma essa evaderà, si libererà, e conquisterà sempre nuovi consensi. Grazie. (*Vivi applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sospendo ora la seduta che sarà ripresa alle ore 21,15 per la discussione, con procedura urgentissima, del disegno di legge di conversione del decreto-legge a favore dei profughi dalla Libia.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 21,15*).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Annunzio di presentazione della relazione previsionale e programmatica per il 1971

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro hanno presentato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 1971 (*Doc.* XIII, n. 3).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari » (1326) (*Procedura urgentissima*) ed approvazione col seguente nuovo titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a fa-

vore dei ciittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari »

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione del disegno: « Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari », per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

DEL NERO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, i recenti avvenimenti politici avvenuti in Libia hanno costretto e stanno costringendo numerosi cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare d'urgenza e, specialmente nei primi momenti, in modo drammatico e assai doloroso.

Il popolo italiano ha accolto con profondo rammarico e sdegno i provvedimenti adottati dal Governo libico, pur conscio di poter reinserire nel proprio tessuto civile e produttivo i connazionali, ma consapevole che, a parte errori di Governi passati, la comunità italiana in Libia era elemento di progresso e di pace, aveva sempre dimostrato rispetto verso le istituzioni libiche ed era di grande aiuto allo sviluppo civile di quel Paese.

Mentre pertanto si ritiene di invitare il Governo a continuare l'azione per la tutela dei connazionali residenti in Libia e dei loro diritti è necessario facilitare al massimo il loro reinserimento nella comunità nazionale.

Il disegno di legge n. 1326 in esame riguarda la conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, nonchè l'integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, e disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani lavoratori in Libia e dei loro familiari.

Nel decreto sono previsti gli interventi più urgenti, mentre sono rimandati ad altri provvedimenti sia la materia degli eventuali indennizzi per le proprietà italiane in Libia, che la definitiva riorganizzazione della materia.

Il decreto stesso per ragioni di equità e per rendere l'assistenza ai rimpatriati più consona ai tempi e alle aspettative delle categorie interessate ha anche innovato la legislazione speciale vigente che riguarda le provvidenze a favore di tutti i profughi e rimpatriati.

Esso ha carattere transitorio essendo la sua validità limitata per la maggior parte delle provvidenze al 31 dicembre 1972.

Il decreto si articola in tre parti.

La prima riguarda le provvidenze per la sistemazione alloggiativa e per la prima assistenza ai rimpatriati.

La seconda prevede le norme per il reinserimento al lavoro particolarmente nei settori dell'amministrazione postale e della scuola.

La terza disciplina i rapporti previdenziali dei lavoratori rimpatriati.

Il provvedimento è nel suo complesso meritevole di approvazione con alcuni emendamenti proposti dal Governo e dalla Commissione, che nel corso dell'esame meglio saranno indicati.

In linea generale la Commissione ha ritenuto che il decreto per quanto concerne i provvedimenti assistenziali, previdenziali e di prima urgenza risponda alle necessità dei profughi, mentre appare non completamente valido per quanto riguarda il collocamento al lavoro e soprattutto l'assegnazione di case di abitazione con modesto canone.

GIANQUINTO. Sulle case soprattutto è molto negativo.

DEL NERO, *relatore*. Ho detto non completamente valido.

D'altra parte, per il collocamento al lavoro, dovrà contarsi anche sulle iniziative locali, che enti pubblici e datori di lavoro potranno prendere per atto di solidarietà con i connazionali rimpatriati, al fine di reinserirli nel-

l'attività produttiva del Paese, non dimenticando di tenere conto anche delle esigenze ed attese dei lavoratori disoccupati che esistono in alcune zone del Paese. Per il grave problema della casa si ritiene di sollecitare la presentazione del preannunciato piano del Governo, nel quale si auspica che siano tenute presenti le richieste dei profughi.

È stato pure sollevato in Commissione il problema dell'estensione delle provvidenze dei profughi dalla Libia a tutti i profughi dall'Africa.

Si è fatto presente dai rappresentanti del Governo che alcune norme assistenziali sono già estese a tutti i profughi, che i profughi provenienti da altre zone sono in generale rimpatriati da tempo e quindi hanno superato la fase più critica, che per molti di essi il rientro in Patria non ha avuto il carattere di pericolo e di precipitazione, che infine certe norme quali l'aumento temporaneo delle aliquote riservate per le assunzioni e per le assegnazioni delle case popolari perderebbero di efficacia se estese a tutti i profughi, mirando esse a venire incontro alla situazione di emergenza grave nella quale si trovano i rimpatriati dalla Libia.

La Commissione ha preso atto di quanto sopra e ha chiesto, con apposita modifica dell'articolo 27, che la materia dell'assistenza ai profughi sia totalmente riesaminata con una legge organica.

Il decreto prevede già una trasformazione del sistema assistenziale finora attuato.

Esso infatti prevede la sollecita soppressione dei Centri di raccolta profughi, che, seppure hanno soddisfatto ad una necessità urgente del primo tempo, non possono oggi essere soddisfacente soluzione atteso il diverso livello sociale raggiunto dal Paese e perchè fonti dei disagi che ogni vita di comunità reca con sè.

Il decreto prevede inoltre di abolire l'irrisorio sussidio semestrale comprendendolo nella indennità di primo stabilimento, onde favorire un reinserimento lavorativo e tenuto conto che dagli inabili bisognosi potrà essere richiesta la pensione sociale prevista dalle nuove disposizioni di legge.

Le forme di assistenza previste dagli articoli 1 e 4 del decreto si articolano come segue:

1) Corresponsione di una indennità di prima sistemazione di lire 500.000 *pro capite* da liquidarsi senza onerose procedure burocratiche direttamente dalla Prefettura e pagabile nel comune prescelto dal rimpatriato e al momento stesso del rimpatrio o alla cessazione della ospitalità straordinaria di cui al n. 2).

2) Ospitalità gratuita per la durata massima di giorni 15 in alberghi o pensioni.

Tale periodo appare troppo breve per dare la possibilità al rimpatriato, spesso scioccato e disorientato, di scegliere la propria residenza ed avviarsi ad una attività lavorativa. Nelle prime leggi per l'assistenza ai profughi erano previsti fino a 18 mesi di ospitalità nei centri profughi, nelle ultime proroghe si prevedeva come termine massimo quello di 60 giorni.

La Commissione, pur ritenendo che tale termine di 60 giorni dovrebbe oggi confermarsi onde non accada che l'assistito disagiato abbia a spendere in breve periodo buona parte dell'indennità di prima sistemazione e non riesca poi a reinserirsi nella comunità nazionale, non è contraria ad accogliere gli emendamenti proposti dal Governo ed in Commissione che prorogano a 30 giorni il periodo di ospitalità, o una possibile ulteriore proroga eccezionale di 15 giorni in caso di necessità.

3) Conferma fino a tutto il 31 dicembre 1977 di tutti gli altri benefici non tipicamente assistenziali, che le vigenti disposizioni prevedono per i profughi ed i rimpatriati nei settori del collocamento obbligatorio al lavoro, dell'assegnazione degli alloggi popolari, delle licenze ed autorizzazioni per le attività commerciali, artigiane, professionali, eccetera.

Poichè per talune categorie di rimpatriati, quali medici, notai, addetti alle arti sanitarie ausiliarie, farmacisti, il semplice richiamo alle leggi relative ai benefici per i profughi non rendeva di fatto loro applicabili i benefici stessi, sono stati presentati dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia

gli emendamenti 4-*bis, ter, quater, quinquies* e *sexies* che la Commissione ha condiviso con alcune modifiche.

4) Aumento in via straordinaria dell'1 per cento dell'aliquota di riserva dei posti per il collocamento provvisorio al lavoro con la possibilità per le amministrazioni dello Stato di assumere anche in soprannumero.

Per l'attuazione del nuovo sistema assistenziale viene disposta la soppressione dei Centri di raccolta profughi, che hanno ospitato nei vari anni oltre 300 mila persone e che attualmente accolgono circa 4.000 ospiti distribuiti nei centri di Alatri, Aversa, Bari, Gorgnano, Marina di Carrara, Napoli, Pigna, Tortona e Trieste. Tale chiusura deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge di conversione del decreto-legge n. 622.

Ai dimessi dai Centri di raccolta per ragioni di equità viene concessa la stessa idennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite.*

Per le persone inabili ultra sessantacinquenni potrà, a loro richiesta, essere autorizzato, in sostituzione della predetta indennità, il ricovero in una casa per anziani.

Sembra di difficile attuazione alla Commissione, nel gennaio prossimo, una dimissione di circa 4.000 persone, che devono trovarsi una casa, che in gran parte non hanno ancora un lavoro e neppure hanno potuto scegliere definitivamente ove stabilirsi.

A Trieste in particolare vi sono attualmente in costruzione a cura dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e ai rimpatriati 247 alloggi da assegnarsi ad un pari numero di famiglie ospitate nel locale Centro profughi. Tali alloggi saranno terminati entro il 1971. Sembrerebbe utile concedere a coloro i quali ritengono di restare nel Centro per impossibilità di trovare alloggi in Trieste una proroga di non oltre 12 mesi.

Più complesso appare il problema per gli assistiti negli altri campi per i quali non sono in corso programmi costruttivi di alloggi ad essi riservati.

Per le considerazioni di cui sopra sembra alla Commissione che non possa prevedersi la chiusura dei centri raccolta profughi entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge di conversione, termine che scadrebbe inoltre nel più crudo periodo invernale per cui si propone a modifica del decreto che il termine entro il quale dovrà avvenire la chiusura dei predetti centri sia elevato a 9 mesi.

La Commissione inoltre pur facendo voti per la realizzazione di un programma di edilizia popolare riservata ai profughi, prende atto dell'impegno del Governo di tenere conto del problema in sede di approvazione del nuovo piano per la casa.

La Commissione nel rinnovare anche in Aula il voto sopra espresso ritiene di accogliere quale misura di emergenza l'emendamento all'articolo 4 proposto dal Ministro dei lavori pubblici con il quale viene elevata per un biennio dal 15 al 30 per cento la quota di alloggi popolari riservati ai profughi destinando questa maggiorazione di aliquota ai profughi dalla Libia.

La Commissione è consapevole che non si risolve così il problema della casa per i profughi che ne hanno bisogno e che si deludono inoltre attese dei lavoratori residenti *in loco* che aspettavano con ansia l'assegnazione di alloggi, ma ritiene doveroso dare una precedenza ai lavoratori rimpatriati dalla Libia, in attesa anche di una sistemazione organica della materia.

Non ritiene neppure d'altra parte che possa prevedersi in questa legge una facoltà generalizzata di requisizione di appartamenti sfitti, sia perchè nei casi d'urgenza tale potere è già conferito dalla legge ai prefetti e ai sindaci, sia perchè una generalizzazione dell'istituto della requisizione appare costituzionalmente illegittima, sia infine perchè tra indennizzi e riparazioni di eventuali danni essa diverrebbe estremamente onerosa.

Così non appare accoglibile in questa sede la proposta, pure da considerarsi seriamente, di concedere ai profughi un contributo per il pagamento dell'affitto di appartamenti da locarsi da privati, essendo difficile il controllo ed il meccanismo dei pagamenti e divenendo facile la richiesta di estensione del provvedimento da parte di altri profughi e baraccati.

Il problema potrebbe essere esaminato nel quadro del piano governativo per la casa.

A seguito della chiusura dei Centri profughi viene con l'articolo 3 disposta conseguentemente la cessazione del pagamento del sussidio corrisposto ai profughi non ospitati in detti centri che viene sostituito con una indennità di sistemazione di 300 mila lire *pro capite* ridotta a 200 mila lire per coloro che abbiano usufruito del sussidio per un tempo superiore a 5 anni.

Conseguentemente con l'articolo 6 viene disposta in via transitoria la sistemazione quali dipendenti fuori ruolo del Ministero dell'interno di quei profughi rimpatriati che sono attualmente utilizzati per i servizi dei Centri. Trattasi di una quarantina di unità per la cui sistemazione furono più volte espressi voti dal Parlamento.

Poichè infine è prevedibile che, nonostante i provvedimenti sopra indicati, potranno sorgere sempre per i profughi rimpatriati situazioni particolari di bisogno, con l'articolo 5 è data autorizzazione al Ministero dell'interno di disporre per l'erogazione di sussidi straordinari.

Al predetto Ministero faranno pure carico le spese per il ricovero di inabili ed anziani in idonee case di riposo.

La Commissione ha richiamato l'attenzione anche sui minori bisognosi che in situazioni particolari avranno necessità di essere ospitati in idonei istituti ed ha ritenuto che debba estendersi anche a loro l'impegno a provvedere da parte del Ministero dell'interno.

È stato infine rilevato che in attesa del reinserimento dei rimpatriati al lavoro rimane scoperta ogni possibilità di assistenza sanitaria per coloro che non sono assicurati per cui viene prevista con apposito emendamento la concessione a carico del Ministero dell'interno e per il periodo di sei mesi dell'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica ai profughi della Libia.

L'articolo 7 dispone per la integrazione di lire 7 miliardi e 500 milioni dei capitoli nn. 2343, 2501, 2505 del bilancio del Ministero dell'interno, concernenti gli interventi assistenziali per i profughi rimpatriati.

La seconda parte del decreto riguarda i provvedimenti per agevolare l'ammissione al lavoro dei connazionali costretti a lasciare la Libia a seguito dei noti avvenimenti.

Già il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha disposto l'assunzione in via straordinaria per tre mesi di profughi; gli articoli 8 e 9 prevedono l'assunzione di 1.000 unità presso le aziende dipendenti da detto Ministero con concorsi riservati e con particolari modalità e agevolazioni. Il limite massimo di età è elevato a 55 anni per tutti i detti concorsi.

Con gli articoli 10, 10-*bis* e 11 viene prevista l'assunzione del personale docente e non docente in servizio nelle scuole italiane in Libia. La normativa inquadra tali assunzioni secondo le linee di massima di recente approvate per il personale non di ruolo della scuola e mira a non ledere le legittime aspettative di tale personale.

Con l'articolo aggiuntivo 10-*bis* si provvede in particolare per il personale di ruolo nonchè ad estendere le provvidenze anche agli insegnanti ed ai professori incaricati locali, assegnati con provvedimento del Ministero degli esteri o della competente autorità consolare alle scuole legalmente riconosciute della Libia ed elementari e medie di Bengasi. Si prevede pure la possibilità del reimpiego di questo personale all'estero secondo particolari norme che vengono fissate dal Ministero degli esteri.

L'articolo 12 detta norme per esonerare dalle prove di esame gli alunni ed i candidati che dovevano sostenere esami nella sessione autunnale e facilita la iscrizione e la integrazione degli studenti profughi nelle scuole.

L'articolo 12-*bis* prevede gli interventi assistenziali a favore degli studenti per i quali in sede di legge di ratifica si è previsto anche il particolare finanziamento.

A questo punto debbo far presente che, come risulta dal resoconto sommario della discussione in Commissione, la Commissione stessa aveva approvato un articolo 12-*ter*. Successivamente peraltro la Commissione in sede di coordinamento ha deciso di unificare gli articoli 12-*bis* e 12-*ter* in un unico articolo 12-*bis* che è quello che risulta nello stampato n. 1326-A.

La terza parte del decreto raccoglie i provvedimenti relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori rimpatriati e dei loro familiari nei riguardi delle pensioni, delle rendite per infortuni e della assistenza medica.

Il decreto anche in questo caso rinvia ad un secondo tempo la disciplina organica della materia, sia per poter avere i dati necessari, sia per chiarire i rapporti con gli enti previdenziali libici, sia per accertare quali possibilità di trattativa politica potranno svilupparsi col nuovo Governo libico.

Per i lavoratori rimpatriati sorgono, ai fini previdenziali, difficoltà giuridiche e difficoltà politiche; difficoltà giuridiche di non cumulabilità dei versamenti fatti in Libia ed in Italia e difficoltà politiche, perchè in questo clima non è presumibile che gli enti previdenziali libici paghino ai nostri connazionali pensioni già liquidate.

Non è dato per ora di conoscere quale sviluppo potrà avere l'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato e reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 843.

Esso comunque pone già i problemi della non cumulabilità dei versamenti fatti agli enti previdenziali dei due Stati, della posizione dei lavoratori residenti in Libia prima e dopo il 1° luglio 1957, del trattamento inferiore praticato dall'assicurazione libica e soprattutto della cessazione delle prestazioni da parte dell'ente libico stesso.

Occorre pertanto risolvere, in via d'urgenza, tali situazioni. Col decreto in esame onde provvedere alla situazione di emergenza viene disposto che gli enti previdenziali italiani si assumano gli impegni di quelli libici, salvo sostituzione nei diritti dei lavoratori verso di essi.

Precisamente viene così stabilito:

1) assunzione da parte dell'INPS del pagamento delle quote di pensione libica;

2) estensione della quota di maggiorazione per familiari a carico per tutti i titolari di pensione dirette libiche;

3) estensione dell'integrazione ai trattamenti minimi anche ai titolari di pensioni libiche liquidate successivamente al 31 dicembre 1965;

4) corresponsione, a domanda, da parte dell'INPS ai lavoratori italiani, che rientrano senza aver conseguito il diritto a pensione, ma che potrebbero averlo conseguito secondo la legislazione italiana, di un assegno temporaneo pari ai trattamenti minimi in vigore, maggiorato delle quote per i familiari a carico;

5) corresponsione da parte dell'INAIL ai titolari di rendita da infortunio o malattia professionale delle rate che il lavoratore avrebbe dovuto percepire dall'ente libico e comunque in misura corrispondente ai valori minimi previsti dalla vigente disciplina infortunistica italiana;

6) concessione da parte dello stesso istituto della rendita e prestazioni per lesioni professionali previste dalla legislazione libica e non ancora liquidate ai connazionali rimpatriati.

La liquidazione anche in questo caso avverrà secondo le tariffe e modalità italiane;

7) concessione della assistenza malattia da parte dell'INAM ai lavoratori e loro familiari previsti nei numeri precedenti.

L'articolo 26 dispone che lo Stato rimborserà agli enti mutualistici le somme che essi erogheranno per i titoli di cui sopra valutati per una spesa presunta di lire 1.200.000.000 e salvo conguaglio.

Nell'articolo 28 viene disposto che la Cassa per il Mezzogiorno concederà i contributi previsti dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per iniziative nel settore dell'industria e del commercio nella misura massima, elevata del 10 per cento.

Alla copertura della spesa si provvede in parte con i normali stanziamenti di bilancio e per la maggior parte con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

A chiarimento di quanto viene indicato nella relazione illustrativa al decreto si precisa che la riduzione degli stanziamenti di cui al predetto capitolo n. 3523 sono effettuati su titoli che andrebbero comunque a residui. Il primo riguarda le spese per gli oneri conseguenti all'attribuzione alle regioni di tributi erariali.

Poichè la legge finanziaria prevede che tale attribuzione avvenga a decorrere dal trimestre successivo all'approvazione degli statuti regionali, atteso l'attuale corso di detta approvazione, lo stanziamento di 20 miliardi all'uopo disposto appare non spendibile entro il 31 dicembre 1970.

Così per quanto concerne l'articolo 26 la riduzione di spesa sempre sul predetto capitolo n. 3523 riguarda gli oneri per i provvedimenti per la riorganizzazione di servizi dipendenti dall'Amministrazione giudiziaria.

Trattasi di spese per personale di custodia delle carceri e per dattilografi per i quali i concorsi sono ancora in corso di espletamento, per cui non si ravvisa la possibilità che essi siano portati a compimento entro il 1970 e quindi si avrà una economia di spesa anche su tale titolo. Analoghe considerazioni vanno fatte per altre riduzioni di spesa sullo stesso capitolo, che riguardano spese per oneri di finanziamento presso istituti bancari che sono calcolati non spendibili entro il 1970.

Onorevoli colleghi, la Commissione pur con alcune riserve ritiene che il decreto sia stato tempestivo e sia meritevole di approvazione quale espressione della solidarietà del Paese verso dei connazionali che per avverse vicende politiche sono costretti a rimpatriare lasciando terre ove avevano profuso lavoro, iniziative economiche e azione di istruzione e di cultura, rendendosi collaboratori dello sviluppo civile di quei popoli, anche se oggi sono così malamente ripagati, ed esprime l'auspicio che l'azione di pace del Governo italiano serva in un nuovo clima e con nuovi rapporti a ricreare fiducia e collaborazione tra il popolo italiano e il popolo libico. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Fabiani. Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del decreto-legge mi sia consentito rilevare che problemi di così notevole rilevanza quali comporta il decreto-legge, tanto nei suoi aspetti politici e morali quanto in quelli finanziari, avrebbero potuto avere dimensioni diverse e meno drammatiche se il Governo avesse saputo mostrarsi più pronto e più deciso nel comprendere il corso di avvenimenti rivoluzionari verso i quali ineluttabilmente avanzano i popoli ex-coloniali. Sono persuaso che una politica più coraggiosa e più autonoma anche se non avesse potuto evitare il dramma dei profughi avrebbe potuto certamente mitigarlo e renderlo meno pressante.

Il decreto, rispetto alla legislazione passata in materia di profughi, rappresenta certamente un passo avanti che va apprezzato, non ha aspetti di troppo pesante burocrazia, non fa dei profughi degli assistiti di professione, mira invece ad un sollecito inserimento degli stessi nel tessuto della vita nazionale; si prefigge entro un breve termine di eliminare i campi profughi; fa intervenire gli istituti nazionali di previdenza e di assistenza per provvedere alla erogazione tempestiva delle pensioni e dell'assistenza sanitaria in modo non burocratico. Questi sono gli aspetti positivi essenziali dei quali diamo atto al Governo.

Ma vi sono anche aspetti negativi che, a nostro avviso, debbono essere corretti. Il primo aspetto negativo riguarda il problema della discriminazione tra profughi provenienti dalla Libia e profughi provenienti da altri Paesi; particolarmente dalla Tunisia, dall'Egitto e dal Marocco.

Il secondo aspetto negativo è rappresentato dal fatto che le provvidenze previste dal decreto vanno a beneficio di tutti i profughi, come se si trattasse di profughi che siano tutti nelle stesse condizioni economiche. Invece, ci sono profughi poveri e profughi ricchi, profughi che hanno perduto tutto e che non hanno niente e profughi che hanno conti consolidati nelle banche italiane, sì da permettersi ogni possibilità di vita.

Il terzo aspetto negativo è quello della casa che è il problema più serio per una famiglia di profughi ed è anche quello da cui dipende la situazione igienica e sanitaria della famiglia. Questo problema rappresenta la base stessa per l'inserimento nella vita lavorativa e scolastica e per una garanzia di uni-

tà familiare, per una difesa contro la dispersione della famiglia.

Ebbene, questo problema così serio viene affidato dal decreto ad una norma che tutti — o almeno coloro che hanno fatto parte della prima Commissione e che hanno avuto modo di intervenire nella discussione — abbiamo ritenuto niente affatto operativa e comunque estranea sia alle autonome scelte di residenza, sia all'inserimento dei profughi nella vita lavorativa. Infatti per una famiglia che proviene dalla Libia e che abbia veramente perduto tutto, che abbia bisogno di ricominciare da capo, l'indennità che passa lo Stato non è sufficiente per mettersi a posto, per comprare una casa, ma solo per ovviare alle prime spese. Essa ha bisogno prima di tutto di una sistemazione, di un alloggio, ma dove va a trovarlo? Dove va a trovare una casa la famiglia del profugo? Va a trovarla là dove pensa di avere più possibilità di una sistemazione dal punto di vista dell'impiego, del lavoro, oppure là dove, grazie a questo decreto-legge, il profugo può essere inserito in un ufficio o in una azienda di carattere pubblico. Però, nel luogo dove troverà una sistemazione di lavoro, avrà a disposizione la casa della GESCAL, la casa dell'Istituto delle case popolari? Ci sarà quella disponibilità del 30 per cento che renda sufficiente la copertura delle richieste di questo profugo?

È una cosa puramente fittizia.

Presidenza del Presidente FANFANI

(*Segue* F A B I A N I) . È un'illusione che non ha riscontro nella realtà: il profugo ha bisogno di avere la casa, non domani, non tra sei mesi o fra due anni, ma subito. Tra due anni il profugo sarà diventato uno straccione, un professionista dell'assistenza o sarà un individuo che si è inserito nella vita e che sarà uguale a tutti gli altri cittadini lavoratori italiani.

Non è tra due anni che noi dobbiamo dare la casa a questi profughi, ma subito; dobbiamo risolvere subito questo problema perchè è la soluzione di questo problema che facilita poi quella di tutti gli altri.

Ho detto che questa norma non è operativa e se dovesse anche, ad un certo momento, diventarlo in parte, lo diventerebbe quando sarebbe troppo tardi per andare incontro ai bisogni di questi profughi, per cui bisogna cambiare questa norma, trovare un modo per dare subito la casa ai profughi là dove la famiglia del profugo sceglie di andare, dove il profugo sa di poter trovare più facilmente una sistemazione se è un artigiano, un esercente, un operaio, e non dove la GESCAL o l'Istituto delle case popolari può dargliela.

Noi pensiamo che questo aspetto, che è il più negativo del decreto-legge, potrebbe essere corretto con una norma semplice e di facile applicazione. A questo proposito abbiamo presentato un emendamento che si articola così: i profughi possono scegliere il luogo di residenza dove vogliono. Se ritengono di ricorrere all'edilizia privata per la ricerca di un alloggio, lo possono fare. Lo Stato passerà loro un contributo mensile per un biennio pari al cinquanta per cento dell'affitto che sarà contrattato sul mercato libero.

Badate che questo 50 per cento rappresenta approssimativamente la differenza del costo della casa fra quella di edilizia statale o con contributo statale e quella privata: approssimativamente c'è la differenza della metà. Quindi dare il contributo del 50 per cento sul fitto contrattato al mercato libero significa per il profugo la stessa cosa come se lo Stato gli desse immediatamente la casa del settore dell'edilizia sovvenzionata.

È detto poi che questo 50 per cento del fitto deve essere concesso anche sulla base di un equo riconoscimento da parte dell'ufficio tecnico erariale del fitto contrattato, in modo che non ci siano speculazioni. È detto

anche che questo contributo comunque non può essere superiore alle 25 mila lire mensili; questo per impedire che si vadano a cercare delle case di lusso o comunque più grandi di quelle che i lavoratori italiani all'attuale livello di vita si possono permettere.

La spesa non è eccessiva. Si dice che siano 4 mila le famiglie che avrebbero bisogno di essere immediatamente sistemate. La spesa per queste famiglie, con l'indennità di 25 mila lire al mese ognuna (e quindi 300 mila lire all'anno), sarebbe di circa 2 miliardi. Ora, soltanto per il mantenimento dei campi profughi si spendono 180 milioni al mese; basterebbe quindi il risparmio che lo Stato farebbe chiudendo immediatamente i centri (perchè in questo caso i centri potrebbero essere chiusi subito, anche senza dover aspettare il 31 gennaio 1971, dal momento che le famiglie dei profughi potrebbero avere questa facilitazione) per coprire quasi la spesa.

Non vedo perchè non sia possibile introdurre una norma di questo genere. Si dice: è una norma innovativa. Ma siamo noi forse il Paese delle cose vecchie, il Paese dell'antiquariato? Perchè una norma nuova deve sempre impressionare il politico italiano di una certa tendenza? Perchè si deve sempre aver paura del nuovo? Inoltre non si tratta di una novità che comporti una rivoluzione nell'ordinamento sociale italiano. La mia proposta viene da parte comunista, è di convinzione comunista, ma non si richiama certamente ad un principio di carattere comunista. Non accetteremmo tale principio in una riforma del diritto alla casa; lo proponiamo ora perchè tale principio, non accettato in linea generale dal mio modo di vedere di militante comunista, in queste particolari circostanze consentirebbe di risolvere prima e nel migliore dei modi una situazione che è drammatica.

I princìpi non devono mai essere miti, ma devono sempre tener conto delle circostanze; ed è a seconda delle circostanze che la loro applicazione prende un significato o di posizione avanzata o di posizione arretrata.

Non capisco poi come certe parti politiche, nel respingere questa proposta, dicano che non può essere accolta perchè i controlli sarebbero di grande difficoltà. Ma ci sono le Prefetture che distribuiscono sussidi da anni ed anni ai profughi che sono nei campi e a quelli che sono fuori dei campi. A me non vanno bene queste Prefetture, perchè io preferirei che altri organismi adempissero questi compiti sociali; ma, dico, poichè queste Prefetture sono strumenti che distribuiscono i sussidi ai profughi come sussidi di assistenza, possono anche distribuire contributi per la casa ai profughi che se la cercano, se la trovano e se la pagano.

Fra gli emendamenti presentati da me e dal collega e compagno Preziosi ve ne sono alcuni, che verranno poi in discussione, che riguardano principalmente il problema della estensione di questi benefici a tutti i profughi, per non fare discriminazioni; non vogliamo che un profugo che proviene dalla Libia debba godere di una posizione che non è poi più riconosciuta al profugo, per esempio, che proviene dalla Tunisia o dal Marocco, quando il suo ritorno in patria dal Paese di provenienza è determinato da quelle stesse situazioni di forza maggiore che sono previste da un decreto presidenziale al quale ci si richiama per riconoscere il diritto a questi benefici di legge. Quindi, mi sembra che dovrebbe essere più che logico l'accoglimento di questi nostri emendamenti.

Questo emendamento si dice che non può essere accolto non per non riconoscere gli stessi diritti anche a questi altri profughi, ma perchè c'è un problema di spesa e i finanziamenti sono quelli che sono e non si può andare oltre. Ebbene, noi proponiamo un altro emendamento il cui accoglimento non implicherebbe una spesa maggiore di quella prevista, ma una spesa minore. La discriminazione che si fa fra profughi di un Paese e profughi di un altro Paese deve essere eliminata. Non si può fare la discriminazione in base alla provenienza. La vera e giusta discriminazione che va fatta è quella sulla base delle condizioni economiche. Perchè, infatti, lo Stato deve regalare dei milioni a della gente che di milioni ne ha abbastanza? Si sa infatti che ci sono dei cittadini italiani che risiedevano in Libia i quali avevano anche previsto la situazione che si andava determinando e che poi è esplosa. L'avevano prevista i nostri concittadini che

lavoravano in Libia, ma non l'aveva prevista il Governo. Invece, se il Governo l'avesse prevista, alcuni cittadini, molto probabilmente, anche se non avevano la possibilità di fare quello che hanno fatto altri, avrebbero tuttavia potuto pagare meno care le conseguenze. Sappiamo che appunto quei cittadini che avevano previsto tale eventualità, hanno inviato le loro sostanze, accumulate con l'esercizio della loro professione e col loro lavoro, in Italia; sostanze che sono ben consolidate.

Quindi, perchè dobbiamo regalare a costoro dei milioni? Voi direte, come mi è stato già detto: ma come si fa a distinguere quello che ha da quello che non ha? Se ci mettiamo su questa strada prima di dare i soldi queste persone sono morte di fame! No, io non chiedo questo. Col nostro emendamento noi chiediamo che sia dato a tutti il contributo delle cinquecentomila lire, però il Governo si deve riservare il diritto di rivalsa su coloro nei cui confronti entro un determinato periodo di tempo può essere accertata una certa consistenza patrimoniale che io ed il collega Preziosi, nell'emendamento presentato, proponiamo che sia superiore a cinque volte l'indennità che ricevono. In sostanza, se costoro hanno una consistenza patrimoniale cinque volte superiore all'indennità che lo Stato anticipa loro, questa dovrà essere loro ripresa. Quindi non è che a chi ha due milioni gli si riprendono i due milioni, ma gli si riprende questa cifra quando si accerta che ne ha dieci, anzi più di dieci. Quindi non mi sembra una cosa ingiusta, ma anzi una cosa giusta e sacrosanta, che dimostra anche il senso di responsabilità dello Stato nello spendere il denaro di tutti. Nel nostro Paese vi è tanta gente che non ha nulla e quindi ritengo che questo atto di solidarietà, doveroso e sacrosanto, verso i profughi che ritornano in patria non possa portare per leggerezza a commettere delle ingiustizie regalando dei milioni a chi ne ha già troppi.

Questo è il contenuto degli emendamenti che crediamo siano legati ad una possibilità di attuazione e a criteri di giustizia e di obiettività.

Onorevoli colleghi, noi comunisti sentiamo fortemente il bisogno di manifestare la nostra solidarietà ai nostri concittadini che per eventi eccezionali sono stati costretti ad abbandonare i loro beni, le loro case e la loro professione per ritornare in patria, molti di loro privi di tutto. Siamo soddisfatti — e l'ho già detto — che questa volta il Governo si sia deciso a trattarli come cittadini a pieno diritto e non, come aveva fatto più volte nel passato, condannando molti di loro alla mendicità. Vogliamo perciò dare il nostro voto favorevole a questo decreto-legge, ma vogliamo anche che il Governo ci metta in condizioni di farlo con la coscienza di aver fatto una cosa giusta. E questo sarà possibile se verranno accolti i nostri emendamenti miranti a migliorare il decreto nelle sue parti negative, sia eliminando la discriminazione tra i profughi dei diversi Paesi, sia eliminando le finzioni ingannevoli contenute nel decreto e assicurando subito a tutte le famiglie di profughi una residenza decorosa in case sane e acquisite sulla base di una loro libera scelta. Grazie. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è risaputo che solo in casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo, ai sensi dell'articolo 77 della Carta costituzionale, può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori aventi forza di legge che debbono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Di tale facoltà spesso si abusa ma il ricorso ad essa nel caso dei cittadini sfrattati dalla Libia costituisce certamente un necessario ed improrogabile mezzo per venire incontro alle urgenti esigenze di migliaia di rimpatriati che, dopo essere stati rapinati, umiliati e cacciati dalle terre da loro bonificate, si sono venuti a trovare senza casa, senza lavoro e privi di qualsiasi bene.

Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 rappresenta quindi un atto di riconoscimento delle predette esigenze, seppure esso suoni anche quale atto di riparazione per l'assenteismo, la impreveggenza che hanno caratteriz-

zato il Governo italiano nei tempi antecedenti ai provvedimenti di confisca adottati in Libia contro le proprietà italiane dopo il discorso pronunziato dal presidente Gheddafi il 21 luglio scorso.

Lo « Scorpione del deserto » — così viene qualificato il colonnello Gheddafi — ha disposto la confisca di tutti i beni degli italiani in Libia, ne ha bloccato i danari nelle banche, ha sequestrato anche le masserizie degli italiani che egli ha voluto scacciare dal suolo libico. Di fronte ad un comportamento così gravido di offese, di angherie e di soprusi perpetrati in terra libica, i nostri connazionali hanno legittimamente atteso sollecite provvidenze ispirate a comprensione, ad umanità, a patriottismo all'atto e appena dopo il loro rientro in Italia. Già oltre 9 mila connazionali sono rimpatriati dalla Libia e il problema di più rilevante importanza che li riguarda riflette certamente il loro inserimento nel contesto dell'attività lavorativa e produttiva.

Il Movimento sociale italiano, che aveva avvertito intensamente il dramma vissuto da migliaia di persone le quali hanno l'unico torto di essere e sentirsi cittadini italiani, e che ha prestato e presta in favore di questi con spirito di solidarietà l'assistenza dei suoi iscritti e dei suoi simpatizzanti, sin dal 10 agosto ha tempestivamente presentato alla Camera dei deputati i disegni di legge numeri 2681, 2682, 2683 e 2684 riguardanti rispettivamente il riconoscimento della qualifica di profugo per i rimpatriati dalla Libia e gli adeguamenti dei contributi assistenziali, la concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati di recente confiscati, la istituzione di una commissione interparlamentare per l'accertamento delle condizioni sociali, previdenziali, igienico-sanitarie e morali cui sono sottoposti i profughi dall'Africa, con speciale riguardo a quelli provenienti dalla Libia, nei centri raccolta esistenti in Italia, ed infine la proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, numero 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi.

Buona parte delle previsioni legislative indicate nei predetti disegni di legge forma oggetto del successivo decreto-legge che oggi esaminiamo in sede di conversione.

Non può dirsi però che detto provvedimento legislativo appaghi le effettive esigenze degli italiani rientrati dalla Libia, i quali, nella mattina del 15 settembre, muovendo dal Colosseo a Piazza Santi Apostoli, sono stati costretti a dar vita ad una composta manifestazione per richiamare sulla tragedia che li ha colpiti una maggiore attenzione da parte della pubblica opinione e del Governo.

È ancora viva l'eco delle parole, delle invocazioni di questi nuovi profughi che hanno reclamato e reclamano non sussidi più o meno caritatevoli, bensì la loro integrazione nella società italiana. Essi hanno chiesto e chiedono: la liberazione dei connazionali trattenuti sotto false accuse nelle carceri di Tripoli e Bengasi; la restituzione dei passaporti a quanti ne sono stati privati con speciosi pretesti e che per effetto di tale mancata restituzione non possono rimpatriare dalla Libia in Italia; il sollecito rimpatrio di ancora numerosi connazionali che sono posti in condizione di attardarsi in Libia; la permanenza gratuita dei rimpatriati che ne facciano richiesta negli alberghi e pensioni d'Italia fino all'ottenimento di un lavoro adeguato e di un alloggio decoroso; l'assorbimento di tutti i profughi validi, siano essi lavoratori dell'agricoltura o dell'industria oppure artigiani, commercianti, industriali o professionisti, nel ciclo lavorativo della Nazione secondo le specifiche competenze di ciascuno ed anche in deroga ad eventuali ordinamenti giuridici particolari che regolano alcune categorie; la regolamentazione in maniera soddisfacente del trattamento pensionistico per i rimpatriati anziani ed invalidi; l'adozione di strumenti legislativi per la valutazione ed un sollecito indennizzo dei patrimoni confiscati dal Governo libico e dei beni forzatamente abbandonati in Libia.

Trattasi di richieste legittime e pienamente giustificate alle quali il Governo ed il Parlamento non possono non prestare la loro più larga adesione. Non è da dimenticare che gli italiani in Libia sono stati considerati e definiti la più bella collettività all'estero. Trattasi di cittadini, di famiglie che hanno effettuato per anni e anni duro lavoro, di coloni,

di imprenditori, di professionisti, che hanno dato il meglio delle loro possibilità e che sono costretti a ricominciare da capo dopo aver perso tutto, dopo aver subìto la espoliazione di ogni loro avere.

Gli interventi del Parlamento e del Governo in loro favore debbono essere quindi improntati a larghezza di vedute e di prospettive e non possono essere ancorati entro limiti di transitorietà e di insicurezza.

Allo stato i profughi della Libia non hanno da sperare in alcuna resipiscenza da parte dei nuovi governanti libici. L'onorevole Moro il 2 agosto ebbe ad annunciare (e la grande stampa italiana, assieme alla radiotelevisione, diffuse la notizia) una « concessione libica » a favore dei nostri connazionali, una « concessione » che venne considerata una vittoria del tatticismo moroteo. Si assicurò l'opinione pubblica italiana che l'allora Ministro degli esteri libico Buesir aveva concesso, come segno di distensione e di amicizia per l'Italia, la revoca del provvedimento di confisca adottato nei confronti delle aziende commerciali italiane ancora aperte. Per converso le aziende ed i negozi rimasero chiusi anche nei giorni successivi e i decreti di confisca non furono abrogati. Si ebbe anzi una reazione di Gheddafi nei confronti del suo Ministro, il quale poco dopo il colloquio con l'onorevole Moro a Beirut è stato destituito e sostituito brutalmente dal nuovo Ministro degli esteri in Libia Mohammed Najm. Ed oggi la Libia non solo non apre, contrariamente a quanto assume il nostro Ministro degli esteri, una nuova fase nei rapporti con l'Italia per sviluppare una cooperazione produttiva tra i due Paesi attraverso scambi commerciali, nonchè a mezzo dei lavori che già verrebbero ed ancora potrebbero venire effettuati da imprese e tecnici italiani, ma osa pretendere profittando dei cedimenti del nostro Governo l'esborso da parte dell'Italia di altri 112 miliardi di lire a titolo di non ben precisate riparazioni, sotto pena, in difetto, della confisca degli impianti delle grandi industrie parastatali e private che ancora operano in territorio libico quali l'ENI, la Pirelli e la Fiat. È l'Italia quindi che deve oggi pensare agli italiani di Libia; è solo essa che, quanto meno allo stato, deve adottare sollecite e congrue provvidenze a favore di tanti cittadini che non intendono essere considerati profughi ma soltanto italiani. Il decreto-legge 28 agosto 1970, migliorato in sede di Commissione in alcuni punti, prevede alcune provvidenze seppure entro limiti assai ristretti: l'indennità di sistemazione e l'ospitalità temporanea, la chiusura dei residui centri di raccolta e di smistamento dei profughi con la conseguente corresponsione di una indennità di sistemazione *pro capite* e l'ospitalità in idonei istituti degli assistiti inabili a proficuo lavoro o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, l'assunzione obbligatoria, la riassunzione degli insegnanti elementari e dei professori non di ruolo nonchè del personale non insegnante; le provvidenze per gli alunni profughi, l'integrazione dei trattamenti pensionistici, l'assistenza sanitaria, il pagamento delle rendite di infortunio o malattia, sono certamente interventi apprezzabili; essi però devono essere considerati come provvedimenti di primo intervento che vanno integrati con successive norme e prescrizioni legislative.

È con l'augurio che nuovi e più efficienti provvedimenti siano al più presto adottati che il Gruppo del Movimento sociale italiano, pur riscontrando numerose lacune nel decreto-legge in esame e pur non ignorando che solo entro stretti limiti si viene incontro alle reali esigenze dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, esprime il suo voto favorevole per la chiesta conversione in legge; in tal modo ritiene di attestare ancora una volta la solidarietà del Movimento sociale italiano nei confronti di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la « quarta sponda ».

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, ella intende così di avere svolto anche il suo emendamento 8. 0. 1 o no?

F I L E T T I . Signor Presidente, non avrò bisogno di illustrarlo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Preziosi. Ne ha facoltà.

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli

colleghi, io sarò brevissimo perchè in effetti il collega Fabiani ha già illustrato gli emendamenti da noi presentati. Debbo dire, onorevole Presidente della 1ª Commissione, che noi in Commissione abbiamo fatto un buon lavoro. Infatti non abbiamo fatto questioni ideologiche; nè io mi riferisco a quello che ha detto il collega Filetti, che voleva quasi fare degli appunti di politica internazionale al Governo che ha presentato il decreto (vi ha fatto delle accuse!); queste accuse non ci riguardano, nel senso che noi discutiamo un decreto-legge che deve essere convertito in legge, che è un atto di solidarietà verso dei nostri concittadini i quali, per ragioni, diciamo così, calamitose, sono stati costretti a ritornare in Patria.

Ora noi in sede di Commissione abbiamo criticato il decreto-legge originario e difatti lo abbiamo modificato con un contributo unitario, anche da parte dei membri del Governo; un contributo che era anch'esso doveroso. Certo, avremmo voluto che il decreto fosse stato ancor più migliorato. Infatti il collega Del Nero ricorderà la battaglia simpatica, intelligente condotta da un valoroso collega democristiano che non vedo stasera in Aula, il senatore Murmura, che si preoccupava proprio di quanto ci preoccupiamo noi stasera: del problema della casa. Lui parlava di fondo di dotazione eccetera, per il quale il Sottosegretario ai lavori pubblici, collega Russo, prospettò delle difficoltà.

Ma di che cosa dobbiamo preoccuparci oggi con questo decreto-legge? Di immettere nella vita quotidiana i nostri fratelli profughi dalla Libia. Già quando diciamo che non ci debbono essere discriminazioni, vuol dire che le situazioni a favore dei profughi libici debbono essere ugualmente a favore di tutti i profughi, di quelli dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, perchè si tratta di altri fratelli costretti a ritornare contro la loro volontà in patria, depredati del loro lavoro nelle zone dove si erano stabiliti.

Ma il problema è quello di immettere nel lavoro questi nostri fratelli costretti a ritornare in patria.

Ebbene, ci sono degli articoli del nostro decreto-legge che già sistemano, oserei dire, larghe categorie di nostri concittadini rimpatriati: i medici e i farmacisti (pochi, d'accordo); ma c'è una larga percentuale che riguarda i maestri, i professori, per cui a questi nostri fratelli che lavoravano su un piano diverso in Libia è data la possibilità di inserirsi subito nella vita sociale. Naturalmente, quelli che si trovano in maggior difficoltà sono gli operai, i contadini, gli artigiani, i piccoli commercianti. Ed allora come permettere ad essi il reinserimento nella vita nazionale? Il modo migliore non è, onorevole Presidente, quello di lasciarli nei campi dei profughi! Noi abbiamo una triste esperienza di campi di profughi che sono durati per anni e che sono costati miliardi e miliardi al nostro Paese. Se si permette che questi nostri fratelli rimangano mesi e mesi in questi campi-profughi, non solo essi diventano oserei dire degli assistiti e quasi degli straccioni dell'assistenza, ma nello stesso tempo essi, abituati a quella vita del campo, si sentono quasi immiseriti e non si reinseriscono nel lavoro e nella vita nazionale. Ecco allora il problema della casa; il nostro emendamento è una cosa seria perchè, sì, si dice che i profughi della Libia, venendo nel nostro Paese, hanno diritto a quel tale 30 per cento per il bando delle case popolari e della GESCAL, ma noi conosciamo tutti la situazione deficitaria in cui versa oggi la GESCAL non perchè non ha le possibilità di spendere (credo che siano migliaia di miliardi che la GESCAL ha) ma perchè non può spendere, per il fatto che non funzionano la famosa legge n. 167, la legge ponte eccetera e per il fatto che i comuni sono nelle condizioni di non poter mettere a disposizione della GESCAL e dell'Istituto case popolari i terreni necessari per fabbricare: voi sapete meglio di me che il suolo incide notevolmente sul costo delle costruzioni.

Allora, che cosa avviene? Può avvenire che la GESCAL può dare la casa in un comune in cui nessuno dei profughi ha intenzione di recarsi o di stabilirsi per il fatto che i profughi che vengono dalla Libia si stabiliscono nelle zone di origine e là dove possono trovare lavoro. Pertanto il nostro emendamento, quando dice che per la durata di un bien-

nio il Ministero dell'interno darà un contributo mensile pari al 50 per cento del fitto contrattato e ritenuto equo dall'ufficio tecnico erariale e che tale contributo non potrà comunque superare le 25.000 lire mensili tiene conto del fatto che, se un connazionale riuscisse a trovare una casa GESCAL, non la pagherebbe meno di 25-26-27 mila lire mensili perchè ora la GESCAL fa pagare anche le spese di condominio che molte volte, anche in piccoli comuni e in piccoli capoluoghi, sono quasi uguali o di poco inferiori o superiori al fitto mensile.

Un mensile GESCAL è di 15-16 mila lire, ma le spese di condominio molte volte raggiungono le 7-8-9-10 mila lire mensili.

I profughi ricevono *pro capite* un contributo di 500 mila lire e una famiglia — che in media è composta di cinque persone — ha a disposizione 2 milioni e cinquecentomila lire e lo Stato potrebbe dare altrettanto per due anni. Perciò voi così dareste a questi profughi, a questi nostri fratelli la possibilità di trovare subito una casa; ed invero trovare una casa in un luogo dove si può trovare lavoro significa quasi certamente trovare un lavoro, anche perchè si deve tener conto altresì dei benefici contenuti nel decreto-legge.

Ho finito. Mi rivolgo ai colleghi perchè considerino questo nostro emendamento che è migliorativo della legge e risolve un problema fondamentale, quello della casa e del lavoro.

Se noi volessimo fare quello che fanno in Francia da alcuni anni col concedere il sussidio casa e se l'avessimo già fatto, quanti problemi sarebbero stati risolti! Comunque concludo esprimendo il parere favorevole del mio Gruppo al decreto-legge, con la viva speranza che possano essere accolti i nostri emendamenti che sono migliorativi del decreto-legge che il Senato si appresta a convertire in legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Brusasca. Ne ha facoltà.

B R U S A S C A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è giustamente parlato della solidarietà che noi dobbiamo agli italiani della Libia in questa triste circostanza: dobbiamo aggiungere anche un sentimento di gratitudine. L'affermo perchè in anni ormai lontani, nel 1950, ebbi l'incarico di trattare alle Nazioni Unite la definizione dei rapporti fra l'Italia e la Libia, rapporti che concernevano particolarmente i più di 30 mila italiani che allora risiedevano ancora in quel territorio.

In quella discussione ci fu un testimone che voglio citare, Alì Gerbi, Ministro degli esteri del tempo del Regno di Libia, il quale, discutendo la delicata materia della permanenza degli italiani, della conservazione del loro lavoro e dei loro beni, volle dare atto del contributo che essi avevano dato al progresso di quelle popolazioni.

Questa testimonianza, resa in un momento particolarmente importante, quando in tutte le altre colonie i sudditi degli Stati colonizzatori venivano cacciati dai nativi, e quelle che ci vennero rese per l'Eritrea, per la Somalia e anche per l'Etiopia, dove pure i nostri connazionali avevano bene meritato del progresso locale, costituirono grandi aiuti per la ripresa internazionale del nostro Paese.

Le vicende del passato, che avevano avuto espressioni politiche tanto lontane dal nostro sistema democratico, non avevano privato gli italiani del loro senso umano, della loro partecipazione alla vita degli umili.

Se l'Italia è e rimarrà ricordata in tutte le nostre antiche colonie, ciò è dovuto al fatto che i nostri connazionali, che erano arrivati poveri e che non si sono arricchiti in quei territori, hanno saputo profondere quelle che sono state sempre le virtù tradizionali della nostra gente per cercare di vivere con gli umili e di elevarli quanto fu loro possibile.

Con questo riconoscimento approvo quanto è stato fatto dal Governo a favore dei profughi della Libia e chiedo anch'io che il decreto venga convertito in legge.

Concludo con un ricordo alla memoria dell'avvocato Giacomo Marchino.

Egli venne alle Nazioni Unite in una posizione difficile: si trattava di rappresentare la collettività italiana della Libia davanti ai vincitori, rivendicandone i diritti contro le

pretese dei rappresentanti dello Stato successore.

Quest'uomo modesto, che in Libia aveva dato un grande contributo al progresso, specialmente a quello agricolo, seppe dare una prova di così grande serenità e di così grande equanimità che nel suo nome fu possibile avere la valorizzazione e il riconoscimento dell'opera dei connazionali della Libia. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo al relatore, senatore Del Nero, se desidera aggiungere qualche cosa alla relazione che ha già svolto oralmente.

DEL NERO, *relatore*. Aggiungerò soltanto poche parole, signor Presidente. Gli interventi che vi sono stati in quest'Aula, a parte le espressioni di solidarietà e alcune valutazioni di carattere politico sulla politica estera del nostro Governo, in definitiva sono stati di illustrazione degli emendamenti presentati; sono stati così ribaditi alcuni concetti che erano già stati portati in Commissione e che non avevano avuto la maggioranza dei consensi da parte della Commissione stessa. Nella relazione introduttiva, infatti, mi sono già fatto carico di queste proposte, almeno in linea di massima, e ho indicato le motivazioni contrarie che già erano state svolte in sede di Commissione.

In questa mia breve replica vorrei sottolineare soltanto questo. In primo luogo desidero ribadire qual è il carattere del disegno di legge che stiamo esaminando: si tratta della conversione di un decreto-legge per i profughi della Libia. Pertanto l'estensione che viene proposta sia a tutti i profughi in generale, sia ad un esame approfondito del problema della casa non sembra che possa trovare questa come sede più idonea di trattazione. Ciò anche perchè la Commissione finanze e tesoro ha dato con una certa fatica il suo parere favorevole a questa legge di conversione del decreto, dal momento che con gli emendamenti che sono stati introdotti si sono verificati alcuni aumenti di spesa, per cui è stato necessario fare un certo reperimento di fondi. Debbo dire quindi, nell'annunciare il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro — perchè data la discussione orale non c'è stata la possibilità di avere un parere scritto —, che il parere favorevole è strettamente limitato alla situazione attuale, agli impegni attuali.

Infine aggiungo queste tre considerazioni. In primo luogo l'estensione a tutti i profughi, oltre a snaturare il carattere del decreto, porta una serie di implicazioni in quanto si dilata enormemente il raggio di assistenza, si svaluta l'assistenza perchè le quote riservate temporanee quando fossero estese a tutti i profughi diventerebbero minime e non avrebbero alcun significato. Inoltre la situazione è assai diversa se ci si riferisce a quanti sono venuti dalla Libia cacciati via in modo violento e se ci si riferisce a quanti nel tempo sono rientrati dall'Africa in situazioni non sempre così calamitose. Inoltre, la data del primo settembre 1969 ha un significato se si rimane legati ai profughi della Libia, in quanto in quel giorno si attua il decreto con il quale si ha l'espulsione degli italiani; non avrebbe alcun significato se riferito ai connazionali in genere. Dovremmo andare allora a ricercare tutti i profughi indietro nel tempo per dare queste liquidazioni maggiori. Non sembra neanche che si possa limitare quest'indennità a coloro i quali sono bisognosi, perchè diventa impossibile tale accertamento e inoltre diventerebbe assai ingrato il dover fare un recupero due anni dopo di un'indennità data nel momento in cui una persona è stata cacciata dall'Africa. Quando si farà la legge per gli indennizzi in quella sede sarà opportuno tener conto del fatto che l'indennità di prima sistemazione è stata concessa a tutti ed in quell'occasione, nella valutazione delle somme per gli indennizzi, si dovrà tener conto anche di questo. Lo stesso proponente dell'emendamento allorchè si trova a dover stabilire chi sono le persone abbienti indica il nucleo familiare che abbia cinque volte il patrimonio dell'indennità di prima stabilizzazione. Se noi prendiamo un normale nucleo familiare di quattro persone, può venire considerato abbiente uno che abbia un patrimonio di 10 milioni; basterebbe cioè che gli fosse rimasta una

casetta al paese che probabilmente può essere valutata in tale cifra, per essere escluso. In tal modo una persona che ha perso tutto in Libia, al rientro in Italia verrebbe a non aver più diritto all'indennità semplicemente perchè gli è rimasta una casetta del valore di 10 milioni!

Per quanto riguarda il problema del sussidio casa, nella relazione è stato detto, come anche venne affermato in Commissione, che se esso venisse proposto in sede di riforma organica della casa potrebbe essere esaminato con attenzione, ma nel caso specifico in definitiva diventerebbe un aumento del premio di prima sistemazione. Coloro che ricevono il premio di primo stabilimento, prendendo come esempio la famiglia tipica composta di quattro persone che riceve due milioni, allorchè incassano tale cifra, potranno destinare una quota dei due milioni all'affitto del primo anno, e disporranno così delle 300 mila lire che a tale scopo occorrono. Infatti, non è che dando questo contributo casa, con tutta l'opera macchinosa che occorrerebbe per concederlo, si possa risolvere il problema; tanto varrebbe concedere ad ogni famiglia bisognosa un aumento del contributo di prima sistemazione.

Per questi motivi ritengo che il testo presentato dalla Commissione sia ancora quello da doversi sostenere in quest'Aula.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

N I C O L A Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo innanzitutto sente di dover ringraziare il relatore e la Commissione tutta per la sollecitudine e la sensibilità dimostrate nell'aver fatto propria l'urgenza di arrivare all'approvazione del presente decreto-legge e di ringraziare anche tutti gli intervenuti che, nonostante taluni rilievi, hanno dimostrato la loro solidarietà all'operato del Governo; rilievi che si possono sintetizzare, come ha già sottolineato il relatore, in tre punti: distinzione tra profughi poveri e profughi ricchi; richiamo all'estensione del provvedimento a tutti i profughi ed infine problema dell'alloggio.

Sul primo punto io mi associo a quanto ha risposto il relatore, ma vorrei anche sottolineare che improvvisamente è esploso un problema che ha riguardato migliaia di profughi e che non era il caso di soffermarsi a discriminare tra profughi poveri e profughi ricchi. In seguito vi sarà un provvedimento che permetterà, come ha detto il senatore Del Nero, simile accertamento. Così come il richiamo all'estensione a tutti i profughi dei benefici avrebbe svuotato della sua eccezionalità il provvedimento, avrebbe certamente ritardato l'approvazione di un provvedimento tanto urgente e si sarebbe andati incontro a gravi difficoltà anche di carattere finanziario.

Rimane purtroppo il problema più spinoso, quello dell'alloggio. Diceva bene il senatore Preziosi che quando si ha una casa diventa facile trovare anche il lavoro. Io vorrei richiamare i colleghi sul complesso del provvedimento, su tutte le provvidenze previste. Intanto, sulla facilità che si dà ai profughi di trovare immediatamente un lavoro insieme a tante altre provvidenze che renderanno anche più facile il problema dell'alloggio.

Il Governo ritiene d'aver fatto, pertanto, tutto il possibile per reinserire con dignità e con serenità i nostri profughi nella vita del Paese, sicuro in questo modo di interpretare la solidarietà manifestata da tutti i cittadini.

Non ritengo di dover aggiungere nulla alla completa esposizione del relatore per richiamare i princìpi umani e sociali che hanno ispirato il provvedimento e per sollecitarne quindi l'approvazione che ha destato tanta attesa negli interessati.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Articolo unico.

Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni

delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al terzo e al quarto comma, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle altre: « trenta giorni »;

tra il quarto e il quinto comma è inserito il seguente:

« Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto trovare sistemazione autonoma, è consentito, in via eccezionale, un ulteriore periodo di ospitalità gratuita di quindici giorni ».

All'articolo 2, al primo comma, le parole: « Entro tre mesi » sono sostituite dalle altre: « Entro nove mesi ».

All'articolo 4

il sottotitolo: « *Proroga di altri benefici e assunzioni obbligatorie* » è sostituito dal seguente: « *Assunzioni obbligatorie ed altri benefici* »;

al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « La facoltà di assumere anche in soprannumero è attribuita esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato »;

alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è elevata al trenta per cento; almeno la metà di tale aliquota sarà assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli alloggi costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata con legge 29 settembre 1957, n. 966, e con legge 20 marzo 1959, n. 144.

Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando, in materia di assegnazione degli alloggi, la competenza della Commissione provinciale di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla Libia hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche se non in possesso dei requisiti di residenza e di effettuato versamento dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge stessa e dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Agli effetti della formazione delle graduatorie previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, alle domande dei concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo sono assegnati, di diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato articolo 70, cinque punti per il bisogno di alloggio.

Alle domande dei concorrenti suddetti è altresì assegnato, di diritto, il punteggio massimo di quattro punti per il requisito di anzianità di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 del sopra citato decreto n. 1471.

Agli effetti dei termini stabiliti per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) e dall'Istituto nazionale per le case per gli impiegati dello Stato (INCIS) si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969, la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, limitatamente agli alloggi da assegnare nel Comune ove i rimpatriati esplicano la loro attività lavorativa o professionale od ove essi ritengano di fissare il proprio domicilio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli alloggi costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 ».

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. (*Provvidenze per i notai*). — Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al precedente articolo 1, che ivi abbiano esercitato attività di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta.

I notai in soprannumero di cui al precedente comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, fino a quando non conseguano il trasferimento ».

« Art. 4-*ter* (*Incarichi temporanei a sanitari*). — Ai connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che abbiano ottenuto, a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735, il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, è conferita, con preferenza sugli altri, l'assegnazione degli incarichi temporanei presso gli enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salva la riserva stabilita al quinto comma dello stesso articolo 3, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti.

Le amministrazioni ospedaliere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, debbono inviare al Ministero della sanità l'elenco dei posti da assegnare.

Altro elenco per i posti che si renderanno successivamente disponibili sarà trasmesso allo stesso Ministero entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Tali elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati dal comma precedente.

Gli interessati debbono presentare a tal uopo domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trascorso detto termine, ove non siano state presentate domande o queste non possano essere accolte, l'incarico verrà conferito secondo le norme vigenti ».

« Art. 4-*quater*. (*Esami di idoneità e concorsi per i sanitari*). — Il Ministero della sanità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandirà una sessione speciale nazionale per il conseguimento dell'idoneità prevista dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1.

Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e per direttore di farmacia giudicherà anche i candidati alla idoneità per le qualifiche inferiori della stessa specialità.

Per i concorsi a posti di sanitario ospedaliero i connazionali di cui all'articolo 4-*ter* beneficiano dell'elevazione di 5 anni del limite di età in aggiunta ai benefici già previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi a posti di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli Enti locali, dagli Enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria e dagli Enti mutualistici e previdenziali, è elevato a 55 anni in favore delle persone indicate all'articolo 4-*ter*.

Ai concorsi per l'assegnazione di posti di sanitari dipendenti dagli Enti di cui al precedente comma, per i quali non abbiano avuto ancora inizio le operazioni di valutazione dei titoli dei concorrenti, possono partecipare i sanitari indicati al precedente articolo 4-*ter* che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'effettuazione delle prove di esame non potrà aver luogo prima di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma.

Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli enti di cui al precedente comma quinto, la qualità di connazionale rimpatriato dalla Libia, ai sensi del precedente articolo 1, dà diritto al punteggio preferenziale di 10 punti nella categoria dei titoli.

Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane e rurali, a norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla Libia è equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare.

Per quanto riguarda le assunzioni presso le amministrazioni ospedaliere continuano ad applicarsi, anche per il personale previsto dal presente decreto, le disposizioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Peraltro, le amministrazioni ospedaliere non possono bandire concorsi di assunzione prima dell'espletamento degli esami di idoneità ».

« Art. 4-*quinquies* (*Provvidenze per altro personale sanitario*). Le disposizioni di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, si applicano in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che ivi abbiano esercitato professioni o arti sanitarie ausiliarie con prestazioni di servizi presso enti pubblici sanitari o istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è esteso ai farmacisti che abbiano prestato servizio in qualità di direttore o collaboratore presso farmacie in Libia.

Il riconoscimento del servizio di cui al presente articolo è subordinato all'accertamento, da parte del Ministro per la sanità dell'idoneità del titolo abilitante all'esercizio della professione o arte sanitaria.

Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-*ter* ».

« Art. 4-*sexies* (*Provvidenze per i farmacisti*). — Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo, che ivi abbiano esercitato l'attività di farmacista, potranno ottenere, a domanda, l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia in un comune capoluogo di provincia, anche in soprannumero rispetto alla vigente pianta organica, previo accertamento, da parte del Ministro per la sanità, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta.

All'articolo 5,

il sottotitolo: « *Attività assistenziali del Ministero dell'interno successive alla liquidazione* » è sostituito dal seguente: « *Attività assistenziali del Ministero dell'interno* »;

al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè per il temporaneo ricovero di minori in istituti idonei »;

alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Ai predetti profughi e rimpatriati, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, è concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di sei mesi dalla data del rimpatrio ».

All'articolo 7, al primo comma, le parole: « ulteriore importo di lire 4.500 milioni » sono sostituite dalle altre: « ulteriore importo di lire 7.500 milioni ».

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: « in Libia » è soppressa la parola « fino » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa provvidenza si applica agli insegnanti e professori incaricati locali assegnati con provvedimento del Ministero degli affari esteri e della competente Autorità consolare alle scuole ed istituti legalmente riconosciuti della Libia ed alle scuole elementari e medie di Bengasi ».

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-*bis*. (*Personale direttivo e docente di ruolo*). — Il personale direttivo e docente di ruolo attualmente assegnato alle scuole ed istituti di cui al primo comma del precedente articolo 10 cessa dal servizio in Libia con decorrenza dal 30 settembre 1970.

Il predetto personale, con decorrenza dal 1° ottobre 1970, è assegnato nelle scuole ed istituti richiesti del territorio nazionale, ed in essi è utilizzato, anche in soprannumero qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto e di cattedra. Nel caso che il personale suddetto da assegnare in soprannumero nella stessa scuola od istituto superi le cinque unità, può essere utilizzato, per l'eccedenza, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i Provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per la pubblica istruzione, da emanare entro il 1° novembre 1970, è determinata un'aliquota, non superiore a 20 unità, di posti all'estero, con indicazione delle relative sedi di assegnazione, riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del 15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero alla Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri.

Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la graduazione delle domande ed è costituita apposita commissione per provvedervi ».

All'articolo 12, all'ultimo comma, dopo le parole: « al quarto » sono soppresse le altre: « e quinto ».

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

« Art. 12-*bis*. (*Assistenza scolastica*) — Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle Università statali appartenenti alle famiglie dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi scolastici.

Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato sono forniti gratuitamente i libri di testo.

Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti alle famiglie di cui al primo comma del presente articolo iscritti alle scuole elementari e alle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici e le casse scolastiche sono autorizzati ad effettuare gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

Tutti i posti in istituti pubblici di educazione femminile e nei convitti nazionali che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno emanate con l'ordinanza prevista dal successivo articolo 13, agli alunni indicati nel precedente comma.

Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo n. 2243 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere e istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, anche in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti e con le modalità che saranno stabilite con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13.

Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso.

Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere è valutato in lire 290 milioni,

sono accordate per l'anno scolastico 1970-1971 ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. (*Modalità di applicazione*). — Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprie ordinanze le modalità di applicazione degli articoli 10, 10-*bis*, 11, 12 e 12-*bis* del presente decreto ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni e per l'esercizio 1971 in lire 200 milioni, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 290 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 12-*bis* si provvederà mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 24, il sottotitolo: « *Assistenza sanitaria dell'INAIL* » è sostituito dal seguente: « *Assistenza sanitaria dell'INAM* ».

All'articolo 27,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31 dicembre 1972 »;

al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi ».

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti presentati si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire nel testo degli stessi così come proposto dalla Commissione.

I senatori Fabiani e Preziosi hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al primo comma dell'articolo 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai connazionali rimpatriati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto tale indennità compete dalla data del rimpatrio ».

1. 1

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato illustrato e su di esso sia il relatore sia il Governo hanno espresso parere contrario. Lo metto quindi ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

In conseguenza del risultato di questa votazione sono preclusi i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 8 sostituire le parole: « riservati ai cittadini italiani . . . in vigore in quel Paese », *con le altre*: « riservati ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dai Paesi dell'Africa settentrionale per situazioni determinatesi nei loro confronti in seguito ai provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quei Paesi ».

8. 1 FABIANI, PREZIOSI

Al primo comma degli articoli 18 e 19 sostituire le parole: « I cittadini italiani, rimpatriati dalla Libia, », *con le altre*: « I profughi ed i connazionali costretti a rimpatriare, indicati all'articolo 1 del presente decreto, ».

18. 1 FABIANI, PREZIOSI

All'articolo 28 sostituire le parole: « rimpatriati indicati dal primo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

28. 1 FABIANI, PREZIOSI

I senatori Fabiani e Preziosi hanno presentato un emendamento aggiuntivo, che è

già stato illustrato dal senatore Fabiani e sul quale il relatore ed il Governo hanno già espresso parere contrario. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 inserire il seguente:

« Lo Stato eserciterà il diritto di rivalsa della indennità prevista dal 1° comma del presente articolo se entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sarà accertata a favore dei nuclei familiari beneficiari una consistenza patrimoniale pari o superiore a 5 volte l'indennità godúta ».

1. 2

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Fabiani e Preziosi hanno presentato l'emendamento 3.1, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.

Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrarlo.

F A B I A N I . Questo emendamento è una cosa molto modesta anche dal punto di vista della spesa. Si tratta di rendere più equo il trattamento nei confronti dei profughi che ricevono il modesto sussidio giornaliero fuori dei campi di raccolta.

Secondo l'articolo a quelli che ricevono questo sussidio da meno di cinque anni diamo trecentomila lire, a quelli che lo ricevono da più di cinque anni ne diamo soltanto duecentomila: perchè vogliamo togliere queste centomila lire a questa categoria che è sicuramente la più bisognosa e la più povera?

Difatti, se da più anni ricevono questo sussidio, vuol dire che da più anni dimostrano di essere incapaci a difendersi col proprio lavoro. Si tratta certo di una economia che non va ad onore nè del Parlamento nè dello Stato italiano.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Capisco che non si tratta di una grande spesa, come rileva il senatore Fabiani, ma la riduzione è stata fatta per un motivo di equità nei riguardi degli altri profughi. Questo sussidio avrebbe dovuto durare inizialmente per sei mesi, invece è stato prorogato per oltre cinque anni; bisogna almeno operare una distinzione tra coloro i quali entro i cinque anni sono usciti da questa situazione assistenziale ed hanno preso la indennità di sistemazione e coloro invece che dopo un periodo molto più lungo si trovano ancora in queste condizioni. Mi pare quindi che alla base delle riduzioni vi sia un criterio di equità.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

N I C O L A Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo al relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dai senatori Fabiani e Preziosi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Fabiani e Preziosi hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretarto*:

Sostituire il sesto ed il settimo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« Ai profughi ed ai connazionali indicati dal primo comma dell'articolo 1 del presente decreto che intendono ricorrere al mercato privato per la sistemazione in alloggi il Ministero dell'interno contribuirà, per la durata di un biennio, con un contributo mensile pari al 50 per cento del fitto contrattato e ritenuto equo dall'ufficio tecnico erariale competente per zona. Tale contributo non potrà comunque superare le lire

25.000 mensili. Il Ministero dell'interno eserciterà diritto di rivalsa su quei nuclei familiari che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

4. 1

P R E S I D E N T E . Avverto che, essendo stato respinto l'emendamento 1. 2, l'ultimo periodo dell'emendamento 4. 1 è precluso.

Con questa modifica, metto ai voti l'emendamento 4. 1 presentato dai senatori Fabiani e Preziosi e sul quale già hanno espresso parere contrario la Commissione ed il Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Bergamasco ed altri senatori hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine all'articolo 4, il seguente comma:

« Ai profughi libici agricoltori che facciano richiesta di acquisto di aziende agricole in vendita o in corso di abbandono si assicura il finanziamento a saggio agevolato previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ».

4. 2 BERGAMASCO, BIAGGI, PALUMBO

P A L U M B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L U M B O . L'emendamento non ha bisogno di chiarimenti particolari. Si tratta di rendere possibile agli agricoltori rimpatriati dalla Libia di ricostruirsi una azienda agricola con agevolazioni bancarie e creditizie. Credo che tale emendamento sia da approvarsi perchè mette gli agricoltori in condizioni di parità rispetto agli altri beneficati ed agevolati dalle altre norme del decreto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Il relatore ritiene che si tratti di un emendamento che potrebbe trovar posto in una legge generale sugli indennizzi. Se la proposta venisse accolta ora usciremmo dalla materia propriamente assistenziale e di emergenza per andare invece a sconfinare in una sistemazione dell'attività produttiva.

In considerazione di ciò esprimerei parere contrario, salvo rivedere la materia in altra sede.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

N I C O L A Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 2 presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4-*quater*. 1, presentato dai senatori Palumbo e Biaggi, e dell'emendamento 8. 0. 1, presentato dal senatore Filetti. Poichè i due emendamenti presentano delle analogie, propongo che siano discussi congiuntamente. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura dei due emendamenti.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 4-quater, *inserire il seguente*:

« I sanitari che prestavano servizio negli enti ospedalieri libici e che, pur avendo superato l'età di 55 anni, non abbiano maturato il diritto alla pensione, sono assunti e mantenuti in servizio presso il Ministero della sanità sino al raggiungimento dell'età pensionabile ».

4-*quater*. 1

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-*bis*.

« I medici rimpatriati dalla Libia, già alle dipendenze del Ministero della sanità libico e che abbiano superato i 55 anni di età, sono assunti dal Ministero della sanità nel ruolo di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 350 ».

8. 0. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare l'emendamento 4-*quater*. 1.

P A L U M B O . In base alla legislazione vigente non è consentita l'ammissione ai pubblici concorsi dei cittadini che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Tali disposizioni rendono ancora più difficile l'inserimento sociale dei profughi rimpatriati che, avendo superato tali limiti e non avendo raggiunto l'età pensionabile, non possono usufruire, per un nuovo posto di lavoro, delle provvidenze che il presente decreto conferma.

Per il personale sanitario in particolare il problema è ancora più drammatico, poichè, in base all'articolo 42 della legge 12 febbraio 1968, vedono chiudersi ogni possibilità di essere assunti in un prossimo futuro presso gli enti ospedalieri. Infatti l'articolo di cui sopra dice esplicitamente che le assunzioni di tali enti debbono aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nel limite della pianta organica, e che eventuali deroghe a questo principio possono essere consentite solo per speciali categorie del personale esecutivo.

Scopo dell'emendamento è quello di far sì che quei nostri concittadini, dopo avere sacrificato una vita per alleviare le sofferenze del prossimo, possano decorosamente raggiungere l'età pensionabile.

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare l'emendamento 8. 0. 1.

F I L E T T I . Io faccio mie le argomentazioni del senatore Palumbo. Aggiungo soltanto che l'emendamento riguarda un limitato numero di persone e precisamente i pochi medici che sono stati alle dipendenze del Ministero della sanità libico e che sono stati costretti a rimpatriare.

Trattasi di persone che hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età e che difficilmente potranno inserirsi nella comunità nazionale per lo svolgimento della libera professione.

Si propone pertanto la loro assunzione da parte del Ministero della sanità nel ruolo di cui alla legge n. 350 del 1968.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Io vorrei pregare i presentatori di questi emendamenti, di consentire a ritirarli perchè in questa sede mi pare ci sia una certa difficoltà di accoglimento; si tratta infatti di assumere direttamente in ruolo persone che hanno già superato i limiti di età, mentre potrebbe forse essere studiato (ho sentito anche il rappresentante del Governo) qualche provvedimento apposito per loro in altra sede. Mettere ora l'emendamento in votazione con il rischio che possa non essere approvato, ci porrebbe forse in difficoltà. Anche per andare incontro agli interessi di questi due o tre medici, mi permetterei di pregare i presentatori di ritirare questo emendamento, con la riserva di poter riesaminare in altra sede l'argomento stesso.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M E Z Z A M A R I A V I T T O R I A , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori io mi associo alla richiesta dell'onorevole relatore che ha pregato gli onorevoli proponenti di ritirare gli emendamenti, con l'assunzione da parte del Ministero della sanità dell'impegno di studiare il problema in apposita sede.

P R E S I D E N T E . Senatore Palumbo, insiste per la votazione del suo emendamento?

P A L U M B O . Sulla base delle dichiarazioni fatte dal relatore e dal rappresentante del Governo ritiro l'emendamento 4-*quater*. 1.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste per la votazione del suo emendamento?

F I L E T T I . Per le stesse considerazione del collega Palumbo, anch'io ritiro l'emendamento 8. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Caleffi. Ne ha facoltà.

C A L E F F I . Poche parole, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per portare la adesione del Gruppo del Partito socialista italiano all'approvazione di questo disegno di legge.

È inutile che illustri anche le ragioni per le quali lo si approva: sono state già illustrate da altri e non vorrei aggiungere altro se non la piena solidarietà del Gruppo socialista per questi nostri connazionali colpiti così gravemente nei loro interessi, nei loro sentimenti, nella loro professione dai drastici provvedimenti che sono stati presi nei loro riguardi. Ma giacchè siamo in questa materia, vorrei sottolineare la necessità di risolvere — pur considerando la necessità di rinviare al futuro ma ad un imminente futuro — un problema che non è stato possibile risolvere in questa sede; mi riferisco in particolare ai profughi di Egitto la cui situazione non è migliore di quella dei profughi libici solo perchè risale a tempi meno recenti e ha perso l'evidenza drammatica della cronaca. Occorre provvedere, mi pare, anche nei loro confronti affinchè il collocamento al lavoro sia effettivo specie per gli anziani, perchè la chiusura dei centri di raccolta sia seguita da un'adeguata sistemazione in alloggi popolari e a fitto popolare. (*Interruzione del senatore Fabiani*). Non è stato possibile per le ragioni che sono state già illustrate in Commissione, caro Fabiani. Occorre altresì provvedere perchè i riconoscimenti combattentistici intervenuti nei confronti di tutte le altre categorie siano estesi anche agli internati d'Africa. Nell'atto di votare favorevolmente la conversione del decreto sui profughi di Libia noi socialisti chiediamo il formale impegno del Goveno a risolvere i problemi sopraccennati nella nuova disciplina della materia che l'articolo 27 del decreto obbliga il Governo medesimo e noi stessi ad adottare entro il 31 dicembre 1972.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marullo. Ne ha facoltà.

M A R U L L O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, inducendo questa mattina, nella riunione del mio Gruppo, i colleghi ad un voto favorevole sul decreto-legge non pensavo di essere facile profeta relativamente alla pioggia di consensi che sul provvedimento è venuta dall'opposizione la quale tuttavia registra l'amarezza di non aver avuto accolti alcuni emendamenti migliorativi. Il provvedimento ricalca le vecchie linee, dei campi profughi, dei sussidi, però io ne parlo — *cognita causa* — perchè gran parte di questi profughi della Libia sono siciliani ed io sono siciliano. Questa volta vi è stato un modo nuovo di accogliere i profughi. Già nella relazione del decreto si parla della prontezza con cui il Governo ha ritenuto di dover provvedere. In effetti nell'Amministrazione dell'interno questa volta è stato dato di cogliere una particolare sensibilità, una nota di umanità particolare che ha reso meno vivo e meno acuto il dramma dei profughi della Libia. Detto questo, però brevemente, di contro, vorrei dire, va sottolineata la nostra attenzione per l'azione di Governo sul piano internazionale. Cioè, se da una parte è dato rilevare la prontezza del Ministero dell'interno, vedi caso proprio guidato da un siciliano (forse questa è stata la ragione per cui i profughi libici hanno trovato nelle Prefetture la prontezza

e la sensibilità di cui poc'anzi parlavo) lo stesso non possiamo dire per l'azione diplomatica del Ministero degli esteri, del Governo italiano che si è fatto cogliere in contropiede per questa espulsione del tutto imprevista e improvvisa dei nostri lavoratori. Ricordava qui il senatore Brusasca, con acute e precise parole, il risultato della battaglia italiana condotta al tavolo della pace, il riconoscimento che pur da nostri avversari era venuto al lavoro italiano in Libia. Ebbene, di colpo tutto questo è stato cancellato. Va detto però, e questa è un'incitazione al Governo perchè non abbandoni le speranze di poter recuperare una parte del terreno che ha perduto, che già subito dopo la cessazione delle ostilità nel 1945-46 molti italiani residenti in Libia erano stati maltrattati dal Governo libico; alcuni avevano abbandonato la Libia, alcuni beni erano già stati messi sotto sequestro. E poi un'azione diplomatica a lungo raggio frutto di saggezza, di equilibrio e di moderazione aveva consentito a questi italiani di riprendere il posto di lavoro in Libia. Io dico e spero che passata l'ondata di malinteso rivoluzionarismo del nuovo Governo libico, se il Governo italiano ricucirà con pazienza e tenacia le fila dei rapporti tra l'Italia e la Libia, il Governo libico si accorgerà che l'opera dei nostri concittadini in Libia era insostituibile e che la partenza degli italiani ha lasciato un vuoto incolmabile. Questo lascia sperare che sia possibile ripristinare una situazione e restituire una parte del mal tolto ai nostri connazionali.

Con questa speranza, il Gruppo della sinistra indipendente dichiara di votare per la conversione in legge del decreto-legge in favore dei libici.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il provvedimento in discussione presenta molti aspetti positivi, ma anche aspetti negativi, sui quali contiamo di fermarci in seguito.

L'aspetto positivo del provvedimento riguarda essenzialmente una nuova visione dell'assistenza ai profughi, assistenza che deve tendere al reinserimento dei nostri connazionali, che per tanto tempo hanno lavorato all'estero, nella comunità nazionale, e non, come finora era avvenuto, al loro isolamento in comunità che difficilmente riescono a stabilire dei contatti economici e sociali con il resto del Paese. Nonostante tali lodevoli intenti il provvedimento, forse proprio perchè affrettato, risente di numerose lacune, contraddizioni e limitazioni. Per quanto riguarda gli aspetti positivi si possono essenzialmente sottolineare:

a) il mantenimento delle forme di assistenza e previdenza di cui i nostri connazionali fruivano in Libia;

b) la possibilità di inserimento nei posti di lavoro offerta dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

c) i provvedimenti in favore degli insegnanti sia di ruolo che non di ruolo già svolgenti attività pedagogiche nelle corrispondenti istituzioni scolastiche in Libia;

d) la riassunzione nelle scuole del personale non insegnante con la qualifica rivestita nelle corrispondenti istituzioni scolastiche libiche;

e) la corresponsione di un'indennità di prima sistemazione.

Nonostante tali aspetti positivi, il provvedimento si presenta assai limitato. Infatti, è mancato il coraggio di affrontare con completezza e con decisione tutti i problemi economici e sociali inerenti al reinserimento dei profughi nella comunità nazionale. In particolare sembrano assai limitate tutte le provvidenze riguardanti il primo impianto dei connazionali che ritornano in Patria e lo stesso si deve dire per quanto riguarda la ripresa delle loro normali attività economiche. Non basta dare ai profughi una semplice assistenza finanziaria e per di più assai limitata, ma bisogna agevolare la ripresa della loro attività produttiva in modo che si possano non solo sentire utili, ma contribuire efficacemente al progresso econo-

mico e sociale del Paese. In particolare ci sembra che le maggiori lacune del provvedimento vadano ricercate:

a) nella eliminazione dei centri di raccolta. Di fronte alle critiche suscitate in passato dall'operato e dal funzionamento di tali centri, il Governo, assai semplicisticamente, ne ha ritenuta opportuna l'eliminazione. Se è vero che i profughi debbano essere prontamente inseriti in una nuova, per loro, realtà sociale, e che il trovarsi in tali centri sia sintomo di gravi limitazioni della loro libertà personale, è anche vero che eliminare i centri di raccolta in piena crisi dell'edilizia popolare crea non pochi interrogativi sulla sorte che spetterà ai rimpatriati. Cioè, una volta scaduto il periodo di ospitalità, che il decreto prevede, essi non sapranno dove andare;

b) nella dimenticanza di prevedere una azione presso il Governo libico per la liquidazione dei beni individuali. Occorre almeno riallacciarsi a quei provvedimenti con i quali a titolo di anticipazione si favorivano i profughi tunisini, titolari di proprietà agricola o titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto di provvedimenti di espropriazione. A tale proposito la legge 5 luglio 1965, n. 718, prevedeva per i suddetti la corresponsione, a titolo di anticipazione, di una somma equivalente al 50 per cento del valore « in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca precedente i suddetti provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio e ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario e alle scorte »;

c) nel non provvedere, il decreto-legge non ne parla, agevolazioni finanziarie creditizie in favore degli artigiani e dei professionisti per i quali lo stesso Stato deve farsi garante nei riguardi dei vari Istituti. Inutilmente l'articolo 12, citando la legge 4 marzo 1952, numero 137, assicura la concessione di licenze o iscrizione agli albi professionali se poi non aiuta la ripresa delle attività con qualche credito agevolato.

Come si vede, numerosi sono gli aspetti negativi del provvedimento, nonostante le buone intenzioni manifestate dal Governo. Se la sua impostazione risponde ad esigenze veramente sentite, non altrettanto si può dire per quanto riguarda l'articolazione concreta delle varie provvidenze. Bisogna, però, riconoscere che durante la discussione alcune modifiche migliorative sono state apportate al provvedimento e ciò fa sì che la assistenza ai profughi abbia acquistato una migliore dimensione. Tuttavia, si poteva forse fare molto di più, specialmente se il Governo avesse — fin dall'inizio — impostato in maniera più organica il provvedimento.

Ciò nonostante riteniamo che le aspettative dei profughi, specialmente dei nuovi profughi della Libia, vadano immediatamente soddisfatte ed appunto per questo riteniamo che sia urgente varare al più presto il provvedimento in modo da concretizzare le provvidenze in esso previste. Pertanto, nonostante le riserve da noi segnalate e pur ritenendo insufficienti le provvidenze previste dal decreto-legge, diamo ad esso voto favorevole nella speranza che il Governo, dopo un primo rodaggio delle provvidenze previste dalla nuova disciplina, voglia e possa apportare tutte quelle modifiche e quelle integrazioni che già da oggi sembrano necessarie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dindo. Ne ha facoltà.

D I N D O . Quando, per scelte che i dittatori spesso fanno, i nostri connazionali in Libia sono stati invitati in maniera così brutale a lasciare la terra in cui avevano lavorato e in cui molti sono nati, si doveva prendere un provvedimento urgente e il Governo, con la sensibilità che un Governo aperto a sinistra deve avere, ha provveduto con un decreto-legge che porta un sentimento di umanità nella sciagura, con una rapidità che è nuova per il nostro Paese.

Purtroppo profughi di altre terre non sono stati accolti in tempi passati con le provvidenze necessarie, ma per fortuna questa volta il Governo ha agito tempestivamente, ha predisposto un provvedimento che ha fatto sentire, intorno alla tragedia di queste famiglie, la solidarietà di tutto il popolo italiano.

Naturalmente il provvedimento potrebbe essere migliore: ogni cosa potrebbe essere migliore, ed è compito dell'opposizione indicare tutto ciò; noi abbiamo apportato in sede di Commissione alcuni miglioramenti e abbiamo sentito i rappresentanti del Governo assicurare che altri provvedimenti in futuro potranno essere presi di fronte a casi che la vita può portare alla cognizione del Governo e del Parlamento.

Per questo penso di potere in tutta coscienza affermare che il provvedimento a noi proposto per la conversione in legge nella sostanza è giusto ed è orientato nel senso della solidarietà nazionale che questi cittadini di Libia hanno meritato con il loro lavoro onesto e continuo.

Sono convinto che non passerà molto tempo e lo stesso popolo libico si accorgerà dell'errore commesso poichè molto difficilmente il vuoto che la nostra laboriosità, non più presente, ha lasciato in Libia sarà colmato e se lo sarà non potrà esserlo con tanta rapidità.

Per queste ragioni e invitando il Governo ad essere sensibile alle eventuali future necessità che si manifestassero in questo settore, il Partito socialista unitario vota a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pennacchio. Ne ha facoltà.

P E N N A C C H I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore della conversione in legge del decreto con le modifiche approvate in Commissione e testè accolte dall'Assemblea.

Certo sarebbe stato impossibile solo pochi mesi or sono prevedere che il Parlamento si sarebbe dovuto occupare di una situazione di emergenza quale quella derivante da un simultaneo e rilevante afflusso di profughi nella madre-patria. Si riteneva che la vicenda dei profughi, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, fosse stata chiusa con le conseguenze dell'ultimo conflitto mondiale. Invece un altro doloroso evento di espatrio forzato si è verificato. Non è questa la sede per giudizi di merito, fra l'altro già ufficialmente espressi dal Governo e condivisi dal popolo italiano. Il decreto-legge esprime il modo più concreto del manifestarsi della solidarietà nazionale per fratelli sfortunati ed è diretto ad attenuare, nei limiti del possibile, le conseguenze dannose del loro espatrio.

La solidarietà è tanto più concreta quanto più tempestiva e tanto più efficace se opera nel senso di rendere possibile il reinserimento di tutti nella collettività nazionale. Il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene che il disegno di legge corrisponda a tale finalità in quanto contiene provvedimenti e iniziative che non solo debbono essere eseguiti senza indugi, ma che si realizzano col sistema delle provvidenze già esperimentate e che tuttavia risultano adattate alle particolari circostanze, ed anzi migliorate ed ampliate nei limiti consentiti dallo strumento legislativo prescelto. Infatti esso prende in considerazione i bisogni più immediati e mediati quali l'alloggio, la continuità del lavoro e dell'attività produttiva, il tutto preordinato al fine dell'inserimento graduale di ciascuno nella vita sociale.

Non si può dimenticare che tale tipo di assistenza è complesso, urta non solo contro difficoltà obiettive, ma anche contro quelle di natura psicologica. Nonostante ogni attenzione non si riesce mai a dare una sistemazione adeguata a determinati bisogni. L'assistenza va perciò attuata con criteri moderni e secondo le esigenze dell'evoluzione sociale. Il profugo non ama sentirsi per molto un assistito, vuole invece essere partecipe integralmente della vita e del progresso della comunità nazioanle. Ecco perchè va accolta con favore la disposizione di superare la ospitalità nei centri di raccolta, strumento troppo legato alle vicende post-belliche e per quei tempi, e soltanto per quei tempi, comprensibile. Ecco perchè si è offerta al profugo la alternativa di scegliere la sistemazione in alberghi, l'uno e l'altro mezzo però sempre rapportati ad una durata limitata per non favorire l'apatia, lo sconforto e la passività.

Condividiamo anche l'abbandono definitivo del misero sussidio di lire 150 e di lire 100 al giorno praticato nei confronti dei pro-

fughi di ogni genere sia perchè di per se stesso inutile sia perchè lesivo della dignità della persona. E va sottolineata positivamente la corresponsione di un'indennità di sistemazione di lire 500 mila *pro capite* non solo perchè tale misura appare congrua per l'inizio della sistemazione, ma anche perchè mira a responsabilizzare gli stessi profughi.

I motivi ricorrenti di doglianza per le disposizioni speciali a favore di determinate categorie riguardano sempre la complicazione burocratica. Ebbene, all'inconveniente provvede il decreto-legge sveltendo la procedura e assicurando l'erogazione delle indennità presso gli uffici del luogo di residenza indicato dai beneficiari. L'occasione è stata opportuna anche per giudicare superati definitivamente i centri di raccolta e per disporne l'eliminazione, salvi i diritti dei dipendenti che saranno inseriti in altre attività della pubblica amministrazione. Ma il decreto-legge, per quello che è stato possibile innovare, estende alcune provvidenze anche agli altri profughi e ai rimpatriati a questi assimilati. Anche per costoro, che dovranno abbandonare i centri di raccolta, è prevista l'indennità di 500 mila lire *pro capite*, mentre indennità minori sono previste per quelli che da più lungo tempo godono di assistenza.

Ma l'aspetto più positivo del decreto non è certo quello che si esaurisce nella fase di primo intervento. Esso va oltre: affronta il problema degli alloggi alle singole famiglie, si preoccupa di garantire la continuità di lavoro a coloro che già lo avevano acquisito, consente una misura più congrua di contributi a favore di titolari di imprese artigiane e commerciali che intendono riprendere la loro attività in Italia.

Certo non è stato facile in una economia alle prese con difficoltà congiunturali come la nostra prevedere i vari modi di inserimento nella vita sociale e sopportarne gli oneri, e mi riferisco soprattutto all'istituzione di posti in soprannumero a carico delle varie pubbliche amministrazioni, escluse quelle locali. Ma non c'era altro modo per fronteggiare l'emergenza, cioè un avvenimento eccezionale per il quale rapida e premurosa deve operare la solidarietà nazionale.

Comprendo i motivi di alcune censure al decreto-legge, come quella di voler vedere estesi ai profughi in genere, e allo stesso titolo, i benefici contemplati; ma è facile rilevare che, dove è stato possibile, il principio della parità dei diritti è stato rispettato; in altre circostanze è sembrato più opportuno dare precedenza e prevalenza ai bisogni più immediati ed urgenti dei profughi libici, collegati come sono all'abbandono non volontario, ma forzato del territorio di residenza.

Si è anche osservato che troppe e non coordinate sono le leggi speciali per i profughi e ciò è esatto, ma il decreto ha tenuto conto di questa istanza e ha posto un limite temporale all'applicazione delle provvidenze, prevedendo nello stesso tempo una sistemazione organica della materia.

Duole che si sia accennato ad alcuni diritti quesiti, almeno in Commissione, di altre categorie di cittadini; in verità si tratta di interessi o di aspettative che certamente in qualche misura sono vulnerate, ma non in nome di una esigenza immotivata o di un arbitrio, ma in nome della solidarietà nazionale, la quale è chiamata ad operare quando ricorrono situazioni di emergenza collegate con pubbliche calamità, come il Parlamento più volte ha avuto modo di significare con appositi interventi legislativi. E quella dei profughi libici può benissimo essere equiparata ad una situazione di calamità.

Sono state anche proposte delle modifiche sostanziali di qualche articolo, però tali da implicare esami approfonditi, coordinamenti con altre disposizioni di legge ed altre materie; vorrei fare osservare, al di là del merito delle proposte, che il decreto-legge si propone di fronteggiare uno stato di necessità. La conversione entro i limiti costituzionali di 60 giorni rivela l'urgenza di soddisfare a bisogni improrogabili e fondamentali; ciò non consente che si possano introdurre modifiche che vanno discusse ed approfondite in una sede più idonea che è quella della legge ordinaria. È qui che si può avere modo di andare a fondo, di innovare, di coordinare, di unificare; il decreto-legge non raggiungerebbe i suoi scopi, se si cogliesse l'occasione per fare di esso un mezzo per ampliare o deviare dalla materia in discussio-

ne. Ciò che conta, e mi pare l'auspicio più positivo, è che la legge è tale da produrre in sede di attuazione i risultati pratici che le abbiamo affidato; ciò è possibile rendendo le sue disposizioni tempestive ed efficaci. Ecco perchè essa va licenziata e raccomandata all'approvazione del Parlamento. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico, con l'avvertenza che il titolo risulta così modificato:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A S C I A L E , *Segretario*:

D'ANGELOSANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se la fuoriuscita di acqua che in misura notevole si è verificata nella galleria autostradale sottostante il Gran Sasso d'Italia fosse prevista o, comunque, prevedibile.

In particolare, per sapere se risponda a verità la circostanza che da accertamenti compiuti, su incarico della società CO.GE. FAR., appaltatrice dei lavori, da un geologo di chiara fama sarebbe risultata la presenza di un grande lago sotterraneo a quota 1000, lungo il percorso della galleria; e, ove la notizia risponda al vero, come tale previsione sia stata valutata dagli uffici preposti alla direzione e al controllo dei lavori.

Si chiede, infine, di conoscere l'entità dei danni prodotti, per effetto dell'evento anzidetto, alle opere in corso ed ai privati, ai quali è stato ordinato lo sgombero delle loro case e di altre loro proprietà in località Assergi e Filetto; nonchè chi e quando provvederà alla sistemazione delle opere e al risarcimento dei danneggiati. (int. or. - 1801)

BONAZZI, ORLANDI, LI VIGNI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione venutasi a determinare alla « Ducati Elettrotecnica Microfarad » (s.p.a.) di Borgo Panigale (Bologna), dove, nel giro di alcuni giorni, tanto all'interno che all'esterno dello stabilimento (nel quale sono occupati oltre duemila operai) la direzione dell'azienda ha direttamente compiuto, o ha fatto compiere da altri, una lunga serie di gravi provocazioni nei confronti dei lavoratori, da tempo impegnati in una lotta unitaria per imporre l'applicazione integrale del contratto di lavoro.

All'interno della fabbrica — le cui condizioni igienico-sanitarie sono ben lungi dall'essere quelle previste dalla vigente legislazione — si è passati dalla riduzione dell'orario di alcune centinaia di lavoratori alla decurtazione del salario, dalla aperta minaccia di organizzare squadre di « uomini forti » dell'azienda alle percosse contro un operaio ed un'operaia, per giungere, infine, al licenziamento in tronco di due lavoratori.

All'esterno, presso i cancelli dello stabilimento, sono stati portati a stazionare, minacciosi, numerosi gruppi di appartenenti alle forze di polizia, ancora una volta inviati a tutelare chi, con il proprio atteggiamento, si è posto e si pone contro la Costituzione repubblicana e contro i diritti dei lavoratori, dalla Costituzione stessa sanciti.

Gli interroganti chiedono ai Ministri interessati se non ritengano di intervenire con la massima sollecitudine — nell'ambito delle rispettive competenze — con provvedi-

menti idonei a fare fallire e a fare cessare definitivamente le provocazioni padronali in atto nell'importante azienda bolognese, iniziando col disporre l'immediato ritiro delle forze di polizia, da giorni massicciamente presenti davanti alla fabbrica. (int. or. - 1802)

TREU. — *Al Ministro degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.* — L'interrogante, quale componente della Commissione tecnica scientifica e aerospaziale al Consiglio d'Europa e all'UEO (Unione dell'Europa Occidentale), si è trovato in più d'una occasione a dover intervenire in argomenti specifici senza esatte notizie o conoscenza di posizioni ed indirizzi del Governo italiano (esempi: politica spaziale, insediamento del protosincrotrone da 300 GeV, partecipazione italiana ai programmi futuri ELDO-CECLES, Università europea, ecc.).

In particolare, durante un incontro al Bundeshaus di Bonn, dopo una relazione sul tema « politica europea in materia di tecnologia » tenuta dal dottor Klaus von Dohnayi segretario di Stato del Ministero federale dell'educazione e delle scienze, si è trattato, tra l'altro, della creazione dell'Istituto superiore europeo di tecnologie applicate.

Avendo appreso in questa occasione che tale determinazione, di cui da tempo si parla, sta per essere conclusa e che anzi si è già al punto di firmare la convenzione ed il trattato fra i Paesi aderenti per la sua apertura in Milano, si chiede di avere notizia il più possibile esatta ed aggiornata delle accennate conclusioni relative all'argomento di assoluto interesse per l'Italia.

È superfluo precisare che ciò riguarda: quote di partecipazione, Stati aderenti, condizioni per la acquisizione di docenti, tecnici ed esperti, rapporti e possibilità con enti ed industrie. (int. or. - 1803)

TREU, SEGNANA, DALVIT, OLIVA. — *Al Ministro della difesa.* — Gli interroganti che fin dal dicembre 1968 hanno presentato il disegno di legge n. 386 riguardante « l'attribuzione dei servizi di manutenzione delle strade di comunicazione con le zone sacre e monumentali dell'arco alpino centro orientale ai comandi militari territoriali », nel prendere atto che alcuni interventi per la manutenzione ordinaria si sono recentemente verificati (vedi strade di accesso di alcune zone di Monte Pasubio e di Monte Ortigara di Asiago) chiedono di conoscere le intenzioni del Ministro interrogato su due ordini di provvedimenti relativi all'oggetto.

Ribadiscono infatti che la salvaguardia più sicura e la speranza che opere monumentali, infrastrutture ed interessanti resti di operazioni militari di alto valore morale oltre che di interesse storico (e non soltanto per il doveroso riguardo ai ricordi e sacrifici connessi alle vicende della guerra 1915-18 ma anche per la conservazione più generale di un ambiente e di un patrimonio naturale paesaggistico sempre più minacciato dall'usura del tempo e dalla dissennata opera di invasione utilitaristica degli uomini) possa ottenersi con l'affidamento e la permanente responsabilità manutentiva a organi specifici dello Stato o di Enti locali forniti di idonei mezzi tecnici e finanziari.

Ma, con riferimento a quanto detto all'inizio, visto l'esempio pur apprezzabile dei casi osservati durante la scorsa estate ma eseguiti inviando sui luoghi reparti militari di una certa consistenza numerica ma assai poco dotati di attrezzature e mezzi meccanici moderni (che pure si trovano in vari parchi militari) chiedono di conoscere se esiste un programma, non solo contingente e stagionale, ma più organico e razionale, onde tali interventi continuino e si organizzino con progettazioni e programmi a lungo termine e soprattutto con adeguato apporto di reparti specialistici forniti di mezzi tecnici e di strumentazioni e macchinari stradali.

In secondo luogo, e sempre persuasi della validità di una disciplina e di una permanente competenza, gli interroganti chiedono ancora di sapere se il Ministero, ove difficoltà di mezzi e personale non consentissero il sistema degli interventi diretti, non ritenga di operare le manutenzioni attraverso convenzioni ed atti di concessione pluriennale da stipulare con i comuni nel cui territorio insistono le zone con le infrastrutture accen-

nate (garantendo, ovviamente, i mezzi finanziari per la progettazione ed esecuzione dei programmi di manutenzioni straordinarie e ordinarie).

È appena il caso di ricordare come in tale maniera meglio si possono valutare ed eseguire tempestivi interventi ed anche in periodi diversi dall'estate (che sono brevi ed assai discutibili per la migliore proficuità del lavoro). (int. or. - 1804)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALATI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Premesso:

a) che oltre 50 medici della provincia di Reggio Emilia, delle Università di Modena, Parma, Padova, che hanno partecipato in Reggio Emilia all'attività del servizio di medicina preventiva dei lavoratori, hanno sottoscritto un documento nel quale sottolineano l'importanza di detto servizio che finalmente attuerebbe una medicina moderna, e cioè la medicina preventiva che può contribuire decisamente a risolvere i drammatici problemi sanitari;

b) che in tale documento si afferma con rigore scientifico e con impegno sociale che, di fronte alla nuova patologia e alle nuove cause di malattia dovute non solo ai complessi fattori biologici e climatici ma anche alle condizioni di vita e di lavoro che vengono generalmente indicate come ambiente sociale, l'intervento risolutore è un intervento che prevenga le disfunzioni ambientali, particolarmente nei luoghi di lavoro, e crei condizioni di vita a misura di uomo;

c) che viene sottolineato al riguardo l'insufficienza dell'attuale organizzazione della medicina, del resto universalmente denunciata, che con i suoi Enti mutualistici o con l'ENPI, l'Ispettorato del lavoro, l'INAIL, e i medici di fabbrica, opera in posizioni di retroguardia;

d) che con l'istituzione di un servizio di medicina preventiva, oltre a compiere un salto qualitativo per l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, si conferisce rivalutazione e nuova dignità alla professione del medico;

e) che detto documento è stato presentato al prefetto di Reggio Emilia il quale, anzichè valutarlo positivamente, ne ha rifiutato le tesi, sostenendo la validità degli attuali istituti esistenti nel campo della tutela della salute,

si chiede di sapere se non giudichi inammissibile un tale comportamento e un tale giudizio, che contrastano con l'universale opinione negativa circa l'attuale assetto del sistema mutualistico, con l'esigenza riconosciuta del suo superamento e con la volontà, espressa a tutti i livelli politici e politico-parlamentare, di giungere alla riforma sanitaria e all'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Si chiede infine se non ritenga necessario e doveroso richiamare il prefetto di Reggio Emilia affinchè si astenga dall'esprimere opinioni personali, che contrastano con le dichiarazioni del Governo che egli rappresenta nella provincia e mortificano iniziative che, come quelle dei medici su ricordati, offrono un contributo prezioso ed indispensabile alla soluzione di un problema tra i più gravi e urgenti della società nazionale. (int. scr. - 3964)

FILETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Premesso che l'esportazione dei limoni siciliani durante la campagna appena conclusa ha evidenziato notevoli ostacoli nella fase del collocamento sia del prodotto invernale che dei verdelli, suscitando vive apprensioni tra gli operatori;

ritenuto che, a prescindere dalla riscontrata contrazione dei volumi esportati, il peggioramento del rapporto esportativo è da considerarsi derivante dalle condizioni che ne hanno caratterizzato lo svolgimento;

ritenuto, particolarmente, che le esportazioni sono prevalentemente avvenute non « a fermo » bensì « in conto commissione » e cioè senza prefissazione del prezzo in partenza, causando in tal modo una sostanziale perdita del nostro potere contrattuale nei confronti dei mercati esteri, perchè gli opera-

tori siciliani (che negli anni precedenti avevano imposto le condizioni di vendita e comunque avevano potuto fruire di prezzi contrattualmente determinati in partenza) sono stati costretti a spedire i limoni senza alcuna garanzia circa la riscossione dell'intero valore effettivo dei prodotti;

ritenuto che notevoli preoccupazioni sono derivate in dipendenza delle consuete riduzioni dei prezzi pattuiti che — a volte in misura assai rilevante — sono state praticate per effetto delle contestazioni di qualità dei limoni spediti cui frequentemente sono ricorsi i grossi acquirenti dell'Europa occidentale specialmente nelle occasioni di coincidenza delle spedizioni dall'Italia con l'arrivo di partite di limoni provenienti da Paesi terzi, avvalorando in tal modo il sospetto che le contestazioni di qualità costituiscano espediente per indurre gli esportatori siciliani ad allinearsi ai prezzi più bassi praticati dai Paesi extra CEE;

ritenuto che la politica di apertura della CEE a beneficio di alcuni Paesi mediterranei (Spagna, Grecia, Turchia, Israele, Tunisia, Marocco) concretizzatasi in accordi associati e trattati commerciali preferenziali che realizzano vistosi abbattimenti della protezione doganale, ha incrementato fortemente le esportazioni dei limoni da detti Paesi nell'area comunitaria ed ha inciso correlativamente con effetti negativi sulla forza contrattuale dei limoni siciliani in mercati che in ogni tempo li hanno agevolmente importati;

ritenuto che la minore competitività dei limoni siciliani nei confronti dei Paesi terzi e la carenza di parità di condizioni contrattuali tra detti Paesi e l'agrumicoltura siciliana dipendono altresì:

a) dalla notevole differenza dei costi di produzione e, particolarmente, dei costi di manodopera che in Sicilia sono quadruplicati in relazione a quelli praticati negli altri Paesi del Mediterraneo;

b) dalla particolare struttura centralizzata del commercio agrumario operante in alcuni dei Paesi terzi (Israele, Marocco, Spagna), che pone al riparo delle incertezze di mercato le esportazioni dei limoni;

ritenuto che, a causa e per effetto di quanto sopra evidenziato, appaiono gravemente nocivi alla limonicoltura siciliana gli orientamenti CEE che consentono una crescente apertura dei mercati comunitari alle agrumicolture dei Paesi terzi, sicchè è opportuna ed urgente l'adozione di tempestivi provvedimenti da parte del Consiglio dei ministri della CEE,

per conoscere se e quali interventi i Ministri interrogati intendano porre in essere perchè il Consiglio dei ministri della CEE adotti idonei ed urgenti provvedimenti al fine di limitare la introduzione nei mercati comunitari di limoni provenienti da Paesi terzi ed al fine di assicurare potere contrattuale e certezza di mercato ai limoni siciliani. (int. scr. - 3965)

AIMONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso:

che l'orario di lavoro del personale degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori è regolato dalla legge 14 febbraio 1958, n. 138;

che la lettera *f*) dell'articolo 6 della citata legge dispone che deve computarsi come lavoro effettivo « un'aliquota non inferiore al 12 per cento del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 »;

che sulla portata dell'inciso relativo all'obbligo della reperibilità sono insorte controversie interpretative tra le aziende e i lavoratori;

che, su richiesta del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile il Consiglio di Stato, nella riunione del 22 giugno 1966, ha espresso in proposito un motivato parere sostanzialmente favorevole al computo, nel lavoro effettivo, di un'aliquota non inferiore al 12 per cento del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori sede anche quando non vi sia l'obbligo della reperibilità in quanto la legge, prendendo « in considerazione i periodi di inoperosità fuori

residenza per ammetterli al computo come lavoro effettivo per un'aliquota non inferiore al 12 per cento, e intende con ciò riconoscere la reperibilità in senso lato di tali soste alla prestazione lavorativa del dipendente e compensare quindi l'inattività forzosa che esse comportano », si chiede:

1) se il Ministro è a conoscenza del contenuto della circolare n. 9056/IF di protocollo che in data 25 gennaio 1967 la Direzione compartimentale della MCTC per la Lombardia ha inviato a « tutte le aziende esercenti pubblici autoservizi in concessione nella Lombardia » e con la quale, travisando il parere n. 448 espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 22 giugno 1966, stabilisce che « l'aliquota del 12 per cento prevista da tale norma deve essere computata e retribuita a titolo di lavoro effettivo solo quando all'agente sia stata concretamente richiesta la reperibilità »;

2) le ragioni per le quali, trattandosi di questione relativa a controversie sul computo del lavoro effettivo dei lavoratori, la Direzione compartimentale della MCTC per la Lombardia non ha inviato anche alle organizzazioni sindacali dei lavoratori una copia della circolare trasmessa alle aziende concessionarie;

3) se il Ministro non ritenga opportuno intervenire presso la Direzione compartimentale per la Lombardia al fine di ripristinare il diritto dei lavoratori al computo del 12 per cento del tempo trascorso inoperoso fuori residenza, in conformità con il parere espresso dal Consiglio di Stato. (int. scr. - 3966)

CORRAO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se corrisponde al vero la notizia della costruzione di una raffineria di grezzo nella zona di Custonaci - S. Vito Lo Capo (Trapani) che comprometterebbe gravemente il patrimonio turistico, ittico e panoramico di un comprensorio già destinato allo sviluppo turistico e quali azioni intende svolgere per impedirla. (int. scr. - 3967)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 1° ottobre 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 1° ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Documento* II n. 4).

III. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 23,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari